REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Oggetto: **Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, relativo al progetto di "Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura" proposto dalla IVPC Power 8 S.p.A. – N. Reg. 4/l/21. Conclusione della conferenza dei servizi.**

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la LR 7 gennaio 1977, n.1 e s.m.i. recante "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali*";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";*

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante *"Norme in materia ambientale";*

VISTA la L.R. 12 giugno 2006, n. 9 e s.m.i. recante "*Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali*";

VISTA la L.R. 8 febbraio 2021, n. 2 recante "*Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/75 del 24 marzo 2021 recante "*Direttive regionali in materia di V.I.A. e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.)*", di seguito Direttive in materia di V.I.A. e di P.A.U.R.;

CONSIDERATO che la Società IVPC Power 8 S.p.A. (di seguito Proponente) ha depositato, in data 12.07.2021 (prot. D.G.A. n. 16709 di pari data), e regolarizzato in data 22.07.2021

(prot. D.G.A. n. 17626 di pari data) e in data 27.07.2021 (prot. D.G.A. n. 18000 di pari data), presso il Servizio V.I.A., l'istanza per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (di seguito P.A.U.R.), di cui alla L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, relativo al progetto denominato «*Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura*»;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico di potenza complessiva di 29,4 MW, costituito da 7 aerogeneratori di potenza nominale pari a 4,20 MW, tutti ubicati nel territorio di Luogosanto (SS). Nella configurazione iniziale, ciascun aerogeneratore è caratterizzato da altezza massima al mozzo di 84 m, diametro massimo del rotore di 132 m e altezza complessiva di 150 m. L'interconnessione tra gli aerogeneratori e la sottostazione utente è prevista attraverso una rete elettrica in MT in cavo interrato che attraversa anche i territori dei comuni di Aglientu (SS), Tempio Pausania (SS) e Santa Teresa di Gallura (SS). La soluzione di connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale prevede il collegamento dell'impianto di utenza, senza linea interposta, in antenna su nuovo stallo di linea AT in Cabina Primaria S. Teresa, con ingresso in cavo interrato. A valle della conferenza istruttoria la Proponente ha presentato una modifica progettuale prevedendo lo spostamento di un aerogeneratore, la conseguente modifica del tracciato del cavidotto e della viabilità di accesso, la variazione della geometria dell' aerogeneratore adottato, limitatamente al diametro del rotore, pari a 136 m, e all' altezza al mozzo del tubolare, pari a 82 m, mantenendo invariata l'altezza massima pari a 150 m;

PRESO ATTO che l'intervento di sui sopra è sottoposto alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A. e quindi al P.A.U.R.) in quanto è ricompreso nella categoria progettuale di cui al punto 3 denominata "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 60 KW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'allegato B, o con potenza maggiore di 1 MW (a*rt. 5, comma 23, L.R. 2009, n.3*), e inferiore o uguale a 30 MW" dell'Allegato A1 alla D.G.R. 11/75 del 2021;

RILEVATO

che l’istanza presentata dalla Proponente comprende, oltre alla V.I.A., i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i.;
- Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e s.m.i. (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e s.m.i.;

CONSIDERATO che il procedimento in oggetto, preliminarmente alla convocazione della conferenza dei servizi decisoria, si è svolto, in sintesi, come segue:

- in data 29.07.2021 è avvenuta la pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione Sardegna (portale SardegnaAmbiente/Valutazioni Ambientali), che è stata comunicata agli Enti e alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento con nota prot. D.G.A. n. 18310 del 30.07.2021;
- con nota prot. D.G.A. n. 20170 del 01.09.2021, il Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.) ha richiesto il completamento della documentazione, chiedendo la trasmissione dell’Analisi costi-benefici;
- la Proponente ha trasmesso, in data 10.09.2021 (prot. D.G.A. n. 20964 del 13.09.2021), la documentazione richiesta;
- il Servizio V.I.A. ha quindi pubblicato, in data 15.09.2021, nel sito web della Regione Sardegna, l’Avviso al Pubblico di cui al comma 4 dell’articolo 8 delle Direttive regionali in materia di V.I.A. e di P.A.U.R., e comunicato, con nota prot. D.G.A. n. 21829 del 22.09.2021, agli Enti e alla Proponente l’avvio del procedimento;
- in data 18.11.2021 si è tenuta la Conferenza Istruttoria, di cui all’art. 8, c. 9 delle Direttive, convocata con nota prot. D.G.A. n. 25341 del 28.10.2021, i cui esiti /contenuti sono riportati nel resoconto presente agli atti dell’Ufficio;

- facendo seguito a quanto emerso nell'ambito della Conferenza istruttoria, con nota prot. D.G.A. n. 30423 del 17.12.21 il Servizio V.I.A. ha richiesto alla Proponente documentazione integrativa, e il riscontro alle richieste avanzate dagli Enti e riassunte nelle seguenti note/schede, allegate alla medesima nota:

• nota prot. n. 13355 del 10.09.2021 (prot. D.G.A. n. 20925 del 13.09.2021) della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro;

• note prott. n. 10169 del 05.10.2021 (prot. D.G.A. n. 23007 di pari data) e n. 13096 del 07.12.2021 (prot. D.G.A. n. 29344 del 09.12.2021) dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;

• nota prot. n. 57555 del 17.11.2021 (prot. D.G.A. n. 27170 di pari data) del Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est;

• nota prot. n. 41395 del 22.11.2021 (prot. D.G.A. n. 27588 di pari data) del Dipartimento Sassari e Gallura dell'A.R.P.A.S.;

• "Scheda parere" prot. n. 7757 del 24.11.2021 (prot. D.G.A. n. 27831 di pari data) del Comune di Luogosanto;

• nota prot. n. 42454 del 30.11.2021 (prot. D.G.A. n. 28382 di pari data) della Direzione tecnico-scientifica - Servizio Agenti Fisici dell'A.R.P.A.S.;

• "Scheda parere" allegata alla nota prot. 9778 del 15.12.2021 (prot. D.G.A. n. 30089 del 15.12.2021) del Comune di Aglientu;

- con la nota prot. D.G.A. n. il Servizio V.I.A. ha, inoltre, trasmesso alla Proponente i seguenti pareri/osservazioni pervenuti durante l'iter procedimentale:

• nota prot. n. 18737 del 27.08.2021 (prot. D.G.A. n. 19814 di pari data) dell'EnAS;

• nota prot. n. 27298 del 03.09.2021 (prot. D.G.A. n. 20350 del 03.09.2021) del Genio civile di Sassari;

• nota prot. n. 83634 del 26.11.2021 (prot. D.G.A. n. 28223 del 29.11.2021) del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Tempio;

- la Proponente, in data 12.01.2022 (prot. D.G.A. n. 637 di pari data), ha richiesto una sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per il periodo massimo previsto di centottanta giorni, accolta dal Servizio V.I.A. con nota prot. D.G.A. n. 1001 del 14.01.2022;

- la Proponente, in data 27.06.2022 (prot. D.G.A. n. 16377 del 28.06.2022), ha scelto di ripresentare l'intera documentazione progettuale, in sostituzione integrale di quella presentata a corredo dell'istanza depositata a luglio 2021, contenente alcune modifiche progettuali oltre ai riscontri alle richieste di integrazioni e chiarimenti esplicitate dai diversi Enti coinvolti nel procedimento;
- il Servizio V.I.A., viste le modifiche progettuali apportate all'intervento, con nota prot. D.G.A. n. 18054 del 13.07.2022, ha richiesto alla Proponente la trasmissione di un nuovo avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 8 c. 11 delle Direttive regionali allegate alla Delib.G.R. n. 11/75 del 2021, trasmesso dalla Proponente in data 15.07.2022 (prot. D. G.A. n. 18266 del 15.07.2022);
- il Servizio V.I.A. ha pubblicato, in data 18.07.2022, nel sito web della Regione Sardegna, il nuovo Avviso al Pubblico e ha dato avvio alla nuova fase di consultazione pubblica comunicandolo, con nota prot. D.G.A. n. 18696 del 20.07.2022, agli Enti e alla Proponente;

CONSIDERATO che, successivamente al termine della nuova fase di consultazione, il Servizio V.I.A., con nota prot. D.G.A. n. 20892 dell'11.08.2022, ha convocato la prima seduta della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 1, c. 9 della L.R. 08.02.2021, n. 2 e dell'art. 8, c. 12 delle Direttive in materia di V.I.A. e di P.A.U.R., che si è tenuta in data 15.09.2022 e i cui esiti sono riportati nel relativo verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, in data 21.02.2023, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza decisoria, i cui esiti sono riportati nel relativo verbale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. La Conferenza, riprendendo quanto già stabilito nella precedente seduta, ha deciso definitivamente:
- che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR in oggetto, in considerazione degli elementi ostativi specificati durante la seduta;
- che il Servizio VIA dovrà procedere, ai sensi dell'art. 8, c. 13 delle Direttive, alla comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 10 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATO

che il Servizio V.I.A., con nota prot. D.G.A. n. 9556 del 23.03.2023 ha comunicato alla Proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, e s.m.i., le motivazioni che conducono alla proposta di conclusione negativa del procedimento di PAUR in oggetto, stabilendo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima nota per la trasmissione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

CONSIDERATO che, entro il termine suddetto, non sono pervenute osservazioni da parte della Proponente;

TENUTO CONTO della documentazione complessivamente trasmessa dalla Proponente e pubblicata nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, oltre che di tutti gli altri atti, provvedimenti, documenti, osservazioni e contributi pervenuti durante l'iter procedurale e richiamati nei verbali sopra citati;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio, le cui conclusioni relative alla compatibilità ambientale sono state esposte in sede di conferenza e riportate sinteticamente nei relativi verbali;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L.R. 08.02.2021, n. 2, a formalizzare, con il presente atto, la conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria per il rilascio del P.A.U.R. sul progetto denominato «*Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura*» proposto dalla Società IVPC Power 8 S.p.A.;

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali;

VISTO il Decreto dell'Assessore del Personale N.P. 1498/18 del 30 aprile 2021 di conferimento all'ing. Daniele Siuni delle funzioni di direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA) presso la Direzione generale della difesa dell' ambiente;

ACCERTATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazionedell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DETERMINA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate,

1. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria, ai sensi della L.R. 08.02.2021, n. 2 e della Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, per il rilascio del P.A.U.R. in oggetto;
2. tenuto conto degli esiti della predetta conferenza di servizi e in considerazione degli elementi ostativi riportati nei relativi verbali, di proporre alla Giunta regionale:

- di esprimere un giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di “Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura”, proposto dalla IVPC Power 8 S.p.A.;
- di adottare la presente determinazione negativa di conclusione della Conferenza dei servizi per il rilascio del P.A.U.R. in oggetto.

Il Direttore del Servizio
Daniele Siuni

Siglato da :

ENRICO PIA

BARBARA CONI

CARLA ARDAU

FELICE MULLIRI

DANIELE SIUNI

Firmato digitalmente da
Daniele Siuni
05/04/2023 16:56:23

Conferenza di servizi decisoria

(L.R. 08.02.2021, n. 2 e Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021)

Prima riunione del 15.09.2022

Oggetto: Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, relativo al progetto di "Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura" proposto dalla IVPC Power 8 S.p.A. – N. Reg. 4/l/21.

1. Premessa

Il giorno 15.09.2022, alle ore 10.30, si tiene, in modalità di videoconferenza, la prima seduta della Conferenza decisoria, ai sensi dell'art. 1, c. 9 della L.R. 08.02.2021, n. 2 e dell'art. 8, c. 12 delle Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 (di seguito Direttive), relativa all'istanza di P.A.U.R. in oggetto.

Presiede la seduta l'ing. Daniele Siuni, Direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.).

Alla prima riunione della Conferenza, che si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., sono stati convocati, con nota prot. D.G.A. n. 20892 dell'11.08.22, la Società IVPC Power 8 S.p.A. (di seguito Proponente) e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi richiesti dalla stessa Proponente.

Risultano presenti le seguenti Amministrazioni con i rispettivi rappresentanti:

Comune di Aglientu	Fabrizio Porcu, Responsabile dell'Area Tecnica, soggetto abilitato ad esprimere la posizione dell'amministrazione comunale; Antonio Tirotto, Sindaco Renato Balardi
Comune di Luogosanto	Agostino Pirredda, Sindaco
Comune di Santa Teresa di Gallura	Leonardo Lutzoni (responsabile ufficio tecnico), Antonio Mura, vicesindaco
ARPAS - DTS	Andrea Aramo (delega prot. n. 31544 del 15.09.2022)
ARPAS - Dipartimento SS	Simona Canu (delega prot. n. 31567 del 15.09.2022)

Per la Proponente partecipano: Antonio Mascia (rappresentante munito di delega), Beniamino Nazzaro, Paolo Pisani, Ester Iovino, Antonio Mezzina, Paola Galli, Luigi Paradisi.

Per il Servizio V.I.A. partecipano inoltre: Carla Ardau – referente tecnico, Barbara Coni – referente tecnico, Enrico Pia – referente tecnico, Francesco Mameli e Vincenzo Satta - consulente.

Si prende atto dell'assenza all'odierna riunione della Conferenza di servizi decisoria, indetta in forma sincrona, dei rappresentanti di: Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est, Servizio del Genio civile di Sassari, Servizio Energia ed Economia Verde, AGRIS, ARGEA, Comune di Tempio Pausania, EnAS, LAORE, Provincia di Sassari, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, Enel, Terna, Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Tempio ASL Gallura, Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio.

La riunione della Conferenza si apre alle ore 10:50.

2. Sintesi del procedimento

Preliminarmente l'ing. Siuni sintetizza l'iter procedurale svolto a tutt'oggi.

L'istanza di P.A.U.R. inerente al procedimento in oggetto è stata presentata dalla Proponente in data 12.07.2021 (prot. D.G.A. n. 16709 di pari data), e regolarizzata in data 22.07.2021 (prot. D.G.A. n. 17626 di pari data) e in data 27.07.2021 (prot. D.G.A. n. 18000 di pari data).

L'intervento in progetto è ricompreso nell'Allegato A1 alla D.G.R. 11/75 del 2021 e appartiene alla categoria progettuale di cui al punto 3 denominata "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 60 KW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'allegato B, o con potenza maggiore di 1 MW (*art. 5, comma 23, L.R. 2009, n.3*), e inferiore o uguale a 30 MW".

L'istanza comprende la V.I.A. e i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i;
- Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico.

Il procedimento si è svolto come segue:

- la pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione Sardegna (portale SardegnaAmbiente/Valutazioni Ambientali), avvenuta il 29 luglio 2021, è stata comunicata agli Enti e alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento con nota prot. D.G.A. n. 18310 del 30.07.2021;

- in riscontro alla suddetta nota, con la quale è stato chiesto agli Enti di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata, non sono pervenute richieste di integrazioni documentali entro il termine dei 30 giorni;
- con nota prot. D.G.A. n. 20170 del 01.09.2021, il Servizio V.I.A. ha richiesto il completamento della documentazione, chiedendo la trasmissione dell'Analisi costi-benefici, riscontrato dalla Proponente in data 10.09.2021 (prot. D.G.A. n. 20964 del 13.09.2021);
- il Servizio V.I.A. ha quindi pubblicato, in data 15.09.2021, nel sito web della Regione Sardegna, l'Avviso al Pubblico di cui al comma 4 dell'articolo 8 delle Direttive regionali in materia di V.I.A. e di P.A.U.R., e comunicato, con nota prot. D.G.A. n. 21829 del 22.09.2021, agli Enti e alla Proponente l'avvio del procedimento; l'avviso è stato altresì pubblicato sull'Albo pretorio dei Comuni interessati nelle seguenti date:
    - comune di Luogosanto: pubblicazione n. 793 del 13.10.2021;
    - comune di Santa Teresa di Gallura: pubblicazione n. 2852 del 11.10.2021;
    - comune di Tempio Pausania: pubblicazione n. 987 del 14.10.2021;
    - comune di Aglientu: pubblicazione n. 956 del 14.10.2021;
- il 18.11.2021 si è tenuta la Conferenza Istruttoria, di cui all'art. 8, c. 9 delle Direttive, convocata con nota prot. D.G.A. n. 25341 del 28.10.2021, i cui esiti/contenuti sono riportati nel resoconto presente agli dall'Ufficio; in sintesi, in tale sede sono state evidenziate alcune criticità, in particolare in merito al posizionamento dell'aerogeneratore LG01 in area non idonea e sono stati chiesti chiarimenti, in particolare su coerenza con la pianificazione comunale e con il P.P.R, viabilità e aree di cantiere, impatto acustico e individuazione recettori, opere di compensazione, studio floristico, della vegetazione, pedologico, faunistico, agronomico, P.M.A., Analisi Costi-Benefici;
- facendo seguito a quanto emerso nell'ambito della Conferenza istruttoria, il Servizio V.I.A. ha richiesto alla Proponente documentazione integrativa con nota prot. D.G.A. n. 30423 del 17.12.21, e il riscontro alle richieste, avanzate dagli Enti nel corso della Conferenza, riassunte nelle seguenti note/schede:
    - nota prot. n. 13355 del 10.09.2021 (prot. D.G.A. n. 20925 del 13.09.2021) della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro;
    - note prott. n. 10169 del 05.10.2021 (prot. D.G.A. n. 23007 di pari data) e n. 13096 del 07.12.2021 (prot. D.G.A. n. 29344 del 09.12.2021) dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;

- nota prot. n. 57555 del 17.11.2021 (prot. D.G.A. n. 27170 di pari data) del Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est;
- nota prot. n. 41395 del 22.11.2021 (prot. D.G.A. n. 27588 di pari data) del Dipartimento Sassari e Gallura dell'A.R.P.A.S.;
- "Scheda parere" prot. n. 7757 del 24.11.2021 (prot. D.G.A. n. 27831 di pari data) del Comune di Luogosanto;
- nota prot. n. 42454 del 30.11.2021 (prot. D.G.A. n. 28382 di pari data) della Direzione tecnico-scientifica - Servizio Agenti Fisici dell'A.R.P.A.S.;
- "Scheda parere" allegata alla nota prot. 9778 del 15.12.2021 (prot. D.G.A. n. 30089 del 15.12.2021) del Comune di Aglientu;

La Proponente, in data 27.06.2022 (prot. D.G.A. n. 16377 del 28.06.2022), ha riscontrato le suddette richieste, scegliendo di ripresentare l'intera documentazione progettuale, in sostituzione integrale di quella presentata a corredo dell'istanza depositata a luglio 2021, contenente alcune modifiche progettuali oltre che i riscontri alle richieste di integrazioni esplicitate dai diversi Enti coinvolti nel procedimento;

- il Servizio V.I.A., viste le modifiche progettuali apportate all'intervento, con nota prot. D.G.A. n. 18054 del 13.07.2022, ha richiesto alla Società la trasmissione di un nuovo avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 8 c. 11 delle Direttive regionali allegate alla Delib.G.R. n. 11/75 del 2021;
- la Proponente ha trasmesso quanto richiesto in data 15.07.2022 (prot. D.G.A. n. 18266 del 15.07.2022);
- il Servizio V.I.A. ha quindi pubblicato, in data 18.07.2022, nel sito web della Regione Sardegna, il nuovo Avviso al Pubblico e ha dato avvio alla nuova fase di consultazione pubblica comunicandolo, con nota prot. D.G.A. n. 18696 del 20.07.2022, agli Enti e alla Proponente;
- con nota prot. D.G.A. n. 20892 dell'11.08.2022 è stata convocata la Conferenza decisoria per il giorno 15.09.2022.

Durante l'iter procedimentale sono pervenuti i seguenti pareri:

- nota prot. n. 18737 del 27.08.2021 (prot. D.G.A. n. 19814 di pari data) con la quale l'E.n.A.S. comunica che «[…] *l'intervento in oggetto non interseca opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale gestito dall'Enas*»*;*
- nota prot. 27298 del 03.09.2021 (prot. D.G.A. n. 20350 del 03.09.2021) con la quale il Genio civile di Sassari comunica che «[…] *ai fini della procedura in esame non sono emerse criticità che impedirebbero*

la costruzione dell'impianto di captazione eolica e l'interconnessione alla rete elettrica esistente, previa acquisizione del nulla-osta idraulico predetto»;

- nota prot. 83634 del 26.11.2021 (prot. D.G.A. n. 28223 del 29.11.2021) con la quale il C.F.V.A.- Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio indica quali tra le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto sono sottoposte a vincolo idrogeologico e comunica che "*In relazione alla trasformazione del terreno saldo in area di sedime per finalità edificatorie, ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 3267/23 e art 21 del R.D. 1126/26, finalizzata alla realizzazione dei tre basamenti degli aerogeneratori (LG03-LG05-LG06) e degli scavi a sezione obbligata per l'interramento dei cavidotti, che ricadono in terreno vincolato idrogeologicamente, dalle verifiche effettuate non si rilevano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione forestale in quanto gli interventi, se realizzati secondo le previsioni progettuali, non pare siano suscettibili di innescare fenomeni di erosione diffusa o incanalata, né turbare il buon regime delle acque, pertanto risultano compatibili con le finalità di tutela idrogeologica del sito*".

  In merito all'interferenza con il bosco il medesimo Servizio riferisce che "[…] *la rete di cavidotti che ricade in area soggetta al vincolo idrogeologico e che in parte attraversa aree boscate, da realizzare con scavi di profondità minima di 1,20 m e ampiezza pari a 0,60 m su preesistente sedime stradale, interesserà aree già trasformate (strade, piste, sentieri) e, limitatamente agli ultimi tratti di collegamento alle torri eoliche, interesserà terreno saldo nudo o cespugliato*.", e ancora "*Tutte le pale eoliche saranno posizionate in aree non ascrivibili al concetto giuridico di bosco ai sensi della L.R. 8/2016 e ss.mm.ii. e del D.lgs 34/2018, pertanto non soggette al vincolo paesaggistico ex art. 142 c.1 l. g del D.lgs 42/04, rappresentate da pascoli nudi o cespugliati o radure superiori ai 2000 mq che interrompono la continuità del bosco, ancorché per alcune di esse il bosco si trovi ad una distanza di circa 50 m.*".

  Infine, in relazione alla protezione dell'area da potenziali pericoli di innesco di incendi, lo stesso Servizio comunica che *"[…] rilevato che la presenza dell'impianto avrà un effetto di disturbo per l'attività dei velivoli, si suggeriscono le seguenti prescrizioni:*

  - *durante il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, le aree poste alla base delle torri per un raggio di almeno 30 mt dovranno essere ripulite da sterpi e vegetazione secca ed infiammabile mediante sfalcio e/o aratura, per prevenire il propagarsi di eventuali incendi che possono originarsi dalle torri stesse e/o agevolare le operazioni di spegnimento in caso di incendio che arriva all'impianto dall'esterno;*
  - *le strade o le piste che conducono alle torri dovranno essere costantemente manutenzionate per poter essere percorse agevolmente in caso di incendio dagli automezzi aib;*

- *considerato che le pale eoliche in movimento oltre a rappresentare un ostacolo al volo (più pericoloso rispetto a quelle ferme), possono generare turbolenze atmosferiche possono favorire lo sviluppo e l'avanzamento dell'incendio potrebbe essere opportuno dichiarare un recapito telefonico attivo h 24 per poter prevedere la fermata dell'impianto su richiesta da parte del COP e/o della SOUP".*

A seguito della pubblicazione del nuovo avviso e della documentazione integrativa, sono pervenuti i seguenti pareri:

- nota prot. n. 38066 del 22.07.2022 (prot. D.G.A. n. 19006 del 25.07.2022) con la quale il C.F.V.A. - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio, ha comunicato che "[…] *le variazioni apportate al progetto non sono tali da determinare modifiche sostanziali al parere STIR espresso con nota n. 83634 del 21.11.2021* […]";
- nota prot. n. 35160 del 14.09.2022 (prot. D.G.A. n. 23048 di pari data), allegata al presente verbale, con la quale il Genio civile di Sassari conferma quanto espresso con la precedente nota prot. 27298 del 03.09.2021.

Non sono pervenute al Servizio V.I.A. osservazioni da parte del pubblico.

3. Svolgimento della riunione

L'ing. Siuni inquadra le caratteristiche del procedimento in oggetto e ricorda che, nell'ambito della presente Conferenza di servizi, dovrà essere definito:

- l'esito dell'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale;
- il rilascio, da parte degli enti competenti, dei titoli abilitativi richiesti dalla Proponente che, nel caso specifico, sono:
  - Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
  - Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico.

I lavori della Conferenza prevedono, pertanto, una prima fase di valutazione della compatibilità ambientale con la definizione delle eventuali proposte di condizioni ambientali, cui farà seguito, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase per l'acquisizione delle determinazioni delle Amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi predetti.

Le amministrazioni convocate si esprimono sull'istanza di P.A.U.R. con le modalità di cui all'articolo 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare, l'ing. Siuni rammenta che:

- ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza;
- i pareri resi in sede di conferenza devono essere formulati in termini di "assenso" o "dissenso" (favorevole o non favorevole all'intervento), devono essere adeguatamente motivati, devono indicare le modifiche eventualmente necessarie per ottenere l'assenso e devono indicare se le prescrizioni o condizioni richieste dipendono da una disposizione normativa oppure se sono richieste per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
- sarà considerato acquisito l'assenso, senza condizioni, delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

L'ing. Siuni ricorda comunque che le Direttive prevedono che nell'ambito delle sedute della conferenza di servizi (e in particolare nella presente prima seduta) sia possibile chiedere alla Proponente chiarimenti e precisazioni di natura non sostanziale in merito al progetto, propedeutiche al confronto ed alla sintesi dei conflitti propri della stessa conferenza, nel rispetto dei termini massimi del procedimento. Ricorda altresì che sulla conclusione della Conferenza di servizi, positiva o negativa, si esprime la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente. Infatti, ai sensi dell'art. 1, c. 10 della L.R. n. 2/2021, la Giunta regionale, nell'esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, delibera in ordine alla compatibilità ambientale, e, se positiva, adotta, contestualmente, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi e rilascia il provvedimento autorizzatorio unico ambientale regionale. La deliberazione della Giunta regionale, che costituisce il provvedimento unico regionale in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di V.I.A., ed elenca, altresì, i titoli abilitativi ambientali rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza.

L'ing. Siuni cede quindi la parola all'ing. Barbara Coni per la conseguente esposizione sintetica delle conclusioni dell'istruttoria, condotta dal Servizio V.I.A., relativa alla valutazione degli effetti del progetto sulle principali componenti ambientali, che saranno successivamente definite tenendo anche conto dei pareri e dei contributi di tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza.

3.1 Esito dell'istruttoria di V.I.A.

L'ing. Barbara Coni premette che, come anticipato dall'ing. Siuni, nel corso della conferenza istruttoria del 18.11.2021 era emersa la necessità di chiarimenti e integrazioni, formalizzata con la nota del Servizio V.I.A. prot. D.G.A. n. 30423 del 17.12.2021. In riscontro a tale nota, la Proponente ha scelto di ripresentare l'intera

documentazione progettuale, sostituendo integralmente quella presentata a corredo dell'istanza depositata a luglio 2021.

Al fine di risolvere le criticità evidenziate in sede di conferenza istruttoria, sono state apportate delle modifiche progettuali consistenti nello spostamento dell'aerogeneratore LG01 e nella conseguente modifica del tracciato del cavidotto, della viabilità di accesso ad esso e di quella di collegamento con l'aerogeneratore LG02. Nella nuova configurazione presentata gli aerogeneratori non interessano aree non idonee. Inoltre è stata variata la geometria dell'aerogeneratore adottato, limitatamente al diametro del rotore e all'altezza al mozzo del tubolare, mantenendo però invariata l'altezza massima pari a 150 m.

Rispetto ai contenuti delle integrazioni trasmesse dalla Proponente, rileva che, in linea generale, sono stati forniti i richiesti chiarimenti e approfondimenti; tuttavia da un'analisi di dettaglio dei contenuti delle integrazioni permane la necessità di alcuni ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito a quanto riportato nei vari elaborati allegati. In particolare:

- per quanto riguarda le distanze dai limiti di tanca previste dall'Allegato E alla Delib.G.R. n. 59/90 del 2020, sono stati presentati degli elaborati cartografici nei quali vengono individuate le particelle catastali interessate dal superamento dei suddetti limiti. La Proponente dichiara che "[…] *sono stati acquisiti, tramite scrittura privata, i diritti di opzione ai fini della realizzazione di un impianto eolico, per la quasi totalità delle particelle interessate dall'ubicazione degli aerogeneratori e per una parte di quelle immediatamente confinanti e che rientrano ad una distanza inferiore ai 136 mt. Per queste altre particelle, la società è in contatto con i proprietari per sottoscrivere analoghe scritture private".* Premesso che gli atti trasmessi non sembrano riguardare gli assensi dei confinanti, bensì gli accordi con i proprietari dei lotti interessati dal posizionamento degli aerogeneratori e dei cavidotti e che l'assenso dei proprietari dovrà, comunque, essere acquisito in fase autorizzativa, al fine di inquadrare in maniera più immediata quanto rappresentato nelle tavole e quanto riferito dalla Proponente, (anche in funzione di una successiva verifica del rispetto di tale condizione) si ritiene necessario che il Quadro programmatico dello SIA venga integrato con un quadro riassuntivo, anche in forma tabellare, delle particelle interessate dal superamento dei limiti di cui sopra, specificando per quali è già stato acquisito l'assenso dei proprietari;
- in riferimento alle opere di compensazione paesaggistico-ambientale, nello SIA e nella Relazione Paesaggistica la Proponente riporta genericamente che "*Per le superfici di macchia e le formazioni lineari interessate in maniera temporanea e permanente, ai sensi dell' art. 21 della L.R. 8/2016, vengono previsti interventi di compensazione, rappresentati da rimboschimenti con specie autoctone, da impiantare su terreni non boscati di pari superficie. Gli interventi saranno effettuati nelle aree e con le*

modalità che verranno concordate". Si ritiene necessario che le opere di compensazione vengano definite in maniera più dettagliata. Inoltre, in merito alle aree non boscate destinate al reimpianto delle sopra citate specie autotoctone, non è chiaro se le stesse siano già state individuate all'interno delle tavole allegate al Quadro Ambientale e, precisamente, nelle tavole da 5.8 a 5.14. Nella legenda, infatti, vengono indicate le voci "Interventi di compensazione (Art. 21 LR 8/2016)" e "Interventi di ripristino", che, apparentemente, non sono però inquadrate nelle medesime tavole. Inoltre, viene spesso riportata l'interferenza con formazioni vegetali identificate con "1", la cui descrizione non è però presente nella legenda di nessuna delle tavole citate e, pertanto, non risulta possibile valutare, in maniera completa, gli impatti delle opere in progetto sulla vegetazione;

- in merito all'impatto sulla vegetazione, viene riportato un riepilogo delle superfici interessate distinte per categorie di opere (temporanee e permanenti) ma non vengono riportate informazioni dettagliate per singola piazzola, intervento sulla viabilità, etc. Vista la cartografia presentata è chiaro che il rilievo di dettaglio è stato realizzato ma lo stesso non trova un puntuale riscontro nelle relazioni, necessario al fine di consentire una completa valutazione dell'impatto determinato dalle opere;
- in merito all'impatto acustico, nello Studio previsionale presentato non viene valutato l'impatto legato alla realizzazione di cavidotti, viabilità e sottostazione in quanto ritenuto di modesta entità; conseguentemente non viene verificata la conformità rispetto ai piani di zonizzazione acustica degli altri comuni, la necessità di autorizzazione in deroga e l'individuazione di ulteriori ricettori oltre quelli già individuati nei pressi degli aerogeneratori. In riferimento ai ricettori, la loro individuazione non risulta essere esaustiva in riferimento a quanto richiesto dal Servizio al punto 4.4.4. della nota precedentemente citata. In particolare non sono state presentate le richieste schede complete di rilievi fotografici, dati geografici e catastali e mancano informazioni quali distanza dagli aerogeneratori, destinazione d'uso, utilizzo continuo/discontinuo, diurno/notturno, residenziale (nello studio vengono tutti genericamente individuati come "edifici"). Una dettagliata individuazione dei recettori, oltre che per la valutazione dell'impatto acustico, risulta essere indispensabile anche al fine di valutare il rispetto delle distanze di cui all'Allegato E della Delib.G.R. n. 59/90 del 2020. Le Tavole 9.11 e 9.12 individuano unicamente Nuclei, case sperse e insediamenti specializzati ma non altri recettori che dalle ortofoto risultano interni ai buffer rappresentati.

  Inoltre non è chiaro se i valori misurati di livello residuo siano stati effettivamente riportati a condizioni di vento maggiormente critiche (6 m/s a terra e 9 m/s a 82 m).

Prende la parola il dott. Vincenzo Satta che, in particolare, rileva quanto segue:

- è stata ridotta la dimensione dell'area vasta di studio con esclusione dall'analisi delle aree prima individuate. In sede di Conferenza istruttoria era stato richiesto di includere la ZSC di Capo Testa (cod.: ITB 010007), mentre nella rappresentazione e negli studi appare evidente l'assenza di detta valutazione, richiesta anche per l'avifauna migratoria che ha in quel settore un'importante rotta. Per contro viene citata la presenza di una vasta area IBA che comprende Capo Testa, ma i dati non trovano conforto descrittivo nella relazione. La riduzione delle dimensioni dell'area vasta non viene giustificata e motivata. Anche nello studio faunistico si afferma, senza alcuna indicazione bibliografica, che le rotte degli uccelli in migrazione entrano dall'area di Capo Testa ma non hanno alcun legame con quella in studio. L'elaborazione Top – Down - area vasta, area intermedia, area di dettaglio, area in cui saranno realizzati gli interventi, non riscontra il perché di questa scelta che appare arbitraria, mancando le deduzioni e le relazioni causa – effetto che hanno determinato questa scelta. Queste considerazioni sono necessarie per la modifica delle relazioni spaziali a suo tempo assunte che vedevano coinvolta un'area di maggiori dimensioni;

- lo studio pedologico appare incompleto e insufficiente a caratterizzare i suoli su cui insiste l'opera proposta. Le valutazioni pedologiche appaiono non adeguate; le analisi dei suoli non sembrano corrette sia nella forma che nella sostanza e non viene definita alcuna metodologia o analogo riferimento in tal senso. Per esempio, la tessitura è valutata in maniera grossolana quando si parla di sabbie e la sostanza organica è indicata in modo sbagliato, con valori che non si ritengono congrui. Anche l'individuazione e la rappresentazione dei profili pedologici appare non corretta, in quanto, tra l'altro, non descrivono unità pedologiche e sono collocati ai margini di aree con associazioni di suoli in topo-sequenza. Lo stesso dicasi per la definizione della LCC, che appare non adeguata, comprendendo in un gruppo classi dalla IV alla VII, fondando le valutazioni presenti su delle considerazioni "pedologiche" non adeguate;

- in merito a flora e vegetazione appare incompleto. L'approccio proposto con molteplici livelli determina non poche difficoltà interpretative, e non appare utile alla valutazione dello stato dei luoghi. Il ricorso alle fonti bibliografiche per la descrizione dell'area vasta e dell'area intermedia, che dal punto di vista floristico e vegetazionale presentano la medesima trattazione, in realtà riguarda l'intero territorio regionale. Non appare, quindi, chiara la definizione geografica dell'area vasta e delle sue caratteristiche. La caratterizzazione floristica dell'area vasta riguarda anche un'area intermedia di cui non si capisce il significato, dato atto che gli stessi valori riportati riguardano la provincia di Sassari e l'intero territorio regionale, per il ricorso alle pubblicazioni citate. Seppur presenti non vengono utilizzati i dai relativi alle forme biologiche e corologiche per descrivere l'importanza della flora presente. Si deve dar atto della presenza di Orchidacee, fatto non messo in evidenza. L'analisi della flora per l'area

d'interesse è eseguita per aree ecologiche. Vengono introdotte delle specie non presenti nella flora della Sardegna come Helichrysum italicum, da ricondurre a specie endemica ben rappresentata. Dubbi sono presenti anche su Cistus creticus, segnalato per le aree orientali della Sardegna. Non sono rilevate specie come Genista corsica (nell'ambito della macchia mediterranea). Lo studio della vegetazione non è riportato nella forma corretta (specie guida, specie caratteristiche dell'alleanza, ordine e associazione). L'analisi riporta una descrizione per unità fisiografiche e una fitosociologica. Entrambi sono parziali e non complete. Anche l'inquadramento di dettaglio della vegetazione è di tipo bibliografico, con un approccio formale sinfitosociologico, ma che si limita a definire sintaxa superiori all'associazione. In particolare, l'organizzazione delle tabelle non risponde ai criteri del metodo adottato, quello fitosociologico, ma neanche a quello fisiografico – strutturale della vegetazione;

- In merito allo studio faunistico, elemento chiave per un parco eolico, si ribadisce la criticità legata alla riduzione della dimensione dell'area vasta di studio, che esclude aree di interesse, quali la ZSC di Capo Testa, e non dimostra le affermazioni circa, ad esempio, la questione delle rotte degli uccelli migratori. Il lavoro di censimento non appare sufficiente date le ore indicate, la grandezza delle superficie, e il periodo di svolgimento, e non consente una compiuta valutazione degli impatti derivanti dal parco eolico sulla fauna, ed in particolare sull'avifauna e chirotterofauna. Per esempio, non viene valutata la presenza dei maschi erranti di grifone, con dati comunque presenti in bibliografia, dove almeno il 20% rischia l'impatto con le pale eoliche (si vedano i dati di distribuzione).

  Si rileva anche la questione degli habitat dei muri a secco, habitat di rifugio, in particolare per l'erpetofauna, e quale area di alimentazione per la fauna ed in particolare l'avifauna.

- per quanto riguarda la dismissione delle piazzole di servizio, Il ripristino dei luoghi dovrà avvenire con interventi di rinterro con terreni da coltivo e modellazione secondo l'andamento plano-altimetrico originario dei luoghi. I volumi occupati dalle platee di fondazione e dalle piazzole dovranno essere riempiti in parte con il terreno che forma i rilevati ed in parte con terreno e materiale compatibile con la stratigrafia del sito. Tale materiale costituirà la struttura portante del terreno vegetale da coltivo che sarà distribuito sull'area con lo stesso spessore che aveva originariamente. Sarà indispensabile garantire un idoneo strato di terreno vegetale per riportare i terreni alla loro destinazione agricola originaria (quella attuale). Gli importi inseriti nel computo appaiono eccessivi e vengono introdotte voci inizialmente non previste, quali la concimazione e l'irrigazione, di cui non è chiara l'utilità.

Prosegue la Dott.ssa Carla Ardau rappresentando che:

- nell'elaborato denominato PGUTR (Piano di Gestione e Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo) viene riferito che "*Le quote eccedenti, pari a circa 19.683 mc saranno conferite in discarica autorizzata*". Non

essendo stati riportati risultati preliminari sulla esecuzione della caratterizzazione chimico-fisica delle terre e rocce da scavo che giustifichino la scelta del conferimento in discarica di una quantità significativa di materiale, si raccomanda l'adozione di modalità di gestione tese a evitare/ridurre la produzione di rifiuti e a consentirne il loro utilizzo ex-situ come sottoprodotto, ad esempio per l'esecuzione di altre opere o per interventi di ripristino ambientale. Il conferimento in discarica dovrà rappresentare l'ultima alternativa possibile;

- in merito alla revisione della relazione geologica, si riscontra che la stessa risulta ancora incentrata sulla sola valutazione dell'idoneità del sito ad ospitare i sette aerogeneratori, mentre nessun approfondimento viene fatto circa le opere in progetto nel loro complesso (aree di cantiere, viabilità, cavidotto, sottostazione). Conseguentemente, anche l'analisi dei potenziali impatti in fase di cantiere, relativi all'ambiente idrico, fornisce un quadro non del tutto esaustivo, che deve essere integrato tenendo conto anche delle informazioni reperite all'interno dello studio di compatibilità idraulica (es. in relazione alle previste 5 opere di attraversamento di corsi d'acqua), nonché con l'analisi degli eventuali potenziali impatti derivanti dalla costruzione della sottostazione.

L'ing. Siuni riferisce le osservazioni del consulente finanziario in merito all'Analisi Costi Benefici. In particolare evidenzia che non sono stati definiti i proventi lordi complessivi, attualizzati, per l'intera vita utile dell'impianto, e non sono state, pertanto, quantificate le somme da destinare alla realizzazione di interventi compensativi (secondo quanto stimato dal consulente tali somme, calcolate a partire dai dati riportati dalla Proponente nell'ACB, ammonterebbero a circa 2,320 milioni di euro). Si ritiene, quindi, necessario che vengano definite e quantificate, in maniera quanto più dettagliata possibile, le opere di compensazione, possibilmente in accordo con le amministrazioni locali.

Terminata la sintetica rappresentazione dell'istruttoria del Servizio V.I.A., l'ing. Siuni cede la parola ai rappresentanti degli Enti partecipanti che, relativamente alla compatibilità ambientale dell'intervento, si esprimono come segue

La dott.ssa Simona Canu dell'A.R.P.A.S. - Dipartimento di Sassari, a seguito dell'analisi della documentazione pervenuta, esprime le seguenti osservazioni, contenute anche nel parere trasmesso successivamente con nota prot. n. 31711 del 16.09.2022 (prot. D.G.A. n. 23386 di pari data), allegato al presente verbale:

1. Progetto di Monitoraggio Ambientale

Per quanto riguarda la componente Atmosfera e Clima (qualità dell'aria), il proponente prevede nel PMA alcune misure di mitigazione che non costituiscono un monitoraggio effettivo di parametri relativi alla matrice

Aria. Si conferma che tali misure siano sufficienti e non sia necessaria l'esecuzione del monitoraggio della componente.

In merito alla componente Ambiente idrico sono state previste una serie di misure di mitigazione condivisibili e si ritiene che tali misure siano sufficienti e non sia necessario il monitoraggio dei corpi idrici superficiali.

Riguardo la componente Suolo si ribadisce la necessità che il Proponente predisponga il monitoraggio di tale matrice nelle aree di cantiere non impermeabilizzate, laddove sia prevista la sosta di mezzi meccanici o il deposito anche temporaneo di rifiuti o comunque qualunque elemento potenzialmente in grado di rilasciare inquinanti. Pertanto è opportuno che il PMA sia integrato con l'indicazione delle ubicazioni, metodologie e fasi del monitoraggio su questa componente. La caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da effettuare sulla base di quanto previsto dal DPR 120/2017, esula dal monitoraggio previsto per valutare gli impatti ambientali che possono manifestarsi durante l'esecuzione delle opere, e costituisce adempimento a sé stante con diversa finalità.

Riguardo il monitoraggio della componente Ecosistemi e biodiversità, si prende atto di quanto proposto per la vegetazione e la flora. Per quanto riguarda le metodologie e le ubicazioni di monitoraggio si rimanda alle eventuali indicazioni del competente servizio dell'Assessorato della Difesa all'Ambiente. In generale si condivide la scelta di eseguire i monitoraggi nelle aree scelte per i rilievi florovegetazionali che comprendono i settori adiacenti o limitrofi alle aree di cantiere. I rilievi eseguiti nella fase progettuale, potranno essere utilizzati come monitoraggio *Ante operam*, previa valutazione positiva del competente servizio dell'Assessorato della Difesa all'Ambiente, a meno che non sia trascorso un periodo eccessivamente lungo rispetto all'avvio dei lavori.

In merito alla componente Fauna, si prevede il monitoraggio dei meso-macromammiferi, dell'avifauna e chirotterofauna. Si prende atto di quanto proposto e si rimanda la valutazione delle metodologie e delle ubicazioni del monitoraggio alle indicazioni del competente servizio dell'Assessorato della Difesa all'Ambiente.

Per quanto riguarda la componente Paesaggio il proponente prevede nel PMA alcune misure di mitigazione che non costituiscono un monitoraggio effettivo. Si rimanda a quanto vorrà esprimere l'ente competente per tale tematica.

Per quanto concerne la componente Rumore si rimanda al documento di osservazioni del Servizio Agenti Fisici di questa Agenzia.

Il documento presentato dovrebbe essere rielaborato tenendo conto delle suddette indicazioni, in modo da pervenire ad un PMA che garantisca un elevato livello di monitoraggio delle componenti ambientali interferite. Questo Dipartimento è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

2. Gestione delle terre e rocce da scavo

Il proponente presenta un Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 24 DPR 120/2017) che manifesta alcune criticità.

La stima preliminare delle distinte operazioni di scavo prevede un'escavazione totale in banco di circa 34.649,04 m^3, necessarie per l'approntamento dell'intero campo eolico:

a) il 61,5 % circa (21.296 m^3) per la posa del cavidotto;

b) il 18,5% circa (6.339 m^3) per la realizzazione delle nuove piste;

c) il restante 20% circa (6.953 m^3) per la posa degli aereogeneratori (piazzole e accessi).

Di tali volumi risulta un esubero di 19.683 m^3 che il proponente intende conferire in discarica. Tale scelta non è giustificata dagli esiti della caratterizzazione ambientale, che peraltro non è stata ancora eseguita, e produce un impatto ambientale che deve essere evitato attraverso la gestione dei volumi in esubero come sottoprodotti.

Pertanto, prima della conclusione della procedura di VIA dovrà essere elaborato il Piano di utilizzo ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017 e dovrà essere eseguita la caratterizzazione ambientale prevista dalla stessa normativa. Si raccomanda l'adozione di modalità di gestione delle terre e rocce tese a evitare/ridurre al minimo la produzione di rifiuti e a consentirne il loro utilizzo ex-situ come sottoprodotto, ad esempio per l'esecuzione di altre opere o per interventi di ripristino ambientale. Il conferimento in discarica dovrà rappresentare l'ultima alternativa possibile, giustificata dagli esiti della caratterizzazione ambientale.

Per quanto riguarda la stima totale dei volumi di terre e rocce prodotte nell'ambito degli interventi in oggetto, non è chiaro se tale stima abbia tenuto conto degli interventi sulla viabilità esistente extra cantiere, ossia quelli previsti nelle principali arterie stradali che collegano il Comune di Luogosanto con il porto di Olbia e descritti sommariamente nel documento "SIA QPE R12 - Report Viabilità di Accesso al Sito". A tal proposito si ritiene opportuno inserire i volumi di terre e rocce movimentati nell'ambito dell'adeguamenti sopracitati, nel computo del volume totale di terre e rocce da scavo prodotto.

3. Trasporto in sito dei componenti degli aerogeneratori

Il proponente produce il documento "SIA QPE R12 - Report Viabilità di Accesso al Sito" in cui identifica il percorso stradale per il trasporto delle componenti degli aerogeneratori nei siti di installazione e descrive

sommariamente gli interventi da effettuare per permettere il transito dei mezzi speciali. Si ritiene che tale analisi debba essere maggiormente approfondita soprattutto per quanto riguarda gli interventi che prevedono eventuali sbancamenti e movimentazione di terre e rocce da scavo. Sarebbe inoltre opportuno verificare la reale fattibilità di tali interventi con gli Enti competenti nella gestione di tale viabilità. Inoltre nel documento si dichiara che la strada proposta non tiene conto dei limiti di peso e/o dell'esame della capacità di carico dei ponti lungo il percorso. Anche in questo caso si ritiene utile fornire informazioni più dettagliate anche su questo aspetto, che potrebbe comunque comportare ulteriori criticità nella scelta della viabilità effettuata allo stato attuale.

4. Interferenza con Siti contaminati

Con il precedente documento di osservazioni di novembre 2021, questo Dipartimento segnalava la possibile interferenza dei lavori di realizzazione del cavidotto interrato di collegamento alla stazione MT con il sito contaminato dell'ex discarica RSU "Sarra Culichena" in loc. "La Itazzone" nel Comune di Santa Teresa Gallura.

In riscontro a tale segnalazione, il proponente, nel documento (Documento Esplicativo degli Elaborati Progettuali Prodotti) precisa che, in fase esecutiva, nel caso emergessero interferenze del cavidotto interrato in prossimità all'area segnalata della ex discarica RSU […] saranno attuate tutte le azioni necessarie per la costruzione in sicurezza dell'opera e che la stessa non interferisca o impedica un eventuale Progetto di Bonifica (PdB) o la (Messa In Sicurezza Permanente) MISP dell'area […].

A tal proposito si segnala che è attualmente in corso la Conferenza dei Servizi, indetta dal comune di Santa Teresa di Gallura, finalizzata all'ottenimento dei pareri e/o nulla osta, relativamente all'intervento di Caratterizzazione e riqualificazione ambientale della discarica in oggetto.

Si raccomanda, pertanto, che il proponente, a margine dell'avvio dei lavori, si interfacci direttamente con l'amministrazione competente e verifichi lo stato delle operazioni in corso al fine di poter condurre le lavorazioni in programma senza che vi siano interferenze.

Si raccomanda, inoltre, che venga posta particolare attenzione alla gestione delle terre e rocce asportate dai tratti di cavidotto adiacenti la discarica. Infatti, seppur la medesima si trovi ragionevolmente a valle idrologica rispetto al tracciato del cavidotto, non è possibile escludere la presenza di fenomeni di contaminazione anche in corrispondenza del solido stradale e delle sue immediate pertinenze. Qualora tale ipotesi dovesse verificarsi, il proponente dovrà darne immediata comunicazione a questo Dipartimento ed agli altri enti competenti.

5. Interventi di mitigazione e compensazione

Nello SIA si fa riferimento a misure di compensazione solo per la rimozione del bosco, tuttavia non è presente una descrizione degli interventi che si intende proporre e la loro esatta ubicazione. In ogni caso non sono stati previsti ulteriori interventi compensativi. Si ritiene che a valle delle analisi degli impatti, ed espletata l'individuazione di tutte le misure di mitigazione atte a minimizzare gli impatti negativi, sia opportuno definire quali misure possano essere intraprese al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente interessato, compensando gli impatti residui. Considerando che gli interventi produrranno un consumo di suolo pari a circa 13.025 m^2 che equivale alla superficie occupata dalle opere definitive (piazzole, aerogeneratori e nuove strade), si ritiene che debbano essere previste adeguate misure compensative.

Prosegue Andrea Aramo dell'A.R.P.A.S. - Direzione tecnico scientifica, che esprime le seguenti osservazioni in merito alla componente rumore, contenute anche nel parere trasmesso successivamente con nota prot. n. 32073 del 20.09.2021 (prot. D.G.A. n. 23621 di pari data), allegato al presente verbale:

- non è stato dato riscontro alle precedenti osservazioni relative all'impatto acustico atteso nella fase di esercizio e produzione. Considerato infatti che la valutazione previsionale è stata condotta riferendosi sia al livello di potenza sonora globale che ai livelli parziali alle 8 (otto) frequenze fondamentali, i dati relativi a questi ultimi rilievi non sono stati forniti;
- per quanto riguarda l'individuazione dei ricettori, pur essendo stati riportati integralmente su mappe e ortofoto, non è esplicitato se detti ricettori siano destinati ad uso abitativo, conduzione dei fondi e/o altro. Si ritiene inoltre che gli stessi vadano censiti per destinazione d'uso e catastale, al fine di focalizzare ed indirizzare lo studio verso l'edificato realmente utilizzato in maniera continuativa o parziale;
- poiché il cavidotto si sviluppa per buona parte sulla viabilità esistente coinvolgendo i comuni confinanti e raggiungendo la C.P. di Santa Teresa di Gallura è stato chiesto di effettuare il censimento dei ricettori che potenzialmente saranno interferiti acusticamente dalla realizzazione dello stesso con le medesime modalità sopra indicate;
- in merito alla valutazione previsionale dell'impatto acustico del cantiere, in accoglimento delle nostre precedenti richieste, per quantificare l'incidenza acustica del cantiere si è fatto ricorso alle schede tecniche del CPT Torino, per quantificare il rumore atteso sono state introdotte le percentuali di utilizzo delle macchine valutando l'incidenza acustica delle stesse nell'arco delle 8 (otto) ore lavorative e successivamente diluite su tutto il TR diurno, la realizzazione del cavidotto, invece, è stata considerata come ininfluente ai fini acustici.

  Per quanto riguarda le schede tecniche CPT evidenzia che queste sono state prodotte per la prevenzione degli infortuni nell'ambiente di lavoro, pertanto la metodologia di rilievo è volta a valutare la

rumorosità percepita dall'operatore. Da tali schede risulta, inoltre, che per le varie macchine operatrici che presumibilmente saranno impiegate sono presenti più livelli di potenza sonora, variabili in funzione della marca e del modello delle macchine, e pertanto la scelta di un certo livello di potenza potrebbe portare a sottostimare gli impatti.

Le percentuali di utilizzo delle macchine sono riferite alle modalità applicative dell'esposizione al rumore previste nel D.Lgs. 81/2008 per valutare la dose dei lavoratori coinvolti nelle lavorazioni, mentre per la diluizione nel TR di riferimento non trova riscontro nella norma tecnica di settore.

Per quanto riguarda le affermazioni relative all'impatto acustico derivante dalla posa del cavidotto non sono stati forniti elementi tali da escludere l'insussistenza del fenomeno acustico;

- dal piano di utilizzo terre e rocce da scavo risultano circa 19.683 m^3 di materiale in esubero da conferire in discarica autorizzata e pertanto, considerando che un veicolo adibito al trasporto terra ha una capacità media di circa 18 m^3 , per la realizzazione di tale opera sarebbero necessari circa 2.000 transiti A/R. Si ritiene doveroso pertanto richiedere che vengano individuati i siti di conferimento ed i tracciati preferenziali di collegamento al fine di valutare la presenza di eventuali ricettori e l'incidenza acustica del traffico indotto. Si sottolinea inoltre che, come evidenziato nel corso della Conferenza dei Servizi, nel caso in cui il piano di utilizzo TRS dovesse essere orientato a reimpiegare la risorsa in loco, la valutazione di impatto acustico dovrà necessariamente essere integrata per tenere conto delle ulteriori lavorazioni e dei relativi macchinari.

  Poiché, come si evince dal Documento PMA, la Società Proponente ha sviluppato fino ad oggi Parchi Eolici per un totale 1.035 MW costituiti da 1.171 turbine eoliche, si ritiene che la stessa detenga la documentazione derivante dai monitoraggi dei cantieri già realizzati e quindi, attingendo i dati dai precedenti monitoraggi e depurando gli stessi dalla rumorosità residua, tipica dei luoghi in cui sono stati effettuati i rilievi, potrebbe essere in grado di disporre i dati di emissione sonora tali da consentire la valutazione dell'impatto acustico del cantiere e, qualora ne sorgesse la necessità, dimensionare correttamente le opere di mitigazione.

Il Dott. Fabrizio Porcu, del Comune di Aglientu rammenta che in sede di conferenza istruttoria sono state evidenziati degli elementi di progetto ritenuti critici e per i quali sono stati richiesti approfondimenti progettuali e che, a seguito della richiesta di integrazioni documentale, il Proponente ha presentato gli elaborati indicati all'allegato documento esplicativo degli elaborati progettuali prodotti.

Il dott. Porcu prosegue evidenziando che il Comune di Aglientu è dotato di piano urbanistico comunale (PUC) adeguato al piano paesaggistico regionale (PPR) e al piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 20/01/2021. Essendo adeguato al PPR, il PUC,

ai sensi dell'articolo 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, conferisce contenuti paesaggistici alla pianificazione urbanistica. Pertanto, l'istruttoria sotto il profilo della compatibilità urbanistica dell'intervento proposto è effettuata tenendo conto degli elementi e della disciplina paesaggistica contenuta nel PUC.

Come già indicato in sede di conferenza di servizi istruttoria, dalla verifica della documentazione presentata è emerso che alcuni aerogeneratori, benché situati all'esterno del territorio comunale, risultano ubicati in prossimità di beni paesaggistici inseriti nel repertorio dei beni del PPR e disciplinati nel PUC, a seguito di copianificazione tra Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Aglientu. In particolare, gli aerogeneratori LG01, LG02 ed LG04 sono situati a circa 550 m dal confine comunale e in prossimità dei beni denominati "Stazzo Agliuledda" (cod. BUARS 4728), "Stazzo Cariata" (cod. BURAS 4729) e "Stazzo Ciabaldinu" (cod. BURAS 4730), coì come l'aerogeneratore LG03 ubicato a circa 180 m dal confine comunale. L'aerogeneratore LG05 è ubicato a circa 350 m dal confine comunale e in prossimità del bene denominato "Stazzo Bugnoni" (cod. BUARS 4752). L'aerogeneratore LG07 è ubicato in prossimità del bene denominato "Stazzo Nieddu" (cod. BUARS 4757), "Stazzo Pinnetta Bruscjata" (cod. BUARS 4758) e "Stazzo La Macciona" (cod. BUARS 4800).

L'impianto interessa l'ambito di paesaggio locale definitivo dal PUC come APL 13 "Cuoni". Ai sensi dell'articolo 107 del PPR, il PUC individua le caratteristiche ambientali, storico-culturali e insediative, le vocazioni preminenti e le progettualità dell'ambito, descrivendone le criticità, i valori e gli obiettivi specifici. Gli ambiti di paesaggio locale, così come per gli ambiti di paesaggio del PPR, sono definiti in relazione alla tipologia, rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, attraverso un processo di analisi del contesto paesaggistico in cui convergono fattori strutturali, naturali e antropici, e nei quali sono identificati i beni paesaggistici individuali o d'insieme. Per l'ambito in oggetto il PUC individua i seguenti valori che caratterizzano l'ambito di paesaggio locale: presenza di specificità ambientali che includono risorse ambientali e di valori di patrimonio storicoculturale tipico come il sistema di stazzi. Le azioni previste dal PUC sono mirate al mantenimento e alla valorizzazione dei valori caratteristici degli ambiti. Infatti gli obiettivi specifici dell'ambito prevedono la promozione e la valorizzazione dei corridoi ecologici e l'incentivazione del riuso del patrimonio insediativo rurale.

Il PUC infatti ha identificato gli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio (le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali), dai quali è emerso un quadro generale dell'intervento ubicato in prossimità di un paesaggio contrassegnato da specifici valori meritevoli di tutela e valorizzazione, per i quali la pianificazione comunale ha identificato obiettivi e azioni mirate.

Il dott. Porcu rileva che gli studi elaborati dalla Proponente in merito alle relazioni visuali evidenziano per alcuni beni paesaggistici l'interferenza sulla percezione del contesto, tali da compromettere il carattere identitario e unico del paesaggio, oggetto peraltro di tutela da parte del decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 29 ottobre 1964 «per la materia granitica con cui è formata la sua orografia, estremamente varia, scolpita dall'erosione di innumerevoli millenni di vento cha ha operato su forme già di per se fantastiche, per la flora quanto mai caratteristica che aggiunge bellezza a tutto il territorio di tipico aspetto e fra i migliori della magnifica Gallura […] costituisce una sequenza di quadri naturali di alto valore paesistico». A titolo esemplificativo, si evidenzia la compromissione della relazione percettiva centro abitato sull'emergenza rocciosa di alto valore paesaggistico di monte Tuvu, relazione dalla connotazione fortemente identitaria del contesto paesaggistico aglientese. Inoltre, le analisi effettuate sul bene paesaggistico denominato "Chiesa San Pancrazio" (cod. BURAS 558) sono limitate ai coni visuali in prossimità della chiesa e non prendono in considerazione il perimetro esterno anche esso oggetto di tutela da parte del PUC. Difatti il PUC tutela e disciplina il bene paesaggistico attraverso l'identificazione di due perimetri: un primo perimetro di norma coincidente con il bene stesso e un secondo perimetro individuato attraverso la morfologia del terreno e ancorato a elementi quali altimetria, sentieri, etc., tenendo conto dei rapporti visivi tra bene e contesto. Il secondo perimetro è pertanto parte integrante del bene paesaggistico e deve essere considerato ai fini della valutazione delle interferenze delle nuove opere in progetto. Per di più, l'analisi effettuata sui beni paesaggistici denominati "Stazzo Cuncaccia" (cod. BUARS 4714) e "Stazzo Macciona" (cod. BURAS 4800) evidenziano un importante impatto dell'impianto sulle relazioni visuali di questi beni, in considerazione della sua rilevante visibilità nonostante la distanza intercorrente. Dalla documentazione infine non risultano analizzati gli impatti sui beni "Stazzo Agliuledda" (cod. BUARS 4728), "Stazzo Cariata" (cod. BURAS 4729) e "Stazzo Ciabaldinu" (cod. BURAS 4730), "Stazzo Bugnoni" (cod. BUARS 4752), "Stazzo Nieddu" (cod. BUARS 4757), "Stazzo Pinnetta Bruscjata" (cod. BUARS 4758), beni situati in prossimità degli aerogeneratori e pertanto l'analisi è necessaria al fine di consentire una compiuta valutazione.

Pertanto, fermo restando l'evidenza delle criticità emerse precedentemente, al fine di permettere un compiuta valutazione dei possibili impatti generati dalla realizzazione dell'intervento sul territorio comunale, ritiene che l'analisi sui beni paesaggistici debba essere estesa a tutti i beni ricadenti all'interno dell'area vasta di indagine e deve ricomprendere anche il secondo perimetro del bene. Inoltre, deve essere effettuata una analisi dettagliata dei possibili impatti sull'ambito di paesaggio locale, attraverso lo studio delle ricadute dell'intervento rispetto agli obiettivi specifici individuati dal PUC e in relazione ai valori che caratterizzano l'ambito, con particolare riferimento alle componenti di paesaggio, alla copertura vegetale, alle attività previste e alle strategie di sviluppo.

Agostino Pirredda, Sindaco del Comune di Luogosanto, esprime il proprio parere favorevole al progetto, nel rispetto di tutte le linee guida ambientali. Condivide le osservazioni espresse, comprese le criticità evidenziate dal dirigente del Comune di Aglientu. È consapevole che l'impianto eolico ha un impatto visivo alto, ma rileva che per poter rispettare gli obiettivi di transizione energetica è necessario accettare alcuni compromessi e, ritenendo che l'impianto è compatibile con il territorio, ribadisce che l'amministrazione sposa la proposta della Società proponente. Dalla conoscenza del territorio, i luoghi interessati sono a destinazione agricola e, quindi, compatibili con l'impianto proposto. Inoltre, Il progetto è rispettoso delle viabilità comunali.

In merito alle opere di compensazione riferisce che il Comune ha avuto contatti con la Società e ne condivide le proposte. Ovviamente le stesse dovranno essere definite in riferimento a quanto precedentemente rappresentato dall'ing. Siuni.

Il dott. Leonardo Lutzoni, del Comune di Santa Teresa di Gallura, al fine di poter svolgere compiutamente le valutazioni di propria competenza relativamente alle opere ricadenti nel Comune di Santa Teresa Gallura, rileva la necessità di acquisire gli approfondimenti di seguito specificati:

- considerato che le opere previste in progetto ricadono all'interno del P.U.C. vigente in sottozona E2* avente destinazione d'uso agricola, si dovrà indicare quali norme tecniche di attuazione consentano la realizzazione dell'intervento proposto dimostrando perciò la fattibilità dello stesso, attestando la conformità del progetto con le specifiche prescrizioni d'uso del terreno;
- apposite tavole di valutazione paesaggistica di contesto ed in particolare simulazioni dalla strada provinciale SP 90 e dalla strada Li Cumandanti – Saltara;
- calcolo dei volumi relativi alle costruzioni fuori terra (cabine, locali tecnici, etc.) con dimostrazione grafica ed analitica, redatto, secondo i disposti della Circolare dell'Assessorato Degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, 20 Marzo 1978 n. 2 A, lett. e. Si dovrà, altresì, dimostrare la fattibilità degli stessi sulla base di quanto previsto dalle N.T.A. del P.U.C. vigente per la zona di riferimento;
- planimetria catastale in scala adeguata con la sovrapposizione di tutte le opere previste in progetto;
- indicazione della proprietà e disponibilità dell'area interessata dall'intervento.

Il dott. Mascia della IVPC riferisce che la Società prende atto dei contenuti della riunione e attende la formalizzazione delle richieste di chiarimenti. Per quanto riguarda l'aspetto degli accordi con le amministrazioni in merito alle opere di compensazione, comunica che sono in corso delle interlocuzioni e che si sta lavorando per la formalizzazione degli stessi accordi, con le amministrazioni pubbliche e anche con i proprietari dei terreni interessati, da depositare poi agli atti della conferenza.

L'ing Siuni, preso atto di quanto emerso durante la fase istruttoria e nell'ambito della presente seduta della Conferenza di servizi, tenuto conto del contenuto dei contributi e dei pareri delle Amministrazioni e degli Enti partecipanti, considerata anche la predetta assenza dei rappresentanti del Ministero della Cultura e del Ministero della transizione ecologica, del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est, oltre che del Servizio territoriale ispettorato ripartimentale e del CFVA di Tempio (di cui si prende comunque atto del parere rilasciato in sede istruttoria), della richiesta di ulteriori chiarimenti e precisazioni formulata da alcuni Enti, comunica di ritenere necessario, ai fini della definizione della istruttoria sulla compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto, aggiornare i lavori della presente Conferenza ad una successiva seduta che sarà convocata con separata nota a cura del Servizio V.I.A., una volta ricevuti i chiarimenti e le precisazioni richiesti al Proponente, come sopra rappresentato.

3.2 Titoli autorizzativi

L'ing. Siuni richiama l'elenco dei titoli abilitativi richiesti dal Proponente in sede di istanza, ai sensi della L.R. n. 2/2021, e rileva nuovamente l'assenza degli Enti competenti al loro rilascio.

4. Conclusioni

L'ing. Siuni comunica pertanto che:

- alla luce della discussione svolta;
- vista la posizione circa la compatibilità ambientale del progetto formata nel corso dell'istruttoria e non ancora completamente definita in questa sede;
- preso atto dell'assenza dei Soggetti competenti al rilascio dei titoli autorizzativi richiesti dalla Proponente;
- per quanto sopra premesso ed esposto,

LA CONFERENZA DI SERVIZI

esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna,

DECIDE

1) di chiedere alla Proponente di voler trasmettere, ai sensi dell'art. 8, c. 12 delle Direttive, i chiarimenti e le precisazioni sopra formulati da parte dei diversi Enti, relativamente alla procedura di V.I.A.;
2) di aggiornare i propri lavori ad una seconda seduta che sarà convocata con separata nota a cura del Servizio VIA, una volta pervenuta la documentazione di cui al punto precedente, al fine di consentire la definizione dell'istruttoria sulla compatibilità ambientale e l'eventuale rilascio dei titoli abilitativi richiesti dalla Proponente.

Non essendovi null'altro da discutere, l'ing. Siuni, data sintetica lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 12:30 e dispone la trasmissione del presente verbale a tutti i rappresentanti degli Enti e della Proponente che hanno presenziato ai lavori della Conferenza, per l'accettazione del medesimo in forma digitale.

Cagliari, 15.09.2022

Il Presidente

Daniele Siuni

I partecipanti:

Simona Canu

Andrea Aramo

Fabrizio Porcu

Agostino Piredda

Leonardo Lutzoni

Antonio Mascia

Allegato a: RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 23386 del 16/09/2022

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Sassari e Gallura

ARPAS
Protocollo Partenza N. 31711/2021 del 16-09-2022
Allegato 1 - Class. I.I - Copia del Documento Firmato Digitalmente

Procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico Regionale in materia Ambientale (P.A.U.R.), relativo al progetto "Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura.

Proponente: IVPC Power 8 S.p.A.

N. Reg. 4/I/21.

Osservazioni sulle integrazioni documentali

Settembre 2021

ARPAS
Protocollo Partenza N. 31711/2022 del 16-09-2022
Allegato 1 - Class. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Indice

PREMESSA		3
1.	INFORMAZIONI GENERALI	3
2.	INFORMAZIONI TECNICHE	4
3.	OSSERVAZIONI	4
3.1.	Progetto di Monitoraggio Ambientale	4
3.2.	Gestione delle terre e rocce da scavo	6
3.3.	Trasporto in sito dei componenti degli aerogeneratori	6
3.4.	Interferenza con Siti contaminati	7
3.5.	Interventi di mitigazione e compensazione	7
4.	CONCLUSIONI	8

ARPAS
Protocollo Partenza N. 31711/2022 del 16-09-2022
Allegato 1 - Class. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PREMESSA

Il documento riporta le osservazioni del Dipartimento di Sassari e Gallura dell'ARPA Sardegna, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 11/75 del 24/03/2021, in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), all'interno del Provvedimento Unico Regionale in materia Ambientale (P.A.U.R.), relativa al progetto "Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura. Proponente: IVPC Power 8 S.p.A.

Il presente documento di osservazioni è reso quale valutazione tecnica per gli aspetti ambientali di competenza dello scrivente, riferita al procedimento nel quale si inserisce, in concorso con altri pareri resi dagli altri soggetti coinvolti e in tale ottica non riveste alcun carattere vincolante per l'amministrazione chiamata all'emissione del titolo abilitativo o dell'atto finale.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di intervento	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 60 kW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'allegato b, o con potenza maggiore di 1 MW (art. 5 comma 23, L.R.L. 2009 n. 3), e inferiore o uguale a 30 MW
Proponente intervento:	IVPC Power 8 S.p.A
Comune:	Luogosanto
Provincia:	Provincia di Sassari
Attività:	Impianto eolico

Con nota RAS A00 05-01-00 Prot. Uscita 20892 del 11/08/2022 (prot. ARPAS n. 27582 del 11/08/2022) il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Direzione generale dell'Ambiente della RAS comunica l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa prodotta dal proponente, che in data 15/19/2022 è convocata la Conferenza decisoria sul procedimento in oggetto, e chiede agli Enti in indirizzo di voler comunicare eventuali osservazioni/pareri allo stesso Servizio VIA.

Questo Dipartimento si esprime per gli aspetti di propria competenza sulla base della documentazione tecnica pubblicata nel portale della Regione Sardegna al seguente link: *https://portal.sardegnasira.it/web/sardegnaambiente/-/realizzazione-di-un-impianto-eolico-di-potenza-pari-a-29-4-mw-nel-comune-di-luogosanto-con-sottostazione-elettrica-nel-comune-di-santa-teresa-di-gal-1*

ARPAS
Protocollo Partenza N. 31711/2022 del 16-09-2022
Allegato 1 - Class. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

2. INFORMAZIONI TECNICHE

Il progetto di cui trattasi riguarda la realizzazione di un Parco Eolico ubicato nel Comune di Luogosanto nella provincia di Sassari. In particolare, è prevista l'installazione di n. 7 aerogeneratori, aventi potenza nominale di 4.2 MW, per una potenza complessiva di 29.40 MW, con altezza al mozzo pari a 82 m e altezza massima 150 m. Il rotore è costituito da tre pale e da un mozzo. Le pale sono controllate dal sistema di ottimizzazione basato sul posizionamento 136 delle stesse in funzione delle varie condizioni del vento. Il diametro del rotore è pari a 136 m.

Le principali opere di progetto saranno le seguenti:

- Messa in opera di n. 7 aerogeneratori con le caratteristiche sopra dettagliate, con relative strutture di fondazione, previste di tipologia indiretta, a platea su pali;
- Posa in opera di cavidotti interrati in MT, adeguati agli aerogeneratori di progetto, che seguiranno per la maggior parte della loro lunghezza il tracciato di assi viari esistenti. Lo sviluppo lineare complessivo della rete è previsto pari a 30 km circa;
- Connessione diretta alla Rete di Trasmissione Nazionale dell'Impianto di Progetto, senza linea interposta, in antenna su nuovo stallo di linea AT in Cabina Primaria S. Teresa, con ingresso in cavo interrato.
- Realizzazione ed adeguamento in profilo e sezione della rete viaria interna di accesso alle piazzole degli aerogeneratori. Lo sviluppo complessivo della rete viaria di accesso è stimato in 1,5 km circa.
- Attività di scavo e movimento terra propedeutiche e funzionali all'installazione delle componenti di cui ai punti precedenti.

3. OSSERVAZIONI

Dall'analisi della documentazione prodotta si osserva quanto segue.

3.1. Progetto di Monitoraggio Ambientale

Il Proponente prevede il monitoraggio delle seguenti componenti ambientali:

Atmosfera e Clima (qualità dell'aria);

- Ambiente idrico (acque sotterranee e acque superficiali);

- Suolo e sottosuolo (qualità dei suoli, geomorfologia);

- Paesaggio e beni culturali.

- Ecosistemi e biodiversità (componente vegetazione, fauna);

- Rumore

ARPAS
Protocollo Partenza N. 31711/2022 del 16-09-2022
Allegato 1 - Class. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Per quanto riguarda la componente Atmosfera e Clima (qualità dell'aria), il proponente prevede nel PMA alcune misure di mitigazione che non costituiscono un monitoraggio effettivo di parametri relativi alla matrice Aria. Si conferma che tali misure siano sufficienti e non sia necessaria l'esecuzione del monitoraggio della componente.

In merito alla componente Ambiente idrico sono state previste una serie di misure di mitigazione condivisibili e si ritiene che tali misure siano sufficienti e non sia necessario il monitoraggio dei corpi idrici superficiali.

Riguardo la componente Suolo si ribadisce la necessità che il Proponente predisponga il monitoraggio di tale matrice nelle aree di cantiere non impermeabilizzate, laddove sia prevista la sosta di mezzi meccanici o il deposito anche temporaneo di rifiuti o comunque qualunque elemento potenzialmente in grado di rilasciare inquinanti. Pertanto è opportuno che il PMA sia integrato con l'indicazione delle ubicazioni, metodologie e fasi del monitoraggio su questa componente. La caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da effettuare sulla base di quanto previsto dal DPR 120/2017, esula dal monitoraggio previsto per valutare gli impatti ambientali che possono manifestarsi durante l'esecuzione delle opere, e costituisce adempimento a sé stante con diversa finalità.

Riguardo il monitoraggio della componente Ecosistemi e biodiversità, si prende atto di quanto proposto per la vegetazione e la flora. Per quanto riguarda le metodologie e le ubicazioni di monitoraggio si rimanda alle eventuali indicazioni del competente servizio dell'Assessorato della Difesa all'Ambiente. In generale si condivide la scelta di eseguire i monitoraggi nelle aree scelte per i rilievi floro-vegetazionali che comprendono i settori adiacenti o limitrofi alle aree di cantiere. I rilievi eseguiti nella fase progettuale, potranno essere utilizzati come monitoraggio Ante operam, previa valutazione positiva del competente servizio dell'Assessorato della Difesa all'Ambiente, a meno che non sia trascorso un periodo eccessivamente lungo rispetto all'avvio dei lavori

In merito alla componente Fauna, si prevede il monitoraggio dei meso-macromammiferi, dell'avifauna e chirotterofauna. Si prende atto di quanto proposto e si rimanda la valutazione delle metodologie e delle ubicazioni del monitoraggio alle indicazioni del competente servizio dell'Assessorato della Difesa all'Ambiente

Per quanto riguarda la componente Paesaggio il proponente prevede nel PMA alcune misure di mitigazione che non costituiscono un monitoraggio effettivo. Si rimanda a quanto vorrà esprimere l'ente competente per tale tematica.

Per quanto concerne la componente Rumore si rimanda al documento di osservazioni del Servizio Agenti Fisici di questa Agenzia.

Il documento presentato dovrebbe essere rielaborato tenendo conto delle suddette indicazioni, in modo da pervenire ad un PMA che garantisca un elevato livello di monitoraggio delle componenti ambientali interferite. Questo Dipartimento è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

ARPAS
Protocollo Partenza N. 31711/2022 del 16-09-2022
Allegato 1 - Class. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3.2. Gestione delle terre e rocce da scavo

Il proponente presenta un *Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti* (art. 24 DPR 120/2017) che manifesta alcune criticità:

La stima preliminare delle distinte operazioni di scavo prevede un'escavazione totale in banco di circa 34.649,04 m^3, necessarie per l'approntamento dell'intero campo eolico:

a) il 61,5 % circa (21.296 mc) per la posa del cavidotto;

b) il 18,5% circa (mc 6.339) per la realizzazione delle nuove piste;

c) il restante 20% circa (mc 6.953) per la posa degli aereogeneratori (piazzole e accessi).

Di tali volumi risulta un esubero di 19.683 m^3 che il proponente intende conferire in discarica. Tale scelta non è giustificata dagli esiti della caratterizzazione ambientale, che peraltro non è stata ancora eseguita, e produce un impatto ambientale che deve essere evitato attraverso la gestione dei volumi in esubero come sottoprodotti.

Pertanto, prima della conclusione della procedura di VIA dovrà essere elaborato il Piano di utilizzo ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017 e dovrà essere eseguita la caratterizzazione ambientale prevista dalla stessa normativa. Si raccomanda l'adozione di modalità di gestione delle terre e rocce tese a evitare/ridurre al minimo la produzione di rifiuti e a consentirne il loro utilizzo ex-situ come sottoprodotto, ad esempio per l'esecuzione di altre opere o per interventi di ripristino ambientale. Il conferimento in discarica dovrà rappresentare l'ultima alternativa possibile, giustificata dagli esiti della caratterizzazione ambientale.

Per quanto riguarda la stima totale dei volumi di terre e rocce prodotte nell'ambito degli interventi in oggetto, non è chiaro se tale stima abbia tenuto conto degli interventi sulla viabilità esistente extra cantiere, ossia quelli previsti nelle principali arterie stradali che collegano il Comune di Luogosanto con il porto di Olbia e descritti sommariamente nel documento "SIA QPE R12 - Report Viabilità di Accesso al Sito". A tal proposito si ritiene opportuno inserire i volumi di terre e rocce movimentati nell'ambito dell'adeguamenti sopracitati, nel computo del volume totale di terre e rocce da scavo prodotto.

3.3. Trasporto in sito dei componenti degli aerogeneratori

Il proponente produce il documento "SIA QPE R12 - Report Viabilità di Accesso al Sito" in cui identifica il percorso stradale per il trasporto delle componenti degli aerogeneratori nei siti di installazione e descrive sommariamente gli interventi da effettuare per permettere il transito dei mezzi speciali.

Si ritiene che tale analisi debba essere maggiormente approfondita soprattutto per quanto riguarda gli interventi che prevedono eventuali sbancamenti e movimentazione di terre e rocce da scavo. Sarebbe inoltre opportuno verificare la reale fattibilità di tali interventi con gli Enti competenti nella gestione di

ARPAS
Protocollo Partenza N. 31711/2022 del 16-09-2022
Allegato 1 - Class. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

tale viabilità. Inoltre nel documento si dichiara che la strada proposta non tiene conto dei limiti di peso e/o dell'esame della capacità di carico dei ponti lungo il percorso. Anche in questo caso si ritiene utile fornire informazioni più dettagliate anche su questo aspetto, che potrebbe comunque comportare ulteriori criticità nella scelta della viabilità effettuata allo stato attuale.

3.4. Interferenza con Siti contaminati

Con il precedente documento di osservazioni di novembre 2021, questo Dipartimento segnalava la possibile interferenza dei lavori di realizzazione del cavidotto interrato di collegamento alla stazione MT con il sito contaminato dell'ex discarica RSU "Sarra Culichena" in loc. "La Itazzone" nel comune di Santa Teresa Gallura.

In riscontro a tale segnalazione, il proponente, nel documento (Documento Esplicativo degli Elaborati Progettuali Prodotti) precisa che, in fase esecutiva, nel caso emergessero interferenze del cavidotto interrato in prossimità all'area segnalata della ex discarica RSU […] saranno attuate tutte le azioni necessarie per la costruzione in sicurezza dell'opera e che la stessa non interferisca o impedica un eventuale Progetto di Bonifica (PdB) o la (Messa In Sicurezza Permanente) MISP dell'area […].

A tal proposito si segnala che è attualmente in corso la Conferenza dei Servizi, indetta dal comune di Santa Teresa Gallura, finalizzata all'ottenimento dei pareri e/o nulla osta, relativamente all'intervento di Caratterizzazione e riqualificazione ambientale della discarica in oggetto.

Si raccomanda, pertanto, che il proponente, a margine dell'avvio dei lavori, si interfacci direttamente con l'amministrazione competente e verifichi lo stato delle operazioni in corso al fine di poter condurre le lavorazioni in programma senza che vi siano interferenze.

Si raccomanda, inoltre, che venga posta particolare attenzione alla gestione delle terre e rocce asportate dai tratti di cavidotto adiacenti la discarica. Infatti, seppur la medesima si trovi ragionevolmente a valle idrologica rispetto al tracciato del cavidotto, non è possibile escludere la presenza di fenomeni di contaminazione anche in corrispondenza del solido stradale e delle sue immediate pertinenze. Qualora tale ipotesi dovesse verificarsi, il proponente dovrà darne immediata comunicazione a questo Dipartimento ed agli altri enti competenti.

3.5. Interventi di mitigazione e compensazione

Nello SIA si fa riferimento a misure di compensazione solo per la rimozione del bosco, tuttavia non è presente una descrizione degli interventi che si intende proporre e la loro esatta ubicazione. In ogni caso non sono stati previsti ulteriori interventi compensativi. Si ritiene che a valle delle analisi degli impatti, ed espletata l'individuazione di tutte le misure di mitigazione atte a minimizzare gli impatti negativi, sia opportuno definire quali misure possano essere intraprese al fine di migliorare le condizioni

dell'ambiente interessato, compensando gli impatti residui. Considerando che gli interventi produrranno un consumo di suolo pari a circa 13.025 m^2 che equivale alla superficie occupata dalle opere definitive (piazzole aerogeneratori e nuove strade), si ritiene che debbano essere previste adeguate misure compensative.

4. CONCLUSIONI

Si ritiene utile acquisire ulteriori informazioni in merito a quanto osservato al capitolo precedente, al fine di fornire un quadro esaustivo funzionale alla valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera.

I Funzionari Istruttor

S. Canu*
G. Canu*

La Direttrice del Dipartimento

Rosina Anedda*

** documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005*

ARPAS
Protocollo Partenza N. 31711/2022 del 16-09-2022
Allegato 1 - Class. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione Ambientale
Servizio Agenti Fisici

Fascicolo 2022 - 677.476

ARPAS
Protocollo Partenza N. 32073/2022 del 20-09-2022
Doc. Principale - Class. E.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- Regione Autonoma della Sardegna
  Assessorato Difesa Ambiente
  Direzione Generale dell'Ambiente
  Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali
  Direttore Daniele Siuni
  Via Roma, 80 - 09121 Cagliari
  Pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna

Oggetto: **Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, relativo al progetto "Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura" - Proponente: IVPC Power 8 S.p.A. - N. Reg. 4/l/21- Trasmissione Osservazioni.**

In relazione alla revisione progettuale inerente il procedimento in oggetto, visto quanto prodotto si trasmettono le osservazioni limitatamente alla componente rumore che discendono dall'esame della documentazione pervenuta.

Si evidenzia che non è stato dato attualmente riscontro alle nostre precedenti osservazioni relative all'impatto acustico atteso nella fase di esercizio e produzione. Considerato infatti che la valutazione previsionale è stata condotta riferendosi sia al livello di potenza sonora globale che a ai livelli parziali alle 8 (otto) frequenze fondamentali i dati relativi a questi ultimi rilievi non sono stati forniti.

Si evidenzia ancora che, per quanto riguarda l'individuazione dei Ricettori, pur essendo stati riportati integralmente su mappe e orto foto, non è esplicitato se detti ricettori siano destinati ad uso abitativo, conduzione dei fondi e/o altro. Si ritiene inoltre che gli stessi vadano censiti per destinazione d'uso e catastale, al fine di focalizzare ed indirizzare lo studio verso l'edificato realmente utilizzato in maniera continuativa o parziale.

Inoltre, poiché il cavidotto si sviluppa per buona parte sulla viabilità esistente coinvolgendo i comuni confinanti e raggiungendo la C.P. di Santa Teresa di Gallura è stato chiesto di effettuare il censimento dei ricettori che potenzialmente saranno interferiti acusticamente dalla realizzazione dello stesso con le medesime modalità sopra indicate.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione Ambientale
Servizio Agenti Fisici

Fascicolo 2022 - 677.476

ARPAS
Protocollo Partenza N. 32073/2022 del 20-09-2022
Doc. Principale - Class. E.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

In merito alla valutazione previsionale dell'impatto acustico del cantiere, in accoglimento delle nostre precedenti richieste, a tale proposito si osserva che:

- Per quantificare l'incidenza acustica del cantiere si è fatto ricorso alle schede tecniche del CPT Torino;
- Inoltre per quantificare il rumore atteso sono state introdotte le percentuali di utilizzo delle macchine valutando l'incidenza acustica delle stesse nell'arco delle 8 (otto) ore lavorative e successivamente diluite su tutto il TR diurno;
- La realizzazione del cavidotto è stata liquidata come ininfluente ai fini acustici.

Per quanto riguarda le schede tecniche CPT si evidnzia che queste sono state prodotte per la prevenzione degli infortuni nell'ambiente di lavoro, pertanto la metodologia di rilievo è volta a valutare la rumorosità percepita dall'operatore. Da tali schede risulta inoltre che per le varie macchine operatrici che presumibilmente saranno impiegate sono presenti più livelli di potenza sonora, variabili in funzione della marca e del modello delle macchine, e pertanto la scelta di un certo livello di potenza potrebbe portare a sottostimare gli impatti.

Si evidenzia inoltre che le percentuali d'utilizzo delle macchine sono riferite alle modalità applicative dell'esposizione al rumore previste nel D.Lgs 81/2008 per valutare la dose dei lavoratori coinvolti nelle lavorazioni, mentre per la diluizione nel TR di riferimento non trova riscontro nella norma tecnica di settore.

Per quanto riguarda le affermazioni relative all'impatto acustico derivante dalla posa del cavidotto non sono stati forniti elementi tali da escludere l'insussistenza del fenomeno acustico.

Infine si evidenzia che dal piano di utilizzo terre e rocce da scavo risultano circa 19.683 m^3 di materiale in esubero da conferire in discarica autorizzata e pertanto, considerando che un veicolo adibito al trasporto terra ha una capacità media di circa 18 m^3, per la realizzazione di tale opera sarebbero necessari circa 2.000 transiti A/R.

Si ritiene doveroso pertanto richiedere che vengano individuati i siti di conferimento ed i tracciati preferenziali di collegamento al fine di valutare la presenza di eventuali ricettori e l'incidenza acustica del traffico indotto.

Si sottolinea inoltre che, come evidenziato nel corso della Conferenza dei Servizi, nel caso in cui il piano di utilizzo TRS dovesse essere orientato a reimpiegare la risorsa in loco, la valutazione di impatt acustico dovrà necessariamente essere integrata per tenere in conto delle ulteriori lavorazioni e dei relativi macchinari.

ARPAS
Protocollo Partenza N. 32073/2022 del 20-09-2022
Doc. Principale - Class. E.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Poiché, come si evince dal Documento PMA, la Società Proponente ha sviluppato fino ad oggi Parchi Eolici per un totale 1.035 MW costituiti da 1.171 turbine eoliche, pertanto si ritiene che la stessa detenga la documentazione derivante dai monitoraggi dei cantieri già realizzati e quindi, attingendo i dati dai precedenti monitoraggi e depurando gli stessi dalla rumorosità residua, tipica dei luoghi in cui sono stati effettuati rilievi, potrebbe essere in grado di disporre i dati di emissione sonora tali da consentire la valutazione dell'impatto acustico del cantiere e, qualora ne sorgesse la necessità, dimensionare correttamente le opere di mitigazione.

Il Tecnico Istruttore
f.to Andrea Aramo

Il Direttore del Servizio
Massimo Cappai

documento firmato digitalmente

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari

Al Servizio Valutazioni Ambientali (SVA)
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: **Prot. n. 0022028 del 02/09/2022 - Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla L.R. n. 2/2021 e alla Delib. G.R. n.11/75 del 24.03.2021, relativo al progetto "Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura". - Proponente: IVPC Power 8 S.p.A. – N. Reg.4/l/21. - Rif. cod. prat.: IA 2021-0387.**

In riferimento alla proposta progettuale di cui all'oggetto, viste le note a mezzo p.e.c. di codesto Servizio in data 20.07.2022 e quella del 11.08.2022 afferenti rispettivamente il riavvio del procedimento di valutazione del progetto in parola a seguito di sospensione e la convocazione della seduta dei lavori della conferenza di Servizi in modalità sincrona, nonché la successiva nota in data 02.09.2022 acquisita da questo Servizio in pari data al prot. 33940, con la quale da ultimo è stato comunicato l'indirizzo telematico per mezzo del quale è stato possibile consultare gli elaborati della nuova soluzione progettuale, è risultato quanto segue.

La nuova proposta progettuale è risultata differire rispetto alla precedente sinteticamente in:
- *una diversa geometria degli aerogeneratori;*
- *una diversa ubicazione dell'aerogeneratore LG1, oltre ai conseguenti elementi di servizio e collegamento.*

Considerato quanto sopra esposto e le competenze di questo Servizio, derivanti dall'applicazione ex art. 93 R.D. 523/1904, al fine degli esiti dei lavori della conferenza di Servizi fissata per la data del 15 pv. si conferma integralmente quanto già precedentemente comunicato da questo Servizio con nota a mezzo p.e. c. prot. 27298 in data 03/09/2021, che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Questo Servizio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (Antonello Sisini - Tel. 0792088367 – e-mail: asisini@regione.sardegna.it).

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Il Direttore del Servizio

Ing. Giovanni Spanedda

(firmato digitalmente)

Geom. A. Sisini/istr. tec.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari

Spett.le Regione Autonoma della Sardegna Ass.to della Difesa dell'Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), Via Roma 80 Cagliari (CA) - p.e.c.: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: **Istanza per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), di cui alla L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, relativo al progetto "Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura". - Proponente: IVPC Power 8 S.p.A. – N. Reg. 09/I/21. - Rif. cod. prat.: IA 2021-0387.**

In riferimento alla nota 18310 del 02.07.2021, acquista da questo Servizio in data 03.08.2021 al protocollo n° 24730, visti gli elaborati progettuali resi consultabili per mezzo dell'indirizzo telematico in essa indicato, è risultato quanto segue.

Il progetto propone la costruzione di un impianto di produzione elettrica da energia eolica costituito da sette torri da interconnettere con la rete di distribuzione elettrica esistente, mediante la realizzazione di apposito elettrodotto tra il punto di produzione, nel territorio comunale di Luogosanto e il punto di consegna dell' energia prodotta nella sottostazione ubicata nel territorio comunale di Santa Teresa Gallura.

In considerazione dell'estensione sia dell'aerale del campo di captazione eolica che di quello dell' elettrodotto di recapito, si è provveduto ad effettuare una verifica cartografica, speditiva, dalla quale è emerso che le opere in progetto interferiranno in più punti rispetto al reticolo idraulico superficiale di riferimento, cosi come individuato dallo strato informativo "*elemento idrico*" di riferimento per le finalità di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI", come approvato con deliberazione del Comitato

Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 3 del 30.07.2015 e ss.mm.ii., da integrare con gli ulteriori elementi idrici eventualmente rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965.

Le predette interferenze, con qualunque modalità previste, determinano la necessita di essere preventivamente valutate e autorizzate da questo Servizio, in qualità di autorità idraulica ai sensi dell'art. 93 di cui al R.D. 523/1904, a fronte di apposita istanza corredata della documentazione progettuale che rappresenti e descriva la scelta progettuale operata per la risoluzione di ogni singola interferenza, che potrà essere: aerea, interrata sub-alveo e/o ancorata a strutture di interferenza fluviale esistenti.

Si comunica inoltre, a tal fine, che la documentazione da allegare a corredo dell'istanza anzidetta, utile a questo Servizio per l'emissione del nulla osta idraulico di competenza, ex art. 93 R.D. 523/1904, a titolo indicativo e non esaustivo, risulta elencata nel sito istituzionale della Regione Sardegna all'indirizzo telematico http://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/111.

Considerato quanto sopra esposto, viste le competenze di questo Servizio, ai fini della procedura in esame non sono emerse criticità che impedirebbero la costruzione dell'impianto di captazione eolica e l' interconnessione alla rete elettrica esistente, previa acquisizione del nulla-osta idraulico predetto.

Questo Servizio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (Antonello Sisini - Tel. 0792088367 – e-mail: asisini@regione.sardegna.it).

Il Direttore del Servizio
Ing. Giovanni Spanedda
(firmato digitalmente)

Geom. A. Sisini/istr. tec.

Arch. S. Barabino/resp. Sett.

Siglato da:

STEFANO BARABINO

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (SVIA)

Conferenza di servizi decisoria

(L.R. 08.02.2021, n. 2 e Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021)

Seconda riunione del 21.02.2023

Oggetto: Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, relativo al progetto di "Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura" proposto dalla IVPC Power 8 S.p.A. – N. Reg. 4/l/21.

1. Premessa

Il giorno 21.02.2023, alle ore 10.30, si tiene, in modalità di videoconferenza, la seconda seduta della Conferenza decisoria, ai sensi dell'art. 1, c. 9 della L.R. 08.02.2021, n. 2 e dell'art. 8, c. 12 delle Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 (di seguito Direttive), relativa all'istanza di P.A.U.R. in oggetto.

Presiede la seduta l'ing. Daniele Siuni, Direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.).

Alla seconda riunione della Conferenza, che si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., sono stati convocati, con nota prot. D.G.A. n. 20892 dell'11.08.22, la Società IVPC Power 8 S.p.A. (di seguito Proponente) e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi richiesti dalla stessa Proponente.

Risultano presenti le seguenti Amministrazioni con i rispettivi rappresentanti:

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna	Giuseppe Canè (Responsabile settore)
ARPAS - Dipartimento SS	Simona Canu (rappresentante munito di delega)
ARPAS - DTS	Andrea Aramo (rappresentante munito di delega)
Comune di Aglientu	Fabrizio Porcu (Responsabile dell'Area Tecnica), Renato Balardi
Comune di Luogosanto	Agostino Pirredda, Sindaco
Comune di Santa Teresa di Gallura	Leonardo Lutzoni (Responsabile ufficio tecnico)

Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Tempio	Nadia Brigaglia (Responsabile del settore tecnico)
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro	Gabriella Gasperetti (rappresentante munito di delega), Francesco Carrera, Laura Lutzoni

Per la Proponente partecipano: Antonio Mascia (rappresentante munito di delega prot. D.G.A. n. 5427 del 20.02.2023), Simone Togni, Giampiero Ficca, Beniamino Nazzaro, Francesco Lambo, Paolo Pisani, Ester Iovino, Candido Maoddi, Alessia Vargiu, Luciano Giua.

Per il Servizio V.I.A. partecipano inoltre: Barbara Coni – referente tecnico, Enrico Pia – referente tecnico.

Si prende atto dell'assenza all'odierna riunione della Conferenza di servizi decisoria, indetta in forma sincrona, dei rappresentanti di: Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est, Servizio del Genio civile di Sassari, Servizio Energia ed Economia Verde, AGRIS, ARGEA, Comune di Tempio Pausania, EnAS, LAORE, Provincia di Sassari, Enel, Terna, ASL Gallura, Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio.

La riunione della Conferenza si apre alle ore 10:50.

2. Svolgimento della riunione

Preliminarmente l'ing. Siuni richiama integralmente il verbale della precedente seduta della conferenza di servizi, trasmesso alla Proponente e a tutti gli Enti e Amministrazioni interessati con nota prot. D.G.A. n. 26329 del 13.10.2022.

Si rileva innanzitutto che in data 13.01.2023 (prot. D.G.A. n. 1329 del 16.01.2023, entro il termine stabilito a seguito della sospensione del procedimento, la Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e che il Servizio V.I.A. ha provveduto alla sua pubblicazione sul portale istituzionale, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nel procedimento, con la nota prot. D.G.A. n. 2898 del 30.01.2023. Il Servizio V.I.A., con la medesima nota, ha convocato la seconda seduta della conferenza di servizi decisoria per il giorno 21.02.2023.

Inoltre, con PEC del 17.02.2023 (prot. D.G.A. n. 5172 di pari data), la Proponente ha trasmesso copia del contratto di opzione per l'acquisto dei terreni in Santa Teresa di Gallura, interessati dalla Sottostazione Elettrica, sottoscritto in data 02.08.2023 ed in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino.

La seconda seduta della conferenza di servizi è stata convocata per definire l'istruttoria sulla compatibilità ambientale del progetto e l'eventuale rilascio dei titoli abilitativi richiesti dalla Proponente nell'ambito del P.A.U.R. in oggetto, che sono di seguito elencati:

- Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i.;
- Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico.

2.1 Esito dell'istruttoria di V.I.A.

L'ing. Siuni comunica che, preliminarmente alla discussione sui titoli abilitativi, si procederà alla definizione dell'istruttoria sulla compatibilità ambientale dell'intervento.

L'ing. Siuni rileva inoltre che, successivamente alla prima seduta, tenutasi in data 15.09.2022, sono pervenute le seguenti note, che si allegano al presente verbale:

- nota prot. n. 101262 del 10.02.2023 (prot. D.G.A. n. 4399 di pari data) con la quale l'ANAS comunica quanto segue:

  « a) - *Installazione dell'impianto e della realizzazione della linea di collegamento con la sottostazione di Santa Teresa di Gallura:*

  sia il sito di impianto che la linea di collegamento con la sottostazione sono esterni sia a strade di proprietà di questa Società che alle loro fasce di rispetto, pertanto si dichiara la propria incompetenza ad esprimere parere

  b)- Trasporti Eccezionali per il trasporto degli elementi dal porto di Olbia al sito di installazione:

  nel premettere che i Trasporti Eccezionali sono soggetti ad apposita autorizzazione e che tale autorizzazione non potrà che riflettere lo stato di circolabilità delle strade interessate nel momento in cui verrà effettuato il trasporto, in questa sede, in base alla documentazione allegata, possono essere date unicamente delle indicazioni di massima affinché la Ditta incaricata possa predisporre la documentazione per richiedere la predetta autorizzazione.

  Dalla relazione allegata (Allegato QPE R.12) si evince che i percorsi interessanti Anas saranno:

  - *SS 125 da km 322.000 (disinnesto SP 4M) a km 338+200 (innesto circonvallazione di Arzachena)*
  - *SS 133 da km 32+050 (disinnesto SP 115) a km 32+470 (innesto SP 70)*

Sempre dalla stessa relazione si trae che i convogli potranno essere:

i. eccedenti i limiti di cui all'art. 61 CdS (eccedenti per sagoma)

ii. eccedenti i limiti di cui all'art. 62 CdS (eccedenti per massa)

iii. eccedenti contemporaneamente i limiti di cui agli artt. 61 e 62 (eccedenti per massa e sagoma)

Per quanto riguarda le eccedenze di massa, in mancanza dei precisi schemi di carico si possono dare le seguenti indicazioni generali: al momento sulle tratte interessate non vi sono particolari limiti di massa. Si evidenzia tuttavia che per trasporti eccedenti le 94 tonnellate, la Ditta dovrà predisporre, a firma di ingegnere abilitato, apposita relazione di transitabilità sulle opere d'arte incontrate nel percorso. In base alla tipologia dei carichi, comunque, l'Ufficio si riserva di chiedere tale relazione su determinate opere d'arte anche per carichi inferiori (comunque superiori a quelli indicati nell'art. 62 CdS).

Per quanto riguarda invece le eccedenze di sagoma, analizzate abbastanza approfonditamente in relazione, si formulano le seguenti osservazioni:

- *Per quanto riguarda le linee aeree da rimuovere temporaneamente, il rilascio della autorizzazione al trasporto da parte di Anas sarà subordinata al rilascio del nulla osta preventivo da parte degli enti proprietari di tali linee*
- *Per quanto riguarda lo smontaggio della barriera di sicurezza su ambo i lati nel tratto di SS 133 all'altezza del km 32+430 (pag. 62 e 63 della relazione QPE R.12) si fa presente in primo luogo che le operazioni di smontaggio e rimontaggio della barriera dovranno essere eseguite da Impresa specializzata in tali installazioni e dotata di certificazione SOA nella Cat. OS12-A e che al montaggio della stessa dovrà essere rilasciata apposita certificazione di conformità di corretta posa.*

In secondo luogo, si fa presente che il tratto in questione è piuttosto critico dal punto di vista planimetrico per cui il rimontaggio della barriera dovrà avvenire in tempi brevissimi. Vi è inoltre da osservare che essendo la barriera posata in parte su terra e in parte infissa nel calcestruzzo, il suo continuo smontaggio e rimontaggio non potrà più garantire la stabilità della stessa. Pertanto la Ditta dovrà studiare il problema e proporre ad Anas, in sede di richiesta della autorizzazione al trasporto, le soluzioni che intenderà adottare per garantire sia la sicurezza del traffico che gli standard di lavoro della barriera.

Infine si segnala che la SS 125 nel tratto tra Olbia e Arzachena è sede, nel periodo tra maggio e ottobre, di un intenso traffico turistico. Pertanto, fin da ora, Anas si riserva di permettere il transito dei convogli eccezionali in questione o di parte di essi, unicamente nelle ore notturne.»;

- nota prot. n. 5055 del 20.02.2023 (prot. D.G.A. n. 5389 di pari data) con la quale la Direzione Generale dei Trasporti – Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti comunica che « […] *Secondo quanto riportato nell'elaborato "Allegato 09", il trasporto delle componenti degli aero-generatori avverrà con mezzi di trasporto eccezionale che collegheranno il porto Industriale di Olbia con il sito del parco eolico "Luogosanto". Si segnala a riguardo che il link indicato nel citato ""Allegato 09" per lo scaricamento del report di viabilità non consente la consultazione del documento, rendendo impossibile la valutazione delle caratteristiche geometriche e planimetriche e della relativa conformità al transito dei mezzi. Si ritiene dunque opportuno che venga integrata la documentazione rendendo disponibile tale elaborato mancante.*

  Dall'analisi dei documenti si evidenzia che non si è tenuto conto del Piano Regionale dei Trasporti (PRT), che allo stato attuale è in fase di nuova redazione. Tuttavia l'intervento non è in contrasto con quanto previsto dal PRT in quanto non modifica gli scenari di assetto futuro del sistema dei trasporti.

  L'area nella quale è prevista la realizzazione dell'impianto eolico, non è attraversata da linee ferroviarie. La linea ferrovia più vicina è quella turistica del Trenino verde Tempio Pausania-Palau, ubicata a distanze tali da poter affermare che non vi sia alcuna interferenza con le opere in progetto.

  L'impianto eolico è collocato a una distanza a circa 34,89 km dall'Aeroporto di Olbia, ed essendo costituito da aerogeneratori alti più di 100 metri, dovrà essere sottoposto all'iter valutativo dell'ENAC per la verifica dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea secondo le disposizioni previste nella nota ENAC Protocollo del 25/02/2010 0013259/DIRGEN/DG. A.

  In conclusione, per quanto di competenza del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti, si ritiene opportuno suggerire di tenere conto delle osservazioni sopra riportate, con particolare riferimento alle interferenze con la navigazione aerea e alle integrazioni documentali necessarie per l'analisi del trasporto delle componenti dell'impianto nel percorso Porto – Parco eolico»

- nota prot. n. 8828 del 21.02.2023 (prot. D.G.A. n. 5467 del 21.02.2023) con la quale il Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est rileva che «[…] *Come già segnalato, l'impianto di produzione energetica da fonte eolica è costituito da 7 aerogeneratori aventi altezza massima pari a 150 m (H rotore: 82 m, diametro pale 136 m), mentre la sottostazione elettrica, che occuperà un'area di circa 2.000 mq, sarà realizzata in adiacenza ad una preesistente, nel territorio di Santa Teresa Gallura. Detta stazione ricade all'interno della perimetrazione della Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (D.M. 30/04/1966, pubblicato sulla G.U. n.*

183 del 25/07/1966), nonché della Fascia Costiera, bene paesaggistico dell'assetto ambientale del P.P.R., di cui all'art. 143 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con la precedente nota, questo Servizio al fine di effettuare una compiuta valutazione paesaggistica della centrale in progetto, oltre a quanto segnalato dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 13355 del 10/09/2021, ha rilevato la necessità di integrazioni documentali, nonché accertamenti tecnici atti a stabilire la presenza di ulteriori aree interessate dalla presenza di vegetazione assimilabile a bosco, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 42/2004.

All'esito degli accertamenti svolti dal Servizio Ripartimentale dell'Ispettorato del C.F.V.A. di Tempio, con la nota riscontrata al prot. DGA n. 28223 del 29/11/2021, è stato rilevato che "tutte le pale eoliche saranno posizionate in aree non ascrivibili al concetto giuridico di bosco ai sensi della L.R. n. 8/2016 e del D.Lgs. n. 34/2018, pertanto non soggette al vincolo paesaggistico ex art. 142, c.1, l. g, del D.Lgs. n. 42/2004", pertanto, come già riportato nelle precedenti note, la realizzazione della sottostazione elettrica, necessita di specifica autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Come già anticipato, secondo la D.G.R. n. 59/90 del 20202 , che identifica tra le aree non idonee all'installazione di impianti eolici quelle oggetto di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico, di cui all'art. 136, nonché le aree e gli immobili di cui agli artt. 142 e 143 (Fascia Costiera ex art. 17, comma 3, lett. a delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per cui la sottostazione elettrica è ubicata all'interno dei aree non idonee, mentre gli aerogeneratori non interessano tali ambiti.

Le linee di connessione, di lunghezza complessiva dell'ordine di 30 km, sono previste in cavo interrato e interessano il territorio dei Comuni di Luogosanto, Aglientu, Tempio Pausania e Santa Teresa Gallura. I tratti finali di collegamento alle singole turbine sono previsti fuori dalle sedi stradali: in questi ultimi casi i percorsi scelti, più che vere e proprie strade, ricalcano piuttosto dei tracciati sul terreno.

Richiamato quanto già segnalato nelle precedenti note, la distanza calcolata in applicazione alle linee guida ministeriali di cui ai par. 3.1 e 3.2 del D.M. 10/09/2010 (H totale aerogeneratori x 50), in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 1523 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., genera una fascia di attenzione di 7500 m. Pertanto, benché le turbine ricadano su aree non vincolate, il loro impatto visivo si estende su beni paesaggistici di diverse categorie, per cui, ai fini dell'espressione del parere vincolante del Soprintendente, ai sensi dell'art. 152 del Codice, si segnala che, in particolare, tale impatto interessa aree oggetto di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico dei territorio di Aglientu, dal quale le turbine distano poche centinaia di metri, e di Santa Teresa Gallura, dal quale la turbina

LG01, situata più a nord, dista oltre 3 km. Come già richiesto nelle precedenti note di questo Servizio, si riscontra che la Relazione Paesaggistica, non indaga su tali aspetti.

[…] Per quanto concerne l'individuazione dei caratteri paesaggistici dell'area vasta nel quale è previsto l'impianto, come già riportato, le analisi effettuate, tendenti all'identificazione degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, hanno rilevato uno scenario territoriale contrassegnato da alcuni elementi invarianti che danno luogo a un tipico paesaggio collinare pressoché ben conservato, caratterizzato dal complesso granitoide della Gallura, dalla presenza di una fitta rete idrologica, dallo scarso apparato di infrastrutture di comunicazione, con presenza diffusa di macchia mediterranea, pascolo naturale, boschi di latifoglie, in cui prevalgono le attività agro-pastorali e l'allevamento estensivo. Lo stesso territorio, in particolare, rientra tra i "sistemi storico–culturali" disciplinati dall'art. 59 delle N.T.A. del P.P.R., il "Sistema degli stazzi della Gallura", che costituisce un "iconema del paesaggio culturale" dell'area. La presenza e l'eventuale moltiplicarsi di interventi analoghi in tale particolare contesto comporta, infatti, la progressiva trasformazione del paesaggio rurale in uno scenario industriale in cui le torri eoliche, visibili da grandissima distanza e che costituiscono strutture tecnologiche fuori scala rispetto alle opere dell'uomo, entrano in concorrenza con le strutture geografiche, gli elementi naturali e i caratteri storicoculturali che connotano il territorio, alterando completamente la struttura del sistema paesaggistico e le reciproche relazioni strutturali, percettive o simboliche.

[..] La relazione paesaggistica non verifica la coerenza dell'intervento con le prescrizioni di cui agli artt.15 e 20 delle NTA del P.P.R., applicabili in quanto, come detto, il Comune di Santa Teresa Gallura non è ad oggi dotato di PUC ad esso adeguato.

Infatti, per quanto concerne la "Fascia costiera" (cfr. art. 20 delle NTA del P.P.R.), considerata "risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata (…) fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR si applicano le disposizioni di cui all'art. 15". Allo stesso modo, come previsto al comma 2, possono essere realizzati, in tutta la Fascia Costiera, esclusivamente "interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici" ovvero, vedi p.to 3, lett. b), del citato art. 20, "infrastrutture puntuali o di rete, purché previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al P.P.R." da attuarsi tramite "Intesa" nelle more della predisposizione del P.U.C.; quanto predetto anche in applicazione degli artt. 102,103,104 delle stesse N.T.A. riguardanti il Sistema delle infrastrutture nel quale sono compresi anche gli Impianti Eolici.

Per quanto concerne le integrazioni documentali richieste, la documentazione presentata dalla ditta proponente, ricalca sostanzialmente quanto già rappresentato, riproponendo interventi di cui all'art. 21 della L.R. 8/2016, senza proporre opere di compensazione paesaggistica, sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza, come quello in esame, soprattutto in conseguenza all'interessamento diretto di beni paesaggistici di cui all'art. 134, ma anche in relazione agli aspetti di cui all'art. 152 del D. Lgs. n. 42/2004.».

L'Ing. Siuni cede quindi la parola all'ing. Coni per l'esposizione sintetica delle conclusioni dell'istruttoria condotta dal Servizio V.I.A.

In riferimento alle risultanze della prima seduta, l'ing. Coni rileva che, in linea generale, sono stati forniti i richiesti chiarimenti e approfondimenti ma alcune informazioni risultano essere ancora carenti. Nello specifico:

- per quanto riguarda le distanze dai limiti di tanca previste dall'Allegato E alla Delib.G.R. n. 59/90 del 2020, la Proponente ha presentato il documento denominato *Allegato 01 – Tabella riassuntiva delle particelle poste a distanza inferiore ai limiti da una tanca di cui all'art. 3.2 dell'All. E alla D.G.R. 59/90* che riporta, in forma tabellare, l'indicazione di tutte le particelle catastali i cui confini sono ad una distanza inferiore ai 136 m (diametro del rotore) dal centro delle turbine, oltre all'individuazione di quelle per le quali è stato ad oggi acquisito l'assenso scritto dei proprietari. Si evidenzia che, allo stato attuale mancano ancora gran parte degli atti di assenso e, pertanto, si ribadisce quanto già comunicato nella prima seduta della conferenza;
- in riferimento al rimboschimento compensativo sono state fornite maggiori informazioni (superficie, modalità preparazione terreno, manutenzione), ma manca un reale progetto di rimboschimento. Il Proponente precisa che le aree da destinare al rimboschimento non sono ancora state individuate e, nello specifico, riporta che «*Le Aree destinate al reimpianto saranno individuate sulla base delle caratteristiche edafiche, pedologiche e fitoclimatiche, all'interno del bacino idrografico o all'interno nel medesimo Comune […]».* Si rimanda al C.F.V.A., presente alla seduta, per una valutazione del documento presentato;

  Le opere di compensazione vengono ancora riferite unicamente al rimboschimento compensativo e non vengono proposte altre misure compensative, come invece richiesto nella prima seduta della CdS. Il Proponente, in merito, dichiara che «*La definizione dei rapporti con il comune di Luogosanto sono in fase di deliberazione da parte degli organi amministrativi (Giunta e Consiglio Comunale) saranno trasmessi nelle prossime settimane o al più in sede della prossima conferenza dei servizi».*

Si rileva, pertanto, che le informazioni sulle opere di compensazione sono ancora carenti. Si vuole, inoltre, precisare che le stesse non devono interessare il solo Comune di Luogosanto ma tutti i Comuni i cui territori sono interessati dagli impatti generati dal progetto in esame.

Per quanto riguarda, invece, le formazioni vegetali interferite dal progetto, sono state presentate le tavole revisionate come richiesto dal Servizio;

- in merito all'impatto sulla vegetazione, sono state prodotte delle tabelle dove sono state calcolate le superfici utilizzate per singola piazzola alla quale è stato aggiunto il tratto di viabilità relativo, distinte per tipologia vegetale interessata e per categorie di opere (temporanee o permanenti) e sono state definite le misure necessarie, rappresentate in cartografia (Tavole SIA QA TAV 5.8 REV1 – 5.14 REV1 e SIA QA TAV 5.23 REV1- 5.29 REV1);
- in relazione all'impatto acustico sono stati forniti dei chiarimenti sullo studio previsionale (All. 3) e prodotte le schede monografiche dei ricettori (All. 7). Non è stato invece dato riscontro in merito all'individuazione di ulteriori ricettori sensibili interessati dalle opere connesse (elettrodotti, viabilità) ed alla verifica rispetto alla pianificazione acustica dei comuni confinanti (Aglientu, Tempio Pausania e Santa Teresa di Gallura). Tali valutazioni sono finalizzate a verificare la necessità di autorizzazioni in deroga ai limiti per attività temporanee rumorose;
- in riferimento ai ricettori, sono state presentate le richieste schede complete di rilievi fotografici, dati geografici e catastali, distanza dagli aerogeneratori, destinazione d'uso, utilizzo continuo/discontinuo, diurno/notturno, residenziale; le informazioni risultano acquisite anche mediante sopralluoghi. Sono stati aggiornati anche i relativi elaborati cartografici. In riferimento a quanto dichiarato dal Proponente, risultano rispettate le distanze di cui all'Allegato E della Delib.G.R. n. 59/90 del 2020;
- in merito a quanto evidenziato nella precedente seduta su studio pedologico, flora e vegetazione, studio faunistico si ritiene che le integrazioni trasmesse dal Proponente siano esaustive e consentano di completare un quadro oggettivo della conoscenza riguardante flora, vegetazione, fauna, habitat, pedologia ed aspetti agronomici e di uso del suolo.

  Si rileva, però, che le informazioni legate al potenziale impatto da collisione, in particolare per i grifoni, sono state valutate su dati riferiti all'anno 2008, mentre è a disposizione uno studio più recente con mappe derivanti dal progetto LIFE UNDER GRIFFON WINGS;
- in riferimento alla richiesta di chiarimenti circa la proposta di conferimento a discarica degli esuberi provenienti dagli scavi e stimati in circa 19.683 m^3, la Proponente ha presentato una revisione del Piano di Gestione e Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo che prevede che il materiale di scavo in esubero,

rivalutato in circa 18.489 m^3, a valle degli adempimenti previsti dalla normativa in materia, venga utilizzato per il recupero ambientale di attività di cava presenti nell'area vasta;

- la relazione geologica è stata integrata con le valutazioni sugli impatti/interferenze riferite all'intero progetto e si ritiene esaustiva, complementarmente allo studio di compatibilità idraulica.
- in merito all'Analisi Costi Benefici, le integrazioni rispondono esaustivamente alle richieste dell'Ufficio. Sono stati ricalcolati i costi d'impatto secondo le indicazioni dell'Ufficio e destinati ad interventi compensativi a favore del comune il valore massimo assentito dalla legge del 3% dei proventi lordi. Come precedentemente evidenziato, si segnala comunque la mancata definizione delle opere di compensazione.

Terminata la sintetica rappresentazione dell'istruttoria del Servizio V.I.A., l'ing. Siuni cede la parola ai rappresentanti degli Enti partecipanti che, relativamente alla compatibilità ambientale dell'intervento, si esprimono come segue.

L'ing. Canè dell'A.D.I.S. rileva che la documentazione integrativa risponde a gran parte di quanto richiesto dall'Agenzia, ad eccezione dell'aspetto relativo al disallineamento del corso d'acqua nelle vicinanze di una strada d'accesso. Precisa che tale aspetto non è, comunque, rilevante rispetto al presente procedimento PAUR. Conclude che si può rilasciare un parere di generale condivisione delle finalità del progetto e che non si rilevano motivi ostativi al proseguo delle fasi autorizzative successive, nell'ambito delle quali dovranno essere sviluppati tutti gli approfondimenti necessari per un'espressione dell'A.D.I.S. in materia di PAI.

Proseguono l'arch. Lutzoni, l'arch. Carrera e l'arch. Gasperetti della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, che esprimono le seguenti osservazioni, contenute anche nel parere trasmesso successivamente con nota prot. n. 2866 del 24.02.2023 (prot. D.G.A. n. 6158 del 27.02.2023) allegato al presente verbale:

- Tutela del patrimonio archeologico

Come già fatto presente nelle note citate, vista la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) e le relative tavole, visti gli aggiornamenti successivi alla prima conferenza di servizi decisoria del 15.09.2022 nella cartella "Chiarimenti Soprintendenza", benché si rilevino aggiornamenti relativi all'inserimento di beni dichiarati di interesse archeologico ricadenti nel limitrofo comune di Arzachena e benché sia stato fornito un aggiornamento dei beni archeologici indicati nel PPR e negli strumenti urbanistici comunali, nulla è stato aggiornato per quanto riguarda le ricognizioni territoriali nelle aree interessate dal progetto, per le quali si era già osservato che i dati presenti sull'elaborato di aprile 2022 erano i medesimi di giugno 2021, con esito non rilevante per scarsa o nessuna visibilità del piano di campagna o per l'inaccessibilità dei luoghi. La

valutazione di "rischio archeologico" di queste aree è stata considerata a basso rischio quando, invero, non è possibile valutarne il potenziale che – appunto – non doveva essere espresso, stante l'inaccessibilità e la scarsa o nulla visibilità dei luoghi.

Al contrario, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevede il controllo sistematico del territorio, finalizzato all'individuazione e alla localizzazione puntuale delle tracce di frequentazione antica, con particolare riguardo all'ambito extra urbano, con preferenza per il periodo successivo alle arature e, in ogni caso non in primavera ed estate, quando la vegetazione ricopre il terreno, rendendo difficile il riconoscimento delle eventuali tracce, e in condizioni meteorologiche favorevoli (prescrizioni anche formalmente codificate nelle linee guida approvate con D.P.C.M. 14.02.2022, pubblicato in G.U. n. 88 del 14.04.2022). Inoltre la documentazione della VPIA non ha preso in considerazione le modifiche dello stato dei luoghi previste per la cantierizzazione, i trasporti eccezionali, le aree di conferimento delle terre e rocce da scavo. La cartografia allegata alla VPIA permane ad un livello di scala e di informazioni non adeguato alla valutazione di merito in capo a questo Ufficio. Si rilevano anche discrepanze tra i beni presi in considerazione nella VPIA e quelli contenuti nella relazione paesaggistica (PAUR-Relazione Paesaggistica Prima Parte e PAUR-Relazione Paesaggistica Seconda Parte). Pertanto, allo stato attuale, la VPIA risulta ancora carente e non consente a questo Ufficio di esprimere il parere sull'impatto che l'impianto avrebbe sul patrimonio archeologico del territorio in esame. Si fa presente, infine, che non solo non è accettabile la scala di valori applicata ai beni archeologici nella relazione paesaggistica per la verifica dell'impatto visivo dell'impianto in progetto sui beni stessi - i cui indicatori (1. Accessibilità al bene; 2. Stato del bene; 3. Valore tipologico architettonico del bene; 4. Decreto dichiarato MiC; 5. Singolo o Agglomerato; 6. Ubicazione; 7. Evento/Manifestazione culturale di importanza locale; 8. Trasformazione; 9. Visibilità Potenziale) hanno comportato l'inserimento di un numero estremamente limitato di beni archeologici nella verifica – ma che tali valutazioni, se del caso, sarebbero di esclusiva competenza di questo Ufficio.

- Tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio

Esaminata la documentazione integrativa inviata in esito alle note di questo Ufficio sopra citate, sebbene si osservi un ulteriore approfondimento della documentazione, si deve evidenziare che la stessa non risulta ancora completa ed esaustiva. In particolare, la relazione paesaggistica non è stata integrata con un adeguato studio di misure compensative che, come stabilito all'art. 3.2 comma 3 del DPCM 12/12/2005, sono sempre necessarie per gli interventi a larga scala o di grande incidenza. Si propone infatti un intervento di rimboschimento senza lo sviluppo di uno studio di dettaglio. Le pale eoliche si localizzano nel territorio di Luogosanto lungo il margine del confine comunale con il territorio di Aglientu, area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (Intero Territorio Comunale di Aglientu – DM 29/10/1964). È previsto, inoltre, il collegamento diretto dell'impianto di utenza su un nuovo stallo di linea

AT in Cabina Primaria S. Teresa con ingresso in cavo interrato. Anche l'intero territorio comunale di S. Teresa Gallura è sottoposto a tutela con DM 30/04/1966. A questo proposito non risulta essere stata approfondita la compatibilità di potenziali impatti delle opere del progetto con le aree tutelate dai citati decreti ministeriali.

Infine, questo Ufficio con nota prot. 13355 del 10.09.2021 ha chiesto di considerare punti fotografici "sensibili" "tutti i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PPR ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione, anche esterni ai centri abitati". Nel dare riscontro alla suddetta richiesta il richiedente ha elaborato un sistema di valutazione dei beni basato su una serie di indicatori rappresentativi delle caratteristiche del bene (Accessibilità, Stato, Valore tipologico architettonico, Decreto dichiarato MiC, Singolo o Agglomerato, Ubicazione, Evento/Manifestazione culturale di importanza locale, Trasformazione, Visibilità Potenziale) al fine di poter assegnare dei punteggi e redigere una selezione per lo studio dell'intervisibilità. Questa selezione basata su tali indicatori non è ammissibile, in quanto tali parametri arbitrariamente individuati sono utilizzati per assegnare un punteggio rappresentativo del valore del bene, redigere una "classifica" di valori ed effettuare una selezione arbitraria. A titolo esemplificativo, si rileva che lo stato di conservazione, l'accessibilità o il grado di trasformazione non possono essere un parametro per redigere una graduatoria di valori sui beni oggetto di indagine.

Si ritiene, pertanto, che il metodo adottato non sia rispondente alla richiesta di sviluppare fotosimulazioni finalizzate alla verifica dell'impatto visivo dell'impianto sui beni in argomento.

La dott.ssa Simona Canu dell'A.R.P.A.S. - Dipartimento di Sassari, a seguito dell'analisi della documentazione pervenuta, esprime le seguenti osservazioni, contenute anche nel parere trasmesso successivamente con nota prot. n. 7353 del 22.02.2023 (prot. D.G.A. n. 5818 del 23.02.2023) e allegato al presente verbale:

- Progetto di Monitoraggio Ambientale

Non è stato presentato un Progetto di Monitoraggio Ambientale aggiornato sulla base di quanto richiesto da questo Dipartimento. Il proponente non recepisce il richiesto monitoraggio della componente suolo ma propone: Per la sola fase di cantierizzazione, in quanto nelle successive fasi non ci saranno più interferenze con la matrice suolo, a valle di ognuna delle piazzole temporanee di lavorazione dei 7 aereogeneratori, laddove sarà più insistita e perdurante la sosta di mezzi meccanici e l'accumulo di materiali edili, sarà monitorata la componente idrica sotterranea, realizzando un'apposita perforazione a distruzione, da condizionare a piezometro tipo "tubo aperto" […]. A tal proposito, non si ritiene necessario quanto proposto e si ribadisce la necessità che il Proponente predisponga il monitoraggio della matrice suolo nelle aree di cantiere non impermeabilizzate (laddove sia prevista la sosta di mezzi meccanici o il deposito anche temporaneo di rifiuti o comunque qualunque elemento potenzialmente in grado di rilasciare inquinanti) poiché per le attività previste

tale componente è da intendersi quella maggiormente esposta. Per quanto riguarda la componente Biodiversità ed in particolare le componenti flora e vegetazione, nelle aree oggetto di interventi compensativi, si raccomanda di prevedere la stesura di un protocollo di gestione delle specie, con l'individuazione di idonee tempistiche di monitoraggio.

- Gestione delle terre e rocce da scavo

Tra gli elaborati presentati risulta presente la revisione del Piano Preliminare gestione utilizzo terre e rocce da scavo (Elab. PGUTR REV.1). Il documento conferma sostanzialmente il bilancio di gestione già formalizzato prevedendo, però, la gestione delle eccedenze non riutilizzabili in situ, in progetti di ripristino di attività estrattive esistenti nell'areale di intervento, così come raccomandato da questo Dipartimento. Si rileva anche la presenza del richiesto chiarimento circa il conteggio, nel menzionato bilancio, dei volumi di terre e rocce da scavo prodotti in occasione dei lavori di ampliamento della sede stradale esistente al fine di garantire l'operabilità dei trasporti speciali sino alle aree di cantiere. Pertanto considerando tale opzione di gestione, dovrà essere elaborato il Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017, in sostituzione del Piano preliminare di utilizzo in sito.

Sarà necessario effettuare la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo nell'ambito della presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di definire la modalità di gestione dei volumi eccedenti la quota di riutilizzo in sito, sulla base degli esiti analitici di tale caratterizzazione. Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Se gli esiti delle indagini dovessero superare le CSC di colonna B, le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite come rifiuti e conferite presso idonei impianti di recupero o, come ultima ipotesi, in discarica.

- Trasporto in sito dei componenti degli aerogeneratori

Tra la documentazione trasmessa si rileva la presenza dell'Allegato 9, ossia la richiesta indirizzata all'ufficio tecnico – Settore 7 della Provincia di Sassari (Z.O. Olbia Tempio), avente come oggetto la Richiesta espressione parere preliminare di prefattibilità in relazione ai trasporti speciali che si renderanno necessari per il trasposto a piè d'opera dei componenti degli aerogeneratori. Tra gli allegati, però, non risulta presente la risposta del citato ufficio, che lascia pertanto ancora non chiarita la richiesta che concerne l'effettiva fattibilità della soluzione di trasferimento prospettata dal proponente.

- Interferenza con Siti contaminati

Si rammentano e confermano le raccomandazioni già espresse con precedente documento di osservazioni di settembre 2022, da attuarsi contestualmente all'avvio e durante le operazioni di realizzazione del cavidotto di collegamento.

- Interventi di mitigazione e compensazioni

Non sono stati presentati ulteriori interventi compensativi oltre il rimboschimento compensativo. Come già espresso nel documento precedente, considerando che gli interventi produrranno un consumo di suolo pari a circa 13.025 m2 che equivale alla superficie occupata dalle opere definitive (piazzole aerogeneratori e nuove strade), si ritiene che debbano essere previste adeguate misure compensative. Tra gli elaborati risulta presente l'allegato 02 – Chiarimenti aspetti naturalistici e faunistici. Si prende atto di quanto proposto e si rimanda la valutazione dell'idoneità degli interventi agli enti competenti per tali aspetti. Si raccomanda in ogni caso di prevedere quanto richiesto a proposito del PMA.

- Conclusioni

Si ritiene che la documentazione integrativa non risponda adeguatamente a quanto richiesto da questo Dipartimento nel documento di osservazioni precedente (settembre 2022).

Prosegue Andrea Aramo, del Servizio Agenti fisici dell'A.R.P.A.S. che esprime le seguenti osservazioni, contenute anche nel parere trasmesso successivamente con nota prot. n. 9687 del 09.03.2023 (prot. D.G.A. n. 7907 del 10.03.2023), allegato al presente verbale.

Nella precedente nota contenente le osservazioni del Servizio, è stato evidenziato che "*non è stato dato attualmente riscontro alle nostre precedenti osservazioni relative all'impatto acustico atteso nella fase di esercizio e produzione. Considerato infatti che la valutazione previsionale è stata condotta riferendosi sia al livello di potenza sonora globale che a ai livelli parziali alle 8 (otto) frequenze fondamentali i dati relativi a questi ultimi rilievi non sono stati forniti*."

Nell'Integrazione - Chiarimento il Proponente scrive:

«*La valutazione previsionale è stata effettuata riferendosi al livello di potenza sonora globale dell'aerogeneratore da installare al variare della velocità del vento … omissis*».

A tale proposito si evidenzia la non concordanza tra il chiarimento fornito e le indicazioni contenute nell'Allegato SIA QA R.6 Capitolo 2, § 1, e ribadito ai §§ 3 e 3.1 del medesimo allegato, da cui si deduce che l'osservazione citata non sia stata recepita.

Nella precedente nota del Servizio è stato, inoltre, posto in evidenza: "per quanto riguarda l'individuazione dei Ricettori, pur essendo stati riportati integralmente su mappe e orto foto, non è esplicitato se detti ricettori siano destinati ad uso abitativo, conduzione dei fondi e/o altro. Si ritiene inoltre che gli stessi vadano censiti per destinazione d'uso e catastale, al fine di focalizzare ed indirizzare lo studio verso l'edificato realmente utilizzato in maniera continuativa o parziale."

Per tale richiesta il Proponente, ha recepito le osservazioni, effettuando il censimento catastale dei ricettori presenti in prossimità del nuovo parco eolico. Sempre in riferimento ai ricettori è stato evidenziato che: "poiché il cavidotto si sviluppa per buona parte sulla viabilità esistente coinvolgendo i comuni confinanti e raggiungendo la C.P. di Santa Teresa di Gallura è stato chiesto di effettuare il censimento dei ricettori che potenzialmente saranno interferiti acusticamente dalla realizzazione dello stesso con le medesime modalità sopra indicate."

Quale Integrazione - Chiarimento il Proponente scrive: «*Con riferimento alla fase cantieristica di realizzazione del cavidotto, essendo lo stesso costituito da un cantiere mobile per la realizzazione degli scavi, posa del cavidotto e rinterro, dal punto di vista acustico non viene preso in considerazione in quanto il cantiere mobile produce una emissione rumorosa molto limitata sia nel tempo che nello spazio … omissis*».

A supporto di tale affermazione viene allegato lo studio previsionale di un cantiere mobile relativo alla realizzazione di un cavidotto (Allegato 2).

In merito alla valutazione proposta (Allegato 2), dall'esame della stessa risulta che gli esiti della valutazione analitica determinano un livello di immissione simulato inferiore a 42 dB(A) ad una distanza di circa 100,00 m dal cantiere. Si osserva che da verifica su foto aeree (fonte Google Earth Pro) sono presenti fabbricati che insistono dal tracciato a distanze inferiori da quanto proposto pertanto, in assenza di destinazione d'uso degli immobili e di valutazioni previsionali specifiche, non appare certo il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Aramo evidenzia, inoltre, che la valutazione in parola è stata condotta utilizzando i livelli di emissione desunti dalle schede tecniche della pubblicazione "Abbassiamo il rumore nei cantieri edili" INAIL- CSF e rimanda le osservazioni in merito al proseguo dell'intervento.

In merito alle considerazioni espresse sulle schede tecniche CPT, che riportano: "In merito alla valutazione previsionale dell'impatto acustico del cantiere, in accoglimento delle nostre precedenti richieste, a tale proposito si osserva che:

- per quantificare l'incidenza acustica del cantiere si è fatto ricorso alle schede tecniche del CPT Torino;

- inoltre per quantificare il rumore atteso sono state introdotte le percentuali di utilizzo delle macchine valutando l'incidenza acustica delle stesse nell'arco delle 8 (otto) ore lavorative e successivamente diluite su tutto il TR diurno;
- la realizzazione del cavidotto è stata liquidata come ininfluente ai fini acustici.

Per quanto riguarda le schede tecniche CPT si evidenzia che queste sono state prodotte per la prevenzione degli infortuni nell'ambiente di lavoro, pertanto la metodologia di rilievo è volta a valutare la rumorosità percepita dall'operatore. Da tali schede risulta inoltre che per le varie macchine operatrici che presumibilmente saranno impiegate sono presenti più livelli di potenza sonora, variabili in funzione della marca e del modello delle macchine, e pertanto la scelta di un certo livello di potenza potrebbe portare a sottostimare gli impatti.

Si evidenzia inoltre che le percentuali d'utilizzo delle macchine sono riferite alle modalità applicative dell'esposizione al rumore previste nel D.Lgs 81/2008 per valutare la dose dei lavoratori coinvolti nelle lavorazioni, mentre per la diluizione nel TR di riferimento non trova riscontro nella norma tecnica di settore".

Il Proponente quale integrazione chiarisce che: «*Le schede tecniche delle macchine da cantiere del CPT sono state utilizzate come riferimento per il livello di potenza sonora emesso dalle stesse e quindi da considerare nell'utilizzo delle stesse macchine in un cantiere quali sorgenti rumorose … omissis».*

In merito a quanto fornito quale chiarimento Aramo osserva che nelle schede del CPT i livelli di potenza sonora sono stati acquisiti secondo il protocollo contenuto nella norma UNI ISO 3746:2009, mentre nelle schede INAIL- CFS (edizione 2015) i rilievi sono stati eseguiti secondo i criteri e le metodiche della ISO 3744:2010. Poiché entrambe le metodiche prevedono che la sorgente sia posta su piano riflettente entro una semisfera o un parallelepipedo, pare implicito che valutare la potenza sonora per mezzi d'opera semoventi, per i quali la rumorosità è anche determinata dall'interazione tra la ruota ed il piano di percorrenza, determina prevedibili difficoltà. Inoltre, non essendo specificata la metodologia applicata per valutare la potenza sonora dei mezzi d'opera semoventi, è plausibile ipotizzare una sottostima dell'impatto acustico.

In merito alla diluizione della rumorosità nell'intero TR di riferimento, l'osservazione trasmessa discende dal contenuto dell'allegato SIA QA R.6. Utilizzando i dati forniti ed effettuando i relativi calcoli, in sede di valutazione, risulta che il livello sonoro prodotto dal cantiere durante le circa 8 (otto) h sia stato "spalmato" per tutto il TR diurno e questo non è contemplato nella norma tecnica di settore (D.M. 16 marzo 1998).

Per il traffico derivante dal cantiere ed il conferimento presso la discarica è stata recepita l'osservazione del Servizio.

Nadia Brigaglia del C.F.V.A ribadisce il parere favorevole già espresso con nota STIR 83634 del 26/11/2021 poi confermato con nota STIR 38066 del 22/07/2022, relativo agli interventi ricadenti in area soggetta a vincolo idrogeologico (LG03 - LG05 - LG06 porzioni di piste sterrate e allargamento di viabilità).

Riguardo agli interventi di compensazione descritti nell'allegato 02 "CHIARIMENTI ASPETTI NATURALISTICI E FAUNISTICI" si osserva che è stato proposto il rimboschimento compensativo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 8/2016 e allegato alla Del.G.R. n. 11/21 del 11.3.2020 della Regione autonoma della Sardegna, che si riferisce alle sole aree boscate come definite nella legislazione vigente (L.R. 8/2016 e D.lgs 34/2018) e non anche alle formazioni lineari costituite da siepi e bordure di campi o altri casi di esonero previsti delle stesse disposizioni.

Premesso quanto sopra si prende atto che è stata quantificata una superficie da compensare pari a 10.448 mq ed è stato proposto un rimboschimento con specie della macchia mediterranea da impiantare con sesto irregolare senza indicare l'area di intervento.

Si suggerisce di eliminare dall'elenco delle specie previste i cisti, le lianose e le altre specie minori che colonizzano naturalmente ed abbondantemente i suoli nudi, per riservare l'impianto alle sole specie "nobili" (leccio, corbezzolo, fillirea, mirto, lentischio, ginepro, ecc.) da acquistare presso vivai che possano certificare il postime ai sensi della normativa vigente (D.lgs 386/2003);

Per la realizzazione del rimboschimento compensativo dovrà essere presentato, ai sensi della citata Del G.R, 11/21 e suo allegato, un progetto definitivo che contenga tutti gli elaborati necessari all'istruttoria da parte del CFVA (relazione tecnica descrittiva degli interventi e dell'area oggetto di intervento, individuazione dell'area su planimetria catastale, ortofoto aggiornate e carta topografica, computo metrico estimativo sul quale calcolare l'importo della cauzione a garanzia).

Nel computo metrico dovranno essere indicate tutte le voci di costo, da prezziario regionale, comprese le lavorazioni del terreno che dovranno essere lavorazioni andanti o a strisce o a gradoni in base alla giacitura del terreno, seguite da lavorazioni localizzate (apertura di buche 40x40x40 cm).

In conclusione questo STIR resta in attesa di potersi esprimere sul progetto di rimboschimento compensativo che dovrà essere necessariamente approvato prima dell'avvio dei lavori.

L'Ing. Siuni precisa che il progetto di compensazione deve essere oggetto di valutazione in questa sede. Cede poi la parola ai referenti dei comuni.

Il dott. Fabrizio Porcu, del Comune di Aglientu esprime le seguenti osservazioni, contenute anche nel parere trasmesso successivamente con nota prot. n. 1782 del 02.03.2023 (prot. D.G.A. n. 6914 di pari data), allegato al presente verbale.

A seguito della conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 18 novembre 2021, sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata. In particolare, è stata richiesta al Proponente la seguente documentazione:

- Cartografia riportante la pianificazione comunale vigente;
- Analisi paesaggistica effettuata sulla base della cartografia del Piano Urbanistico Comunale riportante le componenti di paesaggio a valenza ambientale e a valenza storico culturale, nonché gli ulteriori tematismi quali vegetazione, uso del suolo, ecc. in scala idonea (almeno 1/10.000);
- Analisi paesaggistica riferita ai beni storico-culturali identificati dal Piano urbanistico comunale;
- Analisi paesaggistica riferita agli impatti sugli ambiti di paesaggio locale come identificati dal Piano urbanistico comunale.

Il proponente ha provveduto successivamente a integrare la documentazione richiesta, predisponendo gli elaborati indicati nell'allegato 1.

In sede di conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 15 settembre 2022, è stato rilevato che dalla documentazione non risultano analizzati gli impatti su alcuni beni, chiedendo pertanto lo studio esteso a tutti i beni ricadenti all'interno dell'area vasta di indagine.

Il proponente dunque ha trasmesso l'elaborato denominato SIA QA TAV. 10 INT "Schede descrittive beni paesaggistici Aglientu e fotosimulazioni aerogeneratori", riportante l'analisi per 47 elementi dell'insediamento rurale sparso (stazzi) e per 1 aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale (chiesa). Ulteriori beni sono riportati cartograficamente sulla documentazione presentata su richiesta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, agli elaborati denominati TAVOLA I.1 e TAVOLA I.2, i quali non riportano comunque le analisi sotto il profilo paesaggistico.

Dall'esame della documentazione trasmessa, l'analisi degli impatti risulta dunque ancora incompleta, in quanto sono stati analizzati, tenendo conto della disciplina del bene attraverso l'identificazione di due perimetri di tutela degli elementi dell'assetto storico-culturale, circa il 20 per cento degli elementi ricompresi all'interno dell'area vasta di studio. Come evidenziato nelle precedenti riunioni di conferenza di servizi, al fine di permettere un compiuta valutazione dei possibili impatti generati dalla realizzazione dell'intervento sul territorio comunale, è necessario che l'analisi sui beni paesaggistici debba essere estesa a tutti i beni ricadenti all'interno dell'area vasta di indagine e deve ricomprendere anche il secondo perimetro del bene. L'analisi degli impatti deve essere estesa anche ai beni e agli elementi confinanti con l'area vasta di studio, in considerazione delle relazioni visuali degli stessi sul sistema storico-culturale e del contesto paesaggistico del territorio oggetto di intervento.

Inoltre, deve essere effettuata una analisi dettagliata dei possibili impatti sull'ambito di paesaggio locale, attraverso lo studio delle ricadute dell'intervento rispetto agli obiettivi specifici individuati dal PUC e in relazione ai valori che caratterizzano l'ambito, con particolare riferimento alle componenti di paesaggio, alla copertura vegetale, alle attività previste e alle strategie di sviluppo.

L'analisi delle relazioni percettive dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica rispetto a un contesto paesaggistico caratterizzato da una connotazione fortemente identitaria tipica del territorio gallurese, praticamente intatto con i suoi paesaggi granitici, le estese foreste di lecci e le vaste estensioni di macchia mediterranea, devono necessariamente essere effettuate in relazione al ricco patrimonio storico-culturale, al fine di verificare o escludere l'alterazione dell'assetto percettivo, che mal si concilia con le esigenze di tutela dettate sia dagli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sia dal vincolo di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Giova comunque evidenziare che, fermo restando quanto sopra espresso, dall'esame della documentazione trasmessa emerge comunque come le relazioni visuali evidenzino per alcuni beni paesaggistici l'interferenza sulla percezione del contesto, tali da compromettere il carattere identitario e unico del paesaggio. L'analisi effettuata su 47 elementi dell'insediamento rurale sparso (stazzi) mostra un impatto percettivo importante su circa il 38 per cento dei beni.

Tali impatti investono direttamente l'assetto paesaggistico del territorio, determinando una alterazione irreversibile, enfatizzata dalla consistenza e dalla localizzazione degli aerogeneratori a ridosso del promontorio sulla valle del Rio Cuoni e prospiciente l'emergenza rocciosa di alto valore paesaggistico e identitario di Monte Tuvu, dei caratteri paesaggistici dominanti, rispetto a una sedimentazione della percezione paesaggistica storicamente attestata, costituendo elementi di tipo intrusivo su un contesto ancora in gran parte naturale.

Infine, non è stata predisposta l'analisi dettagliata dei possibili impatti sull'ambito di paesaggio locale, attraverso lo studio delle ricadute dell'intervento rispetto agli obiettivi specifici individuati dal PUC e in relazione ai valori che caratterizzano l'ambito, con particolare riferimento alle componenti di paesaggio, alla copertura vegetale, alle attività previste e alle strategie di sviluppo.

In conclusione, fermo restando quanto sopra esposto in relazione agli impatti emersi in sede di analisi, la documentazione trasmessa dal proponente risulta carente e non completa rispetto alla richiesta di integrazioni avanzata dal Comune di Aglientu in sede di conferenza di servizi e non permette la valutazione della compatibilità urbanistica e paesaggistica dell'intervento e pertanto l'espressione del parere di competenza.

L'ing. Lutzoni del Comune di Santa Teresa di Gallura rileva che in generale i chiarimenti presentati risultano accettabili. In relazione a quanto richiesto non è stato presentato il calcolo dei volumi delle opere fuori terra.

Agostino Pirredda, Sindaco del Comune di Luogosanto, presente ad inizio seduta, non ha espresso la propria posizione (in quanto risultato assente quando chiamato ad intervenire).

L'ing. Siuni, sentiti tutti gli Enti partecipanti, chiede alla Proponente se intende presentare proprie osservazioni.

Simone Togni interviene per la proponente e segnala come ad avviso della IVPC, che ha venticinque anni di esperienza nel settore eolico che ha portato ad ottenere autorizzazioni per impianti eolici per oltre mille e cinquecento MW, anche in Sardegna, per ogni autorizzazione ottenuta ha fornito elaborati analoghi a quelli forniti per questo progetto. Riteniamo quindi che siano state soddisfatte tutte le richieste avanzate dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento in corso.

Qualora questo non fosse, chiede di tenere aperta la seduta il tempo necessario a poter fornire rispetto alle integrazioni presentate, le richieste di chiarimento necessarie a far comprendere come tutti i punti delle stesse richieste siano state ottemperati dalle integrazioni presentate. Tale richiesta viene fatta nell'ottica del principio della efficienza dell'azione amministrativa, anche considerando che nel procedimento nel quale siamo, spesso i termini non sono stati rispettati.

L'ing. Siuni rammenta che, sin dalle prime fasi del presente procedimento, il Servizio VIA ha provveduto a inoltrare alla Proponente diverse richieste di regolarizzazione dell'istanza, una richiesta di completamento documentale ai sensi dell'art. 1, c. 6 della L.R. 2/2021, oltre che una richiesta di integrazioni (prot. DGA n. 30423 del 17.12.21), depositate al termine di una sospensione del procedimento, pari a 180 giorni, richiesta dalla Proponente e accolta dal Servizio VIA.

Nella successiva fase decisoria, la prima seduta della conferenza di servizi, come rappresentato nel relativo verbale qui integralmente richiamato, si è conclusa con la richiesta, ai sensi dell'art. 8, c. 12 delle Direttive, di fornire i chiarimenti e le precisazioni formulati da parte dei diversi Enti partecipanti e con l'aggiornamento dei lavori ad una seconda seduta.

Detti chiarimenti e precisazioni sono stati trasmessi dalla Proponente solo dopo una ulteriore richiesta di sospensione del procedimento, pari a 90 giorni. Detta richiesta di sospensione è stata accolta dal Servizio VIA, nonostante la perentorietà dei termini imposti dalle citate Direttive, anche in considerazione del *favor* manifestato dal legislatore nazionale e unionale per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e al fine di consentire alla Proponente di fornire tutti gli elementi utili all'eventuale superamento degli interessi confliggenti con la realizzazione dell'opera, tra cui, a mero titolo d'esempio non esaustivo, quelli attinenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico, culturale e archeologico, che rivestono anch'essi un rilievo di natura costituzionale.

Tuttavia, sulla base dei pareri e contributi tecnici pervenuti e da quanto rappresentato dai diversi enti partecipanti alla seduta odierna, nonostante l'iter sopra sintetizzato e le sospensioni già concesse, persistono le carenze documentali e le criticità evidenziate sin dalle prime fasi procedurali. In particolare e in estrema sintesi:

- come evidenziato dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est:
  - "*la sottostazione elettrica […] ricade all'interno della perimetrazione della Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (D.M. 30/04/1966, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 25/07/1966), nonché della Fascia Costiera, bene paesaggistico dell'assetto ambientale del P.P.R., di cui all'art. 143 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio*", aree non idonee secondo la D.G.R. n. 59/90 del 2020;
  - "*benché le turbine ricadano su aree non vincolate, il loro impatto visivo si estende su beni paesaggistici di diverse categorie, […] tale impatto interessa aree oggetto di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico del territorio di Aglientu, dal quale le turbine distano poche centinaia di metri, e di Santa Teresa Gallura, dal quale la turbina LG01, situata più a nord, dista oltre 3 km. Come già richiesto nelle precedenti note di questo Servizio, si riscontra che la Relazione Paesaggistica, non indaga su tali aspetti*";
  - *"La presenza e l'eventuale moltiplicarsi di interventi analoghi in tale particolare contesto comporta, infatti, la progressiva trasformazione del paesaggio rurale in uno scenario industriale in cui le torri eoliche, visibili da grandissima distanza e che costituiscono strutture tecnologiche fuori scala rispetto alle opere dell'uomo, entrano in concorrenza con le strutture geografiche, gli elementi naturali e i caratteri storicoculturali che connotano il territorio, alterando completamente la struttura del sistema paesaggistico e le reciproche relazioni strutturali, percettive o simboliche. [...] La relazione paesaggistica non verifica la coerenza dell'intervento con le prescrizioni di cui agli artt.15 e 20 delle NTA del P.P.R., applicabili in quanto, come detto, il Comune di Santa Teresa Gallura non è ad oggi dotato di PUC ad esso adeguato";*
  - *"per quanto concerne la "Fascia costiera" (cfr. art. 20 delle NTA del P.P.R.) […], come previsto al comma 2, possono essere realizzati, in tutta la Fascia Costiera, esclusivamente "interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici" ovvero, vedi p.to 3, lett. b), del citato art. 20, "infrastrutture puntuali o di rete, purché previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al P.P.R." da attuarsi tramite "Intesa" nelle more della predisposizione del P.U.C.";*
  - *"Per quanto concerne le integrazioni documentali richieste, la documentazione presentata dalla ditta proponente, ricalca sostanzialmente quanto già rappresentato, riproponendo interventi di cui all'art. 21*

della L.R. 8/2016, senza proporre opere di compensazione paesaggistica, sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza, come quello in esame, soprattutto in conseguenza all'interessamento diretto di beni paesaggistici di cui all'art. 134, ma anche in relazione agli aspetti di cui all'art. 152 del D. Lgs. n. 42/2004";

- come evidenziato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro:
  - relativamente alla tutela del patrimonio archeologico, "*benché si rilevino aggiornamenti relativi all'inserimento di beni dichiarati di interesse archeologico [...] nulla è stato aggiornato per quanto riguarda le ricognizioni territoriali nelle aree interessate dal progetto, per le quali si era già osservato che i dati presenti sull'elaborato di aprile 2022 erano i medesimi di giugno 2021 [...] La valutazione di "rischio archeologico" di queste aree è stata considerata a basso rischio quando, invero, non è possibile valutarne il potenziale che – appunto – non doveva essere espresso, stante l'inaccessibilità e la scarsa o nulla visibilità dei luoghi*";
  - la documentazione di riferimento "*risulta ancora carente e non consente a questo Ufficio di esprimere il parere sull'impatto che l'impianto avrebbe sul patrimonio archeologico del territorio in esame*";
  - " *[...] non è accettabile la scala di valori applicata ai beni archeologici nella relazione paesaggistica per la verifica dell'impatto visivo dell'impianto in progetto sui beni stessi [...]".*;
  - relativamente alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio " *[...] sebbene si osservi un ulteriore approfondimento della documentazione, si deve evidenziare che la stessa non risulta ancora completa ed esaustiva. In particolare, la relazione paesaggistica non è stata integrata con un adeguato studio di misure compensative*";
  - *"Le pale eoliche si localizzano nel territorio di Luogosanto lungo il margine del confine comunale con il territorio di Aglientu, area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (Intero Territorio Comunale di Aglientu – DM 29/10/1964). [...] Anche l'intero territorio comunale di S. Teresa Gallura è sottoposto a tutela con DM 30/04/1966. A questo proposito non risulta essere stata approfondita la compatibilità di potenziali impatti delle opere del progetto con le aree tutelate dai citati decreti ministeriali"*;
  - *"questo Ufficio con nota prot. 13355 del 10.09.2021 ha chiesto di considerare punti fotografici "sensibili" "tutti i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PPR ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione, anche esterni ai centri abitati. Nel dare riscontro alla suddetta richiesta il richiedente ha elaborato un sistema di valutazione dei beni basato su*

una serie di indicatori rappresentativi delle caratteristiche del bene [...] al fine di poter assegnare dei punteggi e redigere una selezione per lo studio dell'intervisibilità. Questa selezione basata su tali indicatori non è ammissibile, in quanto tali parametri arbitrariamente individuati sono utilizzati per assegnare un punteggio rappresentativo del valore del bene, redigere una "classifica" di valori ed effettuare una selezione arbitraria. [...] Si ritiene, pertanto, che il metodo adottato non sia rispondente alla richiesta di sviluppare fotosimulazioni finalizzate alla verifica dell'impatto visivo dell'impianto sui beni in argomento";

- come evidenziato dal Comune di Aglientu:
  - *"a seguito della conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 18 novembre 2021, sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata [...] In sede di conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 15 settembre 2022, è stato rilevato che dalla documentazione non risultano analizzati gli impatti su alcuni beni [...] Dall'esame della documentazione trasmessa* (ndr dopo la prima seduta della conferenza decisoria), *l'analisi degli impatti risulta dunque ancora incompleta, in quanto sono stati analizzati, tenendo conto della disciplina del bene attraverso l'identificazione di due perimetri di tutela degli elementi dell'assetto storico-culturale, circa il 20 per cento degli elementi ricompresi all'interno dell'area vasta di studio.*
  - *"L'analisi delle relazioni percettive dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica rispetto a un contesto paesaggistico caratterizzato da una connotazione fortemente identitaria tipica del territorio gallurese, praticamente intatto con i suoi paesaggi granitici, le estese foreste di lecci e le vaste estensioni di macchia mediterranea, devono necessariamente essere effettuate in relazione al ricco patrimonio storico-culturale, al fine di verificare o escludere l'alterazione dell'assetto percettivo, che mal si concilia con le esigenze di tutela dettate sia dagli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sia dal vincolo di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004";*
  - *"Giova comunque evidenziare che, fermo restando quanto sopra espresso, dall'esame della documentazione trasmessa emerge comunque come le relazioni visuali evidenzino per alcuni beni paesaggistici l'interferenza sulla percezione del contesto, tali da compromettere il carattere identitario e unico del paesaggio. L'analisi effettuata su 47 elementi dell'insediamento rurale sparso (stazzi) mostra un impatto percettivo importante su circa il 38 per cento dei beni. Tali impatti investono direttamente l'assetto paesaggistico del territorio, determinando una alterazione irreversibile [...]"*;
  - *"non è stata predisposta l'analisi dettagliata dei possibili impatti sull'ambito di paesaggio locale, attraverso lo studio delle ricadute dell'intervento rispetto agli obiettivi specifici individuati dal PUC e in*

relazione ai valori che caratterizzano l'ambito, con particolare riferimento alle componenti di paesaggio, alla copertura vegetale, alle attività previste e alle strategie di sviluppo";

- *"In conclusione, fermo restando quanto sopra esposto in relazione agli impatti emersi in sede di analisi, la documentazione trasmessa dal proponente risulta carente e non completa rispetto alla richiesta di integrazioni avanzata dal Comune di Aglientu in sede di conferenza di servizi e non permette la valutazione della compatibilità urbanistica e paesaggistica dell'intervento e pertanto l'espressione del parere di competenza";*

- come evidenziato dall'A.R.P.A.S. - Dipartimento di Sassari:
  - *"Non è stato presentato un Progetto di Monitoraggio Ambientale aggiornato sulla base di quanto richiesto da questo Dipartimento. Il proponente non recepisce il richiesto monitoraggio della componente suolo ma propone: […]. A tal proposito, non si ritiene necessario quanto proposto e si ribadisce la necessità che il Proponente predisponga il monitoraggio della matrice suolo nelle aree di cantiere non impermeabilizzate";*
  - relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, considerata l'attuale previsione di gestione delle eccedenze non riutilizzabili in situ in progetti di ripristino di attività estrattive esistenti nell'areale di intervento "*dovrà essere elaborato il Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017, in sostituzione del Piano preliminare di utilizzo in sito. Sarà necessario effettuare la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo nell'ambito della presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di definire la modalità di gestione dei volumi eccedenti la quota di riutilizzo in sito, sulla base degli esiti analitici di tale caratterizzazione*";
  - relativamente agli interventi di mitigazione e compensazione "*Non sono stati presentati ulteriori interventi compensativi oltre il rimboschimento compensativo. Come già espresso nel documento precedente […] si ritiene che debbano essere previste adeguate misure compensative*";
  - "*Si ritiene che la documentazione integrativa non risponda adeguatamente a quanto richiesto da questo Dipartimento nel documento di osservazioni precedente (settembre 2022)*";
- come evidenziato dall'A.R.P.A.S. - Servizio Agenti fisici:
  - rispetto alle precedenti osservazioni relative all'impatto acustico atteso nella fase di esercizio e produzione "*si evidenzia la non concordanza tra il chiarimento fornito e le indicazioni contenute nell'Allegato SIA QA R.6 Capitolo 2, § 1, e ribadito ai §§ 3 e 3.1 del medesimo allegato, da cui si deduce che l'osservazione citata non sia stata recepita*";

- in riferimento al censimento dei ricettori e alla fase cantieristica di realizzazione del cavidotto *"Si osserva che da verifica su foto aeree (fonte Google Earth Pro) sono presenti fabbricati che insistono dal tracciato a distanze inferiori da quanto proposto pertanto, in assenza di destinazione d'uso degli immobili e di valutazioni previsionali specifiche, non appare certo il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997"*;
- "*non essendo specificata la metodologia applicata per valutare la potenza sonora dei mezzi d'opera semoventi, è plausibile ipotizzare una sottostima dell'impatto acustico*";
- *"risulta che il livello sonoro prodotto dal cantiere durante le circa 8 (otto) h sia stato "spalmato" per tutto il TR diurno e questo non è contemplato nella norma tecnica di settore (D.M. 16 marzo 1998)"*;

- come evidenziato da diversi Enti, risultano completamente assenti proposte di opere compensative e anche l'intervento di rimboschimento compensativo risulta, allo stato, una mera ipotesi, non suffragata da alcun elaborato progettuale né, tantomeno, da una localizzazione delle aree di intervento, che possano consentire una compiuta valutazione da parte degli Enti. In proposito il C.F.V.A. ha specificato che "*Per la realizzazione del rimboschimento compensativo dovrà essere presentato, ai sensi della citata Del G.R, 11/21 e suo allegato, un progetto definitivo che contenga tutti gli elaborati necessari all'istruttoria da parte del CFVA (relazione tecnica descrittiva degli interventi e dell'area oggetto di intervento, individuazione dell'area su planimetria catastale, ortofoto aggiornate e carta topografica, computo metrico estimativo sul quale calcolare l'importo della cauzione a garanzia)*".

Per tutto quanto sopra premesso, l'ing. Siuni, pur tenendo conto dello scenario generale teso all'incentivazione delle fonti rinnovabili e degli obiettivi energetici ed ambientali dell'Italia derivanti dalla Strategia energetica nazionale, dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, oltre che degli ultimi sviluppi normativi tesi al perseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, non può che prendere atto della perdurante carenza documentale e analitica e il mancato perfezionamento delle integrazioni necessarie che, di contro, la Proponente ritiene essere esaustive.

Il livello di trattazione, da parte del Proponente, dei possibili impatti ambientali sui diversi fattori sopra individuati e, in particolare, su quelli attinenti al patrimonio culturale e al paesaggio, caratterizzato peraltro da una particolare sensibilità, come dimostrato dal regime vincolistico vigente nell'area di riferimento e dall'interessamento diretto di beni paesaggistici, non consente agli Enti competenti e al Servizio VIA di esprimersi nel merito e, quindi, di escludere effetti negativi sull'ambiente derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto in esame.

Dopo ampia e approfondita disamina e discussione sugli elementi emersi nel corso del procedimento e di quanto analizzato nel corso dell'odierna riunione, sulla base dei pareri e contributi tecnici pervenuti nonché di quelli espressi nelle sedute della conferenza, per le motivazioni anzidette, non è quindi possibile addivenire ad una conclusione favorevole della istruttoria sulla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto.

2.2 Titoli autorizzativi

L'ing. Siuni richiama l'elenco dei titoli abilitativi richiesti dal Proponente in sede di istanza e rileva che:

- il C.F.V.A ha confermato il proprio parere favorevole in relazione agli interventi ricadenti in area soggetta a vincolo idrogeologico;
- per quanto riguarda l'Autorizzazione paesaggistica, le rilevate carenze documentali, unitamente alle caratteristiche delle aree interessate dalle opere, non hanno consentito agli Enti competenti (Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro) di esprimersi favorevolmente rispetto al rilascio del titolo abilitativo in questione.

L'ing. Siuni rammenta comunque che, ai sensi dell'art. 1, c. 9 della L.R. 2/2021, la decisione di rilasciare i titoli abilitati ricompresi nel PAUR è assunta sulla base dell'esito positivo della istruttoria relativa al procedimento di VIA.

3. Conclusioni

L'ing. Siuni comunica pertanto che:

- richiamato integralmente il verbale della precedente seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 15.09.2022;
- alla luce della discussione svolta in data odierna;
- vista la posizione negativa circa la compatibilità ambientale del progetto, formata nel corso dell'istruttoria, nella seduta del 15.09.2022 e definita in data odierna, per cui si sono espressi gli Enti partecipanti, per quanto di specifica competenza;
- preso atto di quanto rilevato dai Soggetti competenti al rilascio dei titoli autorizzativi richiesti dalla Proponente;
- per quanto sopra premesso ed esposto,

LA CONFERENZA DI SERVIZI

esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna,

DECIDE

1) che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR in oggetto, in considerazione degli elementi ostativi sopra specificati;

2) che il Servizio VIA dovrà procedere, ai sensi dell'art. 8, c. 13 delle Direttive, alla comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 10 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Non essendovi null'altro da discutere, l'ing. Siuni, data sintetica lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 12:50 e dispone la trasmissione del presente verbale a tutti i rappresentanti degli Enti e della Proponente che hanno presenziato ai lavori della Conferenza, per l'accettazione del medesimo in forma digitale.

Cagliari, 21.02.2023

Il Presidente

Daniele Siuni

I partecipanti:

Simona Canu

Giuseppe Canè

Andrea Aramo

Fabrizio Porcu

Agostino Piredda

Leonardo Lutzoni

Gabriella Gasperetti

Antonio Mascia

CA AAG SP
Pratica Anas n. CS 12/2023

Spett.le Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenza Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

E, p.c. Al Responsabile Supporto Tecnico - SEDE

Oggetto: "Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto (SS) con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura (SS)". Proponente: IVPC Power 8 S.p.A. Procedimento per il rilascio del provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.), ai sensi della L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. 11/75 del 2021. N. Reg. 4/I/21. Comunicazione pubblicazione integrazioni e convocazione della seconda seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter, L. 241/1990, e s.m.i. Forma simultanea in modalità sincrona.
Emissione parere ante conferenza dei servizi sincrona prevista per il 21 Febbraio 2022 ore 10:30

Facendo seguito alla comunicazione di indizione di conferenza dei servizi in modalità sincrona, Vs prot. Uscita n.2898 del 30/01/2023, si forma la presente per informare il Servizio in indirizzo che parteciperà l'Ing. Sandro Agostino Urru in qualità di delegato di Anas S.p.A. per esprimere il richiesto parere che qui di seguito si anticipa e declina:
a)- Installazione dell'impianto e della realizzazione della linea di collegamento con la sottostazione di Santa Teresa di Gallura: sia il sito di impianto che la linea di collegamento con la sottostazione sono esterni sia a strade di proprietà di questa Società che alle loro fasce di rispetto, pertanto si dichiara la propria incompetenza ad esprimere parere
b)- Trasporti Eccezionali per il trasporto degli elementi dal porto di Olbia al sito di installazione: nel premettere che i Trasporti Eccezionali sono soggetti ad apposita autorizzazione e che tale autorizzazione non potrà che riflettere lo stato di circolabilità delle strade interessate nel momento in cui verrà effettuato il trasporto, in questa sede, in base alla documentazione allegata, possono essere date unicamente delle indicazioni di massima affinché la Ditta incaricata possa predisporre la documentazione per richiedere la predetta autorizzazione.
Dalla relazione allegata (Allegato QPE R.12) si evince che i percorsi interessanti Anas saranno:
- *SS 125 da km 322.000 (disinnesto SP 4M) a km 338+200 (innesto circonvallazione di Arzachena)*
- *SS 133 da km 32+050 (disinnesto SP 115) a km 32+470 (innesto SP 70)*

Sempre dalla stessa relazione si trae che i convogli potranno essere:
i)- eccedenti i limiti di cui all'art. 61 CdS (eccedenti per sagoma)
ii)- eccedenti i limiti di cui all'art.62 CdS (eccedenti per massa)
iii)- eccedenti contemporaneamente i limiti di cui agli artt. 61 e 62 (eccedenti per massa e sagoma)
Per quanto riguarda le eccedenze di massa, in mancanza dei precisi schemi di carico si possono dare le seguenti indicazioni generali: al momento sulle tratte interessate non vi sono particolari limiti di massa. Si

evidenzia tuttavia che per trasporti eccedenti le 94 tonnellate, la Ditta dovrà predisporre, a firma di ingegnere abilitato, apposita relazione di transitabilità sulle opere d'arte incontrate nel percorso. In base alla tipologia dei carichi, comunque, l'Ufficio si riserva di chiedere tale relazione su determinate opere d'arte anche per carichi inferiori (comunque superiori a quelli indicati nell'art. 62 CdS).
Per quanto riguarda invece le eccedenze di sagoma, analizzate abbastanza approfonditamente in relazione, si formulano le seguenti osservazioni:

- *Per quanto riguarda le linee aeree da rimuovere temporaneamente, il rilascio della autorizzazione al trasporto da parte di Anas sarà subordinata al rilascio del nulla osta preventivo da parte degli enti proprietari di tali linee*
- *Per quanto riguarda lo smontaggio della barriera di sicurezza su ambo i lati nel tratto di SS 133 all'altezza del km 32+430 (pag. 62 e 63 della relazione QPE R.12) si fa presente in primo luogo che le operazioni di smontaggio e rimontaggio della barriera dovranno essere eseguite da Impresa specializzata in tali installazioni e dotata di certificazione SOA nella Cat. OS12-A e che al montaggio della stessa dovrà essere rilasciata apposita certificazione di conformità di corretta posa.*

In secondo luogo, si fa presente che il tratto in questione è piuttosto critico dal punto di vista planimetrico per cui il rimontaggio della barriera dovrà avvenire in tempi brevissimi. Vi è inoltre da osservare che essendo la barriera posata in parte su terra e in parte infissa nel calcestruzzo, il suo continuo smontaggio e rimontaggio non potrà più garantire la stabilità della stessa. Pertanto la Ditta dovrà studiare il problema e proporre ad Anas, in sede di richiesta della autorizzazione al trasporto, le soluzioni che intenderà adottare per garantire sia la sicurezza del traffico che gli standard di lavoro della barriera

- *Infine si segnala che la SS 125 nel tratto tra Olbia e Arzachena è sede, nel periodo tra maggio e ottobre, di un intenso traffico turistico. Pertanto, fin da ora, Anas si riserva di permettere il transito dei convogli eccezionali in questione o di parte di essi, unicamente nelle ore notturne.*

Il presente parere tecnico viene rilasciato fatti salvi diritti di terzi e la competenza specifica di ogni ulteriore Ente e/o Amministrazione e nel rispetto anche degli eventuali Regolamenti Comunali nei cui territori ricadono comunque gli interventi in oggetto.

La responsabilità di quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato ricade esclusivamente sul tecnico che ha predisposto il progetto e\o richiesta.

La valutazione sopra espressa attiene esclusivamente al profilo e alle competenze di Anas S.p.A. legate alla gestione della viabilità della strada statale, pertanto, resta fatta salva la competenza in ordine alla vigilanza nonché verifica di conformità urbanistica ed edilizia, il cui risultato è sottoposto a parere dei Comuni territorialmente competenti, che restano gli unici responsabili.

Distinti saluti.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale
Dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu

RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 5389 del 20/02/2023

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti
13-01-03 - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Oggetto: **"Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto (SS) con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura (SS)". Proponente: IVPC Power 8 S.p.A. Procedimento per il rilascio del provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.), ai sensi della L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. 11/75 del 2021. N. Reg. 4/I/21. Comunicazione pubblicazione integrazioni e convocazione della seconda seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter, L. 241/1990, e s.m.i. Forma simultanea in modalità sincrona. Osservazioni**

In riferimento alla nota prot. n. 2898 del 30/01/2023 (prot. Ass.to Trasporti n. 2397 del 20/01/23), con la quale questo Assessorato è stato invitato a partecipare alla seconda seduta della conferenza di servizi decisoria che si terrà in modalità videoconferenza, nel comunicare l'impossibilità di prendere parte alla seduta della predetta Consultazione per inderogabili impegni già assunti, preso atto della documentazione messa a disposizione, si richiede che venga tenuto conto di quanto rappresentato nel seguito.

La società IVPC Power 8 S.p.A., intende realizzare un impianto eolico ubicato nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura. Il parco eolico prevede l'installazione di 7 aerogeneratori di potenza nominale di 4,2 MW, per una potenza complessiva del parco eolico di 29,4 MW. L'altezza al mozzo varierà da 82 m fino ad un'altezza massima 150 m. Ciascun aerogeneratore sarà sostenuto da una torre tubolare di forma tronco-conica in acciaio zincato ad alta resistenza e sostenuta da un plinto circolare su pali trivellati.
La soluzione di connessione prevede il collegamento diretto dell'impianto di utenza, senza linea interposta, in antenna su nuovo stallo di linea AT in Cabina Primaria S.Teresa, con ingresso in cavo interrato. Il cavidotto di collegamento si svilupperà lungo una distanza lineare di circa 29.578 m e consentirà il raccordo tra gli aereogeneratori e la sottostazione in agro di Santa Teresa di Gallura. Le connessioni

sarnno garantite da una rete 30 kV in cavo interrato posta all'esterno della viabilità esistente. I cavi saranno posti ad una profondità di 1,20 mt dal piano di campagna e lo scavo avrà un'ampiezza pari a 0,60 mt.

La viabilità di progetto interna al parco eolico seguirà con opportuni adeguamenti e slarghi, i tracciati di sentieri sterrati e mulattiere esistenti.

Secondo quanto riportato nell'elaborato "Allegato 09", il trasporto delle componenti degli aero-generatori avverrà con mezzi di trasporto eccezionale che collegheranno il porto Industriale di Olbia con il sito del parco eolico "Luogosanto". Si segnala a riguardo che il link indicato nel citato '"Allegato 09" per lo scaricamento del report di viabilità non consente la consultazione del documento, rendendo impossibile la valutazione delle caratteristiche geometriche e planimetriche e della relativa conformità al transito dei mezzi. Si ritiene dunque opportuno che venga integrata la documentazione rendendo disponibile tale elaborato mancante.

Dall'analisi dei documenti si evidenzia che non si è tenuto conto del Piano Regionale dei Trasporti (PRT), che allo stato attuale è in fase di nuova redazione. Tuttavia l'intervento non è in contrasto con quanto previsto dal PRT in quanto non modifica gli scenari di assetto futuro del sistema dei trasporti.

L'area nella quale è prevista la realizzazione dell'impianto eolico, non è attraversata da linee ferroviarie. La linea ferrovia più vicina è quella turistica del Trenino verde Tempio Pausania-Palau, ubicata a distanze tali da poter affermare che non vi sia alcuna interferenza con le opere in progetto.

L'impianto eolico è collocato a una distanza a circa 34,89 km dall'Aeroporto di Olbia, ed essendo costituito da aerogeneratori alti più di 100 metri, dovrà essere sottoposto all'iter valutativo dell'ENAC per la verifica dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea secondo le disposizioni previste nella nota ENAC Protocollo del 25/02/2010 0013259/DIRGEN/DG.

In conclusione, per quanto di competenza del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti, si ritiene opportuno suggerire di tenere conto delle osservazioni sopra riportate, con particolare riferimento alle interferenze con la navigazione aerea e alle integrazioni documentali necessarie per l'analisi del trasporto delle componenti dell'impianto nel percorso Porto - Parco eolico.

Il Direttore del Servizio

(sostituto ex art. 30 L.R. 31/98)

Ing. Enrica Carrucciu

Settore Pianificazione strategica /Geom. M. C. Puggioni

Settore Pianificazione strategica /Resp. Ing. Nicola Pusceddu

Siglato da :

NICOLA PUSCEDDU

Allegato a: RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 5467 del 21/02/2023

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est

TRASMESSA VIA PEC

AL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTI E INCIDENZE AMBIENTALI
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO
sabap-ss@pec.cultura.gov.it

E, P.C.

AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA
eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: **POS. 2549/21 - Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), di cui alla L.R. n. 2/2021 e alla D.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, relativo al progetto "Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa Gallura".**
Convocazione della seconda seduta della Conferenza di servizi decisoria.
Proponente: IVPC Power 8 S.p.A. – N. Reg. 4/I/21. Esame integrazioni.

In relazione alla procedura di cui all'oggetto, richiamato il contenuto delle precedenti note prott. n. 57555 del 17/11/2021 e 46129 del 15/09/2022 e tenuto conto della documentazione, relativa ai soli aspetti di cui alla Parte III[1] del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), resa disponibile al link indicato nella nota prot. n. 2898 del 30/01/2023 del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, si segnala quanto segue.

Come già segnalato, l'impianto di produzione energetica da fonte eolica è costituito da 7 aerogeneratori aventi altezza massima pari a 150 m (H rotore: 82 m, diametro pale 136 m), mentre la sottostazione elettrica, che occuperà un'area di circa 2.000 mq, sarà realizzata in adiacenza ad una preesistente, nel territorio di Santa Teresa Gallura.
Detta stazione ricade all'interno della perimetrazione della Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (D.M. 30/04/1966, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 25/07/1966), nonché della Fascia Costiera, bene paesaggistico dell'assetto ambientale del P.P.R., di cui all'art. 143 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con la precedente nota, questo Servizio al fine di effettuare una compiuta valutazione paesaggistica della centrale in progetto, oltre a quanto segnalato dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 13355 del 10/09/2021, ha rilevato la necessità di integrazioni documentali, nonché accertamenti tecnici atti a stabilire la presenza di ulteriori aree interessate dalla presenza di vegetazione assimilabile a bosco, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 42/2004.

All'esito degli accertamenti svolti dal Servizio Ripartimentale dell'Ispettorato del C.F.V.A. di Tempio, con la nota riscontrata al prot. DGA n. 28223 del 29/11/2021, è stato rilevato che "*tutte le pale eoliche saranno posizionate in aree non ascrivibili al concetto giuridico di bosco ai sensi della L.R. n. 8/2016 e del D.Lgs. n. 34/2018, pertanto non soggette al vincolo paesaggistico ex art. 142, c.1, l. g, del D.Lgs. n.*

[1] Beni paesaggistici - Titolo I - Tutela e valorizzazione.

42/2004", pertanto, come già riportato nelle precedenti note, la realizzazione della sottostazione elettrica, necessita di specifica autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Come già anticipato, secondo la D.G.R. n. 59/90 del 2020[2], che identifica tra le aree non idonee all'installazione di impianti eolici quelle oggetto di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico, di cui all'art. 136, nonché le aree e gli immobili di cui agli artt. 142 e 143 (Fascia Costiera ex art. 17, comma 3, lett. a delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per cui **la sottostazione elettrica è ubicata all'interno dei aree non idonee**, mentre gli aerogeneratori non interessano tali ambiti.

Le linee di connessione, di lunghezza complessiva dell'ordine di 30 km, sono previste in cavo interrato e interessano il territorio dei Comuni di Luogosanto, Aglientu, Tempio Pausania e Santa Teresa Gallura. I tratti finali di collegamento alle singole turbine sono previsti fuori dalle sedi stradali: in questi ultimi casi i percorsi scelti, più che vere e proprie strade, ricalcano piuttosto dei tracciati sul terreno.

Richiamato quanto già segnalato nelle precedenti note, la distanza calcolata in applicazione alle linee guida ministeriali di cui ai par. 3.1 e 3.2 del D.M. 10/09/2010 (H totale aerogeneratori x 50), in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 152[3] del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., genera una fascia di attenzione di 7500 m. Pertanto, benché le turbine ricadano su aree non vincolate, il loro impatto visivo si estende su beni paesaggistici di diverse categorie, per cui, **ai fini dell'espressione del parere vincolante del Soprintendente, ai sensi dell'art. 152 del Codice**, si segnala che, in particolare, tale impatto interessa aree oggetto di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico dei territorio di Aglientu[4], dal quale le turbine distano poche centinaia di metri, e di Santa Teresa Gallura[5], dal quale la turbina LG01, situata più a nord, dista oltre 3 km.
Come già richiesto nelle precedenti note di questo Servizio, si riscontra che la Relazione Paesaggistica, non indaga su tale aspetti.
Detta fascia di attenzione interessa anche:

– Beni dell'assetto storico–culturale del P.P.R. (ex artt. 48 e 51 delle N.T.A.) – [Fonte "Repertorio dei beni paesaggistici e identitari" – aggiornamento 2017]. Ricadono all'interno dell'area di attenzione 208 beni puntuali, dei quali:
  - 23 sono beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, "Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale" (n.13 a.2 "luoghi di culto"; n.10 a.4 "insediamenti archeologici").
  - 185 sono "elementi dell'insediamento rurale sparso: stazzi", beni di cui all'art. 51, comma 1, "Aree caratterizzate da insediamenti storici".

Per quanto concerne l'individuazione dei caratteri paesaggistici dell'area vasta nel quale è previsto l'impianto, come già riportato, le analisi effettuate, tendenti all'identificazione degli elementi

[2] Contenente "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili"
[3] Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
[4] D.M. 29/10/1964 - GU n. 35 del 10.02.1965: "*per la materia granitica con cui è formata la sua orografia, estremamente varia, scolpita dall'erosione di innumerevoli millenni di vento che ha operato su forme già di per sé fantastiche, per la flora quanto mai caratteristica che aggiunge bellezza a tutto il territorio di tipico aspetto e fra i migliori della magnifica Gallura, per le coste dove lunghe spiagge di alternano a zone scogliose, costituisce una serie di quadri naturali di alto valore paesistico*") – vi ricadono, inoltre, alcuni tratti delle opere di connessione.
[5] D.M. 30/04/1966 - G.U. n. 183 del 25/07/1966: "*tutto il territorio riveste particolare importanza per la bellezza orografica, sia nell'interno che sul mare, arricchita da grandissime macchie di flora mediterranea, con strapiombi di roccia grigio rosata, profondissime insenature, brevi e bianchissime spiagge, isole, scogli, tali da consentire un susseguirsi di quadri naturali di incomparabile valore, mentre l'abitato reca la tipica impronta squadrata della città subalpina e costituisce un unico esempio in Sardegna tale da essere considerato un complesso imponente di cose immobili avente valore estetico e tradizionale*" – vi ricade, oltre alla stessa stazione, anche la linea di connessione alla stazione elettrica.

caratterizzanti e qualificanti il paesaggio[6], hanno rilevato uno scenario territoriale contrassegnato da alcuni elementi invarianti che danno luogo a un tipico paesaggio collinare pressoché ben conservato, caratterizzato dal complesso granitoide della Gallura, dalla presenza di una fitta rete idrologica, dallo scarso apparato di infrastrutture di comunicazione, con presenza diffusa di macchia mediterranea, pascolo naturale, boschi di latifoglie, in cui prevalgono le attività agro-pastorali e l'allevamento estensivo.
Lo stesso territorio, in particolare, rientra tra i "sistemi storico–culturali" disciplinati dall'art. 59 delle N.T.A. del P.P.R., il "Sistema degli stazzi della Gallura", che costituisce un "iconema[7] del paesaggio culturale[8]" dell'area.

La presenza e l'eventuale moltiplicarsi di interventi analoghi in tale particolare contesto comporta, infatti, la progressiva trasformazione del paesaggio rurale in uno scenario *industriale* in cui le torri eoliche, visibili da grandissima distanza e che costituiscono strutture tecnologiche fuori scala rispetto alle opere dell'uomo, entrano in concorrenza con le strutture geografiche, gli elementi naturali e i caratteri storico-culturali che connotano il territorio, alterando completamente la struttura del sistema paesaggistico e le reciproche relazioni strutturali, percettive o simboliche.

Allo stesso modo, si è già rappresentata la situazione relativa all'individuazione dell'area dell'impianto riguardo alla cartografia del P.P.R., ricadente all'interno degli Ambiti di Paesaggio n. 16 – Gallura costiera Nord-occidentale, e n. 17 Gallura costiera Nord-orientale, interessando, oltre i beni paesaggistici già indicati, anche le seguenti componenti di paesaggio dell'Assetto ambientale:

- "Aree naturali e sub-naturali", di cui agli artt. 22, 23, 24 delle N.T.A. del P.P.R.;
- "Aree seminaturali", di cui agli artt. 25, 26, 27 delle N.T.A. del P.P.R.;
- "Aree ad utilizzazione agro-forestale, di cui agli artt. 28, 29, 30 delle N.T.A. del P.P.R.

Ciò premesso, ai fini dell'espressione del parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente, previsto dall'art. 146 del Codice di beni culturali e del paesaggio, si rappresenta che, la normativa e la cartografia del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), individuano le indicate tipologie di beni paesaggistici e componenti di paesaggio dell'assetto ambientale.

Le stesse Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010, come richiamato anche dal par. 15.3, precisano che "*Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti*".

A tal proposito si rammenta il P.P.R., così come specificato all'art. 2, comma 1, lett. c), "*contiene la determinazione delle misure per la conservazione dei caratteri connotativi e dei criteri di gestione degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge*".

Come chiarito al comma 4 dell'art. 18 delle NTA del PPR, "*i beni paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili*".

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Santa Teresa, come risultato dal verbale della riunione del 15/09/2022, è il Piano Urbanistico Comunale non adeguato al P.P.R.

La relazione paesaggistica non verifica la coerenza dell'intervento con le prescrizioni di cui agli artt.15 e 20 delle NTA del P.P.R., applicabili in quanto, come detto, il Comune di Santa Teresa Gallura non è ad oggi dotato di PUC ad esso adeguato.

---

[6] Le caratteristiche morfologiche, la tessitura insediativa storica, la presenza di infrastrutture, le reti naturali e artificiali.

[7] Per "iconema" si intende un elemento naturale o antropico dotato di una specificità e di una ricorsività tale da: essere selezionato dai nostri meccanismi percettivi; connotare in modo univoco lo skyline paesistico; **assumere valore portante nella struttura territoriale** (Turri, 1998).

[8] Cfr. Relazione del P.P.R. – Vol. 7.7, § 13.13 "Stazzi e cuiles", pag. 131.

Infatti, per quanto concerne la "Fascia costiera" (cfr. art. 20 delle NTA del P.P.R.), considerata "risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata (…) **fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR si applicano le disposizioni di cui all'art. 15**".

Allo stesso modo, come previsto al comma 2, **possono essere realizzati, in tutta la Fascia Costiera**, esclusivamente "interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici" ovvero, vedi p.to 3, lett. b), del citato art. 20, "**infrastrutture puntuali o di rete, purché previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al P.P.R.**" da attuarsi tramite "**Intesa**" nelle more della predisposizione del P.U.C.; quanto predetto anche in applicazione degli artt. 102,103,104 delle stesse N.T.A. riguardanti il Sistema delle infrastrutture nel quale sono compresi anche gli Impianti Eolici.

Per quanto concerne le integrazioni documentali richieste, la documentazione presentata dalla ditta proponente, ricalca sostanzialmente quanto già rappresentato, riproponendo interventi di cui all'art. 21 della L.R. 8/2016, senza proporre opere di compensazione paesaggistica, sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza, come quello in esame, soprattutto in conseguenza all'interessamento diretto di beni paesaggistici di cui all'art. 134, ma anche in relazione agli aspetti di cui all'art. 152 del D. Lgs. n. 42/2004.

Il Direttore del Servizio ad interim
Dott. Antonello Bellu
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/05)

SETTORE PIANI PROGRAMMI OO.PP.
E INTERVENTI GRANDE IMPATTO
Coordinatore: Ing. P. Tanas
Istruttore: Geom. G.C. Stopponi

Allegato a: RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 5818 del 23/02/2023

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Dipartimento Sassari e Gallura

ARPAS
Protocollo Partenza N. 7353/2023 del 22-02-2023
Allegato 1 - Class. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico Regionale in materia Ambientale (P.A.U.R.), relativo al progetto "Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura.

Proponente: IVPC Power 8 S.p.A.

N. Reg. 4/I/21.

Osservazioni sulle integrazioni documentali

Febbraio 2023

Indic

Premessa 3

1. Informazioni Generali 3

2. Osservazioni 4

2.1. Progetto di Monitoraggio Ambientale 4

2.2. Gestione delle terre e rocce da scavo 4

2.3. Trasporto in sito dei componenti degli aerogeneratori 5

2.4. Interferenza con Siti contaminati 5

2.5. Interventi di mitigazione e compensazione 5

3. Conclusioni 6

ARPAS
Protocollo Partenza N. 7353/2023 del 22-02-2023
Allegato 1 - Class. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ARPAS
Protocollo Partenza N. 7353/2023 del 22-02-2023
Allegato 1 - Class. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PREMESSA

Il documento riporta le osservazioni del Dipartimento di Sassari e Gallura dell'ARPA Sardegna, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 11/75 del 24/03/2021, in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), all'interno del Provvedimento Unico Regionale in materia Ambientale (P.A.U.R.), relativa al progetto "Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura. Proponente: IVPC Power 8 S.p.A.

Il presente documento di osservazioni è reso quale valutazione tecnica per gli aspetti ambientali di competenza dello scrivente, riferita al procedimento nel quale si inserisce, in concorso con altri pareri resi dagli altri soggetti coinvolti e in tale ottica non riveste alcun carattere vincolante per l'amministrazione chiamata all'emissione del titolo abilitativo o dell'atto finale.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di intervento	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 60 kW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'allegato b, o con potenza maggiore di 1 MW (art. 5 comma 23, L.R.L. 2009 n. 3), e inferiore o uguale a 30 MW
Proponente intervento:	IVPC Power 8 S.p.A
Comune:	Luogosanto
Provincia:	Provincia di Sassari
Attività:	Produzione di energia da fonti rinnovabili

Con nota RAS A00 05-01-00 Prot. Uscita 2898 del 30/01/2023 (prot. ARPAS n. 3853 del 30/01/2023) il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Direzione generale dell'Ambiente della RAS comunica l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa prodotta dal proponente e che in data 21/02/2023 è convocata la seconda seduta della Conferenza decisoria sul procedimento in oggetto, e chiede agli Enti in indirizzo di voler comunicare eventuali osservazioni/pareri allo stesso Servizio VIA.

Questo Dipartimento si esprime per gli aspetti di propria competenza sulla base della documentazione tecnica pubblicata nel portale della Regione Sardegna al seguente link:

https://portal.sardegnasira.it/-/-realizzazione-di-un-impianto-eolico-di-potenza-pari-a-29-4-mw-nel-comune-di-luogosanto-con-sottostazione-elettrica-nel-comune-di-santa-teresa-di-gall.

.

ARPAS
Protocollo Partenza N. 7353/2023 del 22-02-2023
Allegato 1 - Class. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

2. OSSERVAZIONI

La documentazione integrativa prodotta dal proponente in seguito alla prima seduta della conferenza di Servizi decisoria è costituita da una nota esplicativa nella quale viene dato riscontro puntuale alle osservazioni prodotte dai diversi enti convenuti, corredata da diversi allegati specifici.

2.1. Progetto di Monitoraggio Ambientale

Non è stato presentato un Progetto di Monitoraggio Ambientale aggiornato sulla base di quanto richiesto da questo Dipartimento. Il proponente non recepisce il richiesto monitoraggio della componente suolo ma propone: *Per la sola fase di cantierizzazione, in quanto nelle successive fasi non ci saranno più interferenze con la matrice suolo, a valle di ognuna delle piazzole temporanee di lavorazione dei 7 aereogeneratori, laddove sarà più insistita e perdurante la sosta di mezzi meccanici e l'accumulo di materiali edili, sarà monitorata la componente idrica sotterranea, realizzando un'apposita perforazione a distruzione, da condizionare a piezometro tipo "tubo aperto" […].*

A tal proposito, non si ritiene necessario quanto proposto e si ribadisce la necessità che il Proponente predisponga il monitoraggio della matrice suolo nelle aree di cantiere non impermeabilizzate (laddove sia prevista la sosta di mezzi meccanici o il deposito anche temporaneo di rifiuti o comunque qualunque elemento potenzialmente in grado di rilasciare inquinanti) poiché per le attività previste tale componente è da intendersi quella maggiormente esposta.

Per quanto riguarda la componente Biodiversità ed in particolare le componenti flora e vegetazione, nelle aree oggetto di interventi compensativi, si raccomanda di prevedere la stesura di un protocollo di gestione delle specie, con l'individuazione di idonee tempistiche di monitoraggio.

2.2. Gestione delle terre e rocce da scavo

Tra gli elaborati presentati risulta presente la revisione del *Piano Preliminare gestione utilizzo terre e rocce da scavo* (Elab. PGUTR REV.1). Il documento conferma sostanzialmente il bilancio di gestione già formalizzato prevedendo, però, la gestione delle eccedenze non riutilizzabili in situ, in progetti di ripristino di attività estrattive esistenti nell'areale di intervento, così come raccomandato da questo Dipartimento. Si rileva anche la presenza del richiesto chiarimento circa il conteggio, nel menzionato bilancio, dei volumi di terre e rocce da scavo prodotti in occasione dei lavori di ampliamento della sede stradale esistente al fine di garantire l'operabilità dei trasporti speciali sino alle aree di cantiere. Pertanto considerando tale opzione di gestione, dovrà essere elaborato il Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017, in sostituzione del Piano preliminare di utilizzo in sito.

ARPAS
Protocollo Partenza N. 7353/2023 del 22-02-2023
Allegato 1 - Classe. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sarà necessario effettuare la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo nell'ambito della presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di definire la modalità di gestione dei volumi eccedenti la quota di riutilizzo in sito, sulla base degli esiti analitici di tale caratterizzazione.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Se gli esiti delle indagini dovessero superare le CSC di colonna B, le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite come rifiuti e conferite presso idonei impianti di recupero o, come ultima ipotesi, in discarica.

2.3. Trasporto in sito dei componenti degli aerogeneratori

Tra la documentazione trasmessa si rileva la presenza dell'*Allegato 9*, ossia la richiesta indirizzata all'ufficio tecnico – Settore 7 della Provincia di Sassari (Z.O. Olbia Tempio), avente come oggetto la Richiesta espressione parere preliminare di prefattibilità in relazione ai trasporti speciali che si renderanno necessari per il trasposto a piè d'opera dei componenti degli aerogeneratori. Tra gli allegati, però, non risulta presente la risposta del citato ufficio, che lascia pertanto ancora non chiarita la richiesta che concerne l'effettiva fattibilità della soluzione di trasferimento prospettata dal proponente.

2.4. Interferenza con Siti contaminati

Si rammentano e confermano le raccomandazioni già espresse con precedente documento di osservazioni di settembre 2022, da attuarsi contestualmente all'avvio e durante le operazioni di realizzazione del cavidotto di collegamento.

2.5. Interventi di mitigazione e compensazione

Non sono stati presentati ulteriori interventi compensativi oltre il rimboschimento compensativo. Come già espresso nel documento precedente, considerando che gli interventi produrranno un consumo di suolo pari a circa 13.025 m^2 che equivale alla superficie occupata dalle opere definitive (piazzole aerogeneratori e nuove strade), si ritiene che debbano essere previste adeguate misure compensative.

Tra gli elaborati risulta presente l'allegato 02 – Chiarimenti aspetti naturalistici e faunistici. Si prende atto di quanto proposto e si rimanda la valutazione dell'idoneità degli interventi agli enti competenti per tali aspetti. Si raccomanda in ogni caso di prevedere quanto richiesto a proposito del PMA.

3. CONCLUSIONI

Si ritiene che la documentazione integrativa non risponda adeguatamente a quanto richiesto da questo Dipartimento nel documento di osservazioni precedente (settembre 2022)

I Funzionari Istruttori

S. Canu

G. Canu

Incarico Professionale Controllo e Valutazione
sulle fonti di pressione ambientale

A. Cossu*

La Direttrice del Dipartimento

Rosina Anedda*

** documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005*

ARPAS
Protocollo Partenza N. 7353/2023 del 22-02-2023
Allegato 1 - Class. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Allegato a: RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 6158 del 27/02/2023

Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio delle valutazioni ambientali
amb.sva@regione.sardegna.it
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Servizio Tutela del Paesaggio
eell.urb.tpaesaggio.olbia@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: Luogosanto, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania e Aglientu (SS). Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto (SS) con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura (SS)". Proponente: IVPC Power 8 S.p.A. Procedimento per il rilascio del provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.), ai sensi della L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. 11/75 del 2021. N. Reg. 4/I/21. Comunicazione pubblicazione integrazioni e convocazione della seconda seduta della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter, L. 241/1990, e s.m.i. Forma simultanea in modalità sincrona.
Proponente: IVPC Power 8 S.p.A. – N. Reg. 4/I/21.
Rif. prot. n. 2898 del 30.01.2023, ns. prot. n. 1511 del 31.01.2023

In riferimento alla conferenza di servizi in oggetto, svoltasi in data 21 febbraio 2023 e alla quale hanno partecipato in videoconferenza i funzionari architetto Laura Lutzoni, archeologi Francesco M.P. Carrera e Gabriella Gasperetti, quest'ultima giusta delega generale prot. n. 6296 del 03.06.2019 allegata alla presente, visti gli elaborati progettuali e le integrazioni come aggiornati dal proponente, consultati tramite il sito web della Regione Sardegna https://portal.sardegnasira.it, facendo seguito alla nota di codesto Servizio sopra riferita e alle note prot. n. 13355 del 10.09.2021, prot. n. 17032 del 18.11.2021 e prot. n. 12118 del 15.09.2022 di questo Ufficio, si confermano le valutazioni espresse dai funzionari in sede di conferenza di servizi come di seguito esposto.

Tutela del patrimonio archeologico
Come già fatto presente nelle note citate, vista la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) e le relative tavole, visti gli aggiornamenti successivi alla prima conferenza di servizi decisoria del 15.09.2022 nella cartella "Chiarimenti Soprintendenza", benché si rilevino aggiornamenti relativi all'inserimento di beni dichiarati di interesse archeologico ricadenti nel limitrofo comune di Arzachena e benché sia stato fornito un aggiornamento dei beni archeologici indicati nel PPR e negli strumenti urbanistici comunali, nulla è stato aggiornato per quanto riguarda le ricognizioni territoriali nelle aree interessate dal progetto, per le quali si era già osservato che i dati presenti sull'elaborato di aprile 2022 erano i medesimi di giugno 2021, con esito non rilevante per scarsa o nessuna visibilità del piano di campagna o per l'inaccessibilità dei luoghi.
La valutazione di "rischio archeologico" di queste aree è stata considerata a basso rischio quando, invero, non è possibile valutarne il potenziale che – appunto – non doveva essere espresso, stante l'inaccessibilità e la scarsa o nulla visibilità dei luoghi.

Al contrario, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevede il controllo sistematico del territorio, finalizzato all'individuazione e alla localizzazione puntuale delle tracce di frequentazione antica, con particolare riguardo all'ambito extra urbano, con preferenza per il periodo successivo alle arature e, in ogni caso non in primavera ed estate, quando la vegetazione ricopre il terreno, rendendo difficile il riconoscimento delle eventuali tracce, e in condizioni meteorologiche favorevoli (prescrizioni anche formalmente codificate nelle linee guida approvate con D.P.C.M. 14.02.2022, pubblicato in G.U. n. 88 del 14.04.2022).

Inoltre la documentazione della VPIA non ha preso in considerazione le modifiche dello stato dei luoghi previste per la cantierizzazione, i trasporti eccezionali, le aree di conferimento delle terre e rocce da scavo. La cartografia allegata alla VPIA permane ad un livello di scala e di informazioni non adeguato alla valutazione di merito in capo a questo Ufficio. Si rilevano anche discrepanze tra i beni presi in considerazione nella VPIA e quelli contenuti nella relazione paesaggistica (PAUR-Relazione Paesaggistica Prima Parte e PAUR-Relazione Paesaggistica Seconda Parte). Pertanto, allo stato attuale, la VPIA risulta ancora carente e non consente a questo Ufficio di esprimere il parere sull'impatto che l'impianto avrebbe sul patrimonio archeologico del territorio in esame.
Si fa presente, infine, che non solo non è accettabile la scala di valori applicata ai beni archeologici nella relazione paesaggistica per la verifica dell'impatto visivo dell'impianto in progetto sui beni stessi - i cui indicatori (*1. **Accessibilità al bene; 2. Stato del bene; 3. Valore tipologico architettonico del bene; 4. Decreto dichiarato MiC; 5. Singolo o Agglomerato; 6. Ubicazione; 7. Evento/Manifestazione culturale di importanza locale; 8. Trasformazione; 9. Visibilità Potenziale***) hanno comportato l'inserimento di un numero estremamente limitato di beni archeologici nella verifica – ma che tali valutazioni, se del caso, sarebbero di esclusiva competenza di questo Ufficio.

Tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio

Esaminata la documentazione integrativa inviata in esito alle note di questo Ufficio sopra citate, sebbene si osservi un ulteriore approfondimento della documentazione, si deve evidenziare che la stessa non risulta ancora completa ed esaustiva.
In particolare, la relazione paesaggistica non è stata integrata con un adeguato studio di misure compensative che, come stabilito all'art. 3.2 comma 3 del DPCM 12/12/2005, sono sempre necessarie per gli interventi a larga scala o di grande incidenza. Si propone infatti un intervento di rimboschimento senza lo sviluppo di uno studio di dettaglio.
Le pale eoliche si localizzano nel territorio di Luogosanto lungo il margine del confine comunale con il territorio di Aglientu, area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (Intero Territorio Comunale di Aglientu – DM 29/10/1964). È previsto, inoltre, il collegamento diretto dell'impianto di utenza su un nuovo stallo di linea AT in Cabina Primaria S. Teresa con ingresso in cavo interrato. Anche l'intero territorio comunale di S. Teresa Gallura è sottoposto a tutela con DM 30/04/1966. A questo proposito non risulta essere stata approfondita la compatibilità di potenziali impatti delle opere del progetto con le aree tutelate dai citati decreti ministeriali.

Infine, questo Ufficio con nota prot. 13355 del 10.09.2021 ha chiesto di considerare punti fotografici "sensibili" "tutti i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PPR ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione, anche esterni ai centri abitati". Nel dare riscontro alla suddetta richiesta il richiedente ha elaborato un sistema di valutazione dei beni basato su una serie di indicatori rappresentativi delle caratteristiche del bene (Accessibilità, Stato, Valore tipologico architettonico, Decreto dichiarato MiC, Singolo o Agglomerato, Ubicazione, Evento/Manifestazione culturale di importanza locale, Trasformazione, Visibilità Potenziale) al fine di poter assegnare dei punteggi e redigere una selezione per lo studio dell'intervisibilità. Questa selezione basata su tali indicatori non è ammissibile, in quanto tali parametri arbitrariamente individuati sono utilizzati per assegnare un punteggio rappresentativo del valore del bene, redigere una "classifica" di valori ed effettuare una selezione arbitraria.

A titolo esemplificativo, si rileva che lo stato di conservazione, l'accessibilità o il grado di trasformazione non possono essere un parametro per redigere una graduatoria di valori sui beni oggetto di indagine.
Si ritiene, pertanto, che il metodo adottato non sia rispondente alla richiesta di sviluppare fotosimulazioni finalizzate alla verifica dell'impatto visivo dell'impianto sui beni in argomento.

GG-FMPC-LL

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
firmato digitalmente

Allegato a: RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 6914 del 02/03/2023

C_H848 - - 1 - 2023-03-02 - 0001782

COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

Area Tecnica
Servizio Urbanistica e gestione del territorio

Prot. n. _____

Aglientu, 2 marzo 2022

Trasmessa tramite PEC

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della Difesa dell'ambiente
Servizio Valutazioni impatti e incidenze ambientali
Via Roma, 80
09123 CAGLIARI

OGGETTO: **Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura Proponente: IVPC Power8 S.p.A.**
Trasmissione istruttoria PAUR.

Spettabile Servizio,

in riferimento al procedimento in oggetto, al fine della redazione del verbale della riunione di conferenza di servizi decisoria del 21 febbraio u.s., si riporta di seguito quanto emerso dall'istruttoria della pratica.

Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, mediante l'installazione di 7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva di 29,4 MW.

L'aerogeneratore ha una potenza nominale di 4,2 MW, altezza mozzo pari a 82 m, diametro rotore pari a 136 m e altezza massima al top della pala pari a 150 m.

Gli aerogeneratori sono localizzati tutti in agro del Comune di Luogosanto (SS), a nordovest rispetto al centro abitato, nelle località "Ciabaldino", "P.ta Micale Albana" "M.Lu Impostu" e "P.ta Casteddu".

È prevista la realizzazione di una rete elettrica in MT in cavo interrato, sviluppata per la maggior parte dei percorsi, lungo la rete stradale esistente anche sui territori dei comuni di Aglientu, Tempio Pausania e Santa Teresa di Gallura. La rete elettrica è connessa alla rete di trasmissione nazionale (RTN) attraverso la realizzazione di una sottostazione produttore nel

Comune di Santa Teresa, limitrofa alla stazione elettrica di smistamento 150 kV della società Terna S.p.A. e della cabina primaria 30/150 kV della società e-distribuzione S.p.A.

Gli aerogeneratori, benché ubicati all'interno del territorio comunale di Luogosanto, sono dislocati al confine con il territorio comunale di Aglientu, con distanze variabili tra i 176 m e i 1.335 m, con media di circa 600 m.

Analisi del contesto paesaggistico e disciplina urbanistica

Il Comune di Aglientu è dotato di Piano urbanistico comunale (PUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 20/01/2021 il cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul BURAS n. 16 del 11/03/2021. Il PUC è adeguato al Piano paesaggistico regionale (PPR) e al Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI). L'adeguamento dello strumento urbanistico al PPR conferisce, ai sensi dell'articolo 107 delle norme tecniche di attuazione del PPR, contenuti paesaggistici alla disciplina urbanistica comunale. L'istruttoria sotto il profilo della compatibilità urbanistica dell'intervento proposto è effettuata tenendo conto degli elementi e della disciplina paesaggistica contenuta nel PUC.

L'intero territorio comunale è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, mediante il decreto del Ministro della Pubblica istruzione del 29 ottobre 1964, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 10 febbraio 1965, «*per la materia granitica con cui è formata la sua orografia, estremamente varia, scolpita dall'erosione di innumerevoli millenni di vento cha ha operato su forme già di per se fantastiche, per la flora quanto mai caratteristica che aggiunge bellezza a tutto il territorio di tipico aspetto e fra i migliori della magnifica Gallura [...] costituisce una sequenza di quadri naturali di alto valore paesistico*».

Il contesto territoriale in cui si prevede di realizzare l'impianto eolico è caratterizzato da un elevato valore paesaggistico e ambientale per la presenza di numerosi beni storico culturali, ambientali e paesaggistici. La morfologia dell'area direttamente interessata dall'impianto è tipica del paesaggio gallurese caratterizzata da rocce intrusive e metamorfiche e altitudine di circa 300 m s.l.m., costituita da colline prevalentemente ricoperte da boschi (lecci, olivastro, ecc.), da macchia mediterranea e da pascolo, con rocce affioranti. I caratteri paesaggistici dominanti del luogo sono dunque in buona parte ancora naturali o riferibili al paesaggio storico agro-pastorale, con edificazione rada dell'insediamento storico degli stazzi ancora in gran parte abitati, tracce di frequentazione antichissime e limitata antropizzazione recente. I quadri naturali sono definiti dai rilievi dei promontori sulla valle del *Rio Cuoni*, di *Capo d'Orso* e lo sfondo delle isole dell'arcipelago, di *Monte Moro* e il golfo di Arzachena, di *Monte Plebi* e *Cugnana* con i promontori delle isole del golfo.

Gli aerogeneratori sono ubicati in prossimità dell'ambito di paesaggio locale definitivo dal PUC come APL 13 "Cuoni". Tale ambito di paesaggio si estende anche a una porzione del territorio del Comune di Luogosanto comprendendo anche gli aerogeneratori. L'area vasta di studio interessa interamente 9 ambiti di paesaggio locale e parte di 5 ambiti di paesaggio locale ubicati nel settore occidentale (APL 6 "L'Agnata", APL 2 "Rio Vignola", APL 11 "Santa Maria", APL 14 "San Pacrazio" e APL 15 "San Biagio"). Per ciascun ambito di paesaggio locale il PUC

C_H848 - - 1 - 2023-03-02 - 0001782

individua le caratteristiche ambientali, storico-culturali e insediative, le vocazioni preminenti e le progettualità dell'ambito, descrivendone le criticità, i valori e gli obiettivi specifici. Gli ambiti di paesaggio locale, così come per gli ambiti di paesaggio del PPR, sono definiti in relazione alla tipologia, rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, attraverso un processo di analisi del contesto paesaggistico in cui convergono fattori strutturali, naturali e antropici, e nei quali sono identificati i beni paesaggistici individuali o d'insieme. Per essi il PUC individua i seguenti valori che caratterizzano l'ambito di paesaggio locale: presenza di specificità ambientali che includono risorse ambientali e di valori di patrimonio storico-culturale tipico, come il sistema di stazzi. Le azioni previste dal PUC sono mirate al mantenimento e alla valorizzazione dei valori caratteristici degli ambiti.

All'interno del territorio comunale sono presenti 245 elementi facenti parte dell'assetto storico-culturale, individuati e disciplinati dal PUC. All'interno dell'area vasta di studio sono ricompresi 219 beni individuati dal PUC, in particolare 11 aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale (art. 20 delle NTA del PUC), 1 centro di antica e prima formazione di Aglientu (art. 21 delle NTA del PUC), 64 elementi dell'insediamento rurale sparso (art. 21 delle NTA del PUC) descritti nel repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari (stazzi) del PPR, 136 elementi dell'insediamento rurale sparso (art. 22 delle NTA del PUC) non censiti dal PPR (stazzi), 4 aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale non censiti dal PPR (art. 23 delle NTA del PUC), 3 aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale di carattere monumentale e identitario (art. 24 delle NTA del PUC).

All'esterno dell'area vasta di studio sono presenti alcuni beni che, per la loro caratteristica di architetture religiose e militari storiche identitarie di appartenenza alla specificità della cultura locale, rappresentano elementi principali del paesaggio storico-culturale aglientese. In particolare, il bene paesaggistico "Chiesa di San Silverio" (codice BURAS 561) e "Torre di Vignola" (codice BURAS 7336).

In ragione di tali peculiarità paesaggistiche del territorio, il PUC prevede la possibilità di realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, tra i progetti urbanistico-ambientale di vasta scala, aventi rilevanti ricadute paesaggistiche, ambientali, infrastrutturali, economiche e sociali sul territorio, esclusivamente nel settore meridionale del territorio comunale, in aree marginali sotto il profilo paesaggistico e ambientale.

Documentazione presentata

A seguito della conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 18 novembre 2021, sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata. In particolare, è stato richiesto al proponente la seguente documentazione:

- Cartografia riportante la pianificazione comunale vigente;
- Analisi paesaggistica effettuata sulla base della cartografia del Piano Urbanistico Comunale riportante le componenti di paesaggio a valenza ambientale e a valenza storico culturale, nonché gli ulteriori tematismi quali vegetazione, uso del suolo, ecc. in scala idonea (almeno 1/10.000);

C_H848 - - 1 - 2023-03-02 - 0001782

- Analisi paesaggistica riferita ai beni storico-culturali identificati dal Piano urbanistico comunale;
- Analisi paesaggistica riferita agli impatti sugli ambiti di paesaggio locale come identificati dal Piano urbanistico comunale.

Il proponente ha provveduto successivamente a integrare la documentazione richiesta, predisponendo gli elaborati indicati nell'allegato 1.

In sede di conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 15 settembre 2022, è stato rilevato che dalla documentazione infine non risultano analizzati gli impatti sui alcuni beni, chiedendo pertanto lo studio esteso a tutti i beni ricadenti all'interno dell'area vasta di indagine.

Il proponente dunque ha trasmesso l'elaborato denominato SIA QA TAV. 10 INT "Schede descrittive beni paesaggistici Aglientu e fotosimulazioni aerogeneratori", riportante l'analisi per 47 elementi dell'insediamento rurale sparso (stazzi) e per 1 aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale (chiesa). Ulteriori beni sono riportati cartograficamente sulla documentazione presentata su richiesta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, agli elaborati denominati TAVOLA I.1 e TAVOLA I.2, i quali non riportano comunque le analisi sotto il profilo paesaggistico.

Istruttoria della documentazione

Dall'esame della documentazione trasmessa, l'analisi degli impatti risulta dunque ancora incompleta, in quanto sono stati analizzati, tenendo conto della disciplina del bene attraverso l'identificazione di due perimetri di tutela degli elementi dell'assetto storico-culturale, circa il 20 per cento degli elementi ricompresi all'interno dell'area vasta di studio. Come evidenziato nelle precedenti riunioni di conferenza di servizi, al fine di permettere un compiuta valutazione dei possibili impatti generati dalla realizzazione dell'intervento sul territorio comunale, è necessario che l'analisi sui beni paesaggistici debba essere estesa a tutti i beni ricadenti all'interno dell'area vasta di indagine e deve ricomprendere anche il secondo perimetro del bene. L'analisi degli impatti deve essere estesa anche ai beni e agli elementi confinanti con l'area vasta di studio, in considerazione delle relazioni visuali degli stessi sul sistema storico-culturale e del contesto paesaggistico del territorio oggetto di intervento.

Inoltre, deve essere effettuata una analisi dettagliata dei possibili impatti sull'ambito di paesaggio locale, attraverso lo studio delle ricadute dell'intervento rispetto agli obiettivi specifici individuati dal PUC e in relazione ai valori che caratterizzano l'ambito, con particolare riferimento alle componenti di paesaggio, alla copertura vegetale, alle attività previste e alle strategie di sviluppo.

L'analisi delle relazioni percettive dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica rispetto a un contesto paesaggistico caratterizzato da una connotazione fortemente identitaria tipica del territorio gallurese, praticamente intatto con i suoi paesaggi granitici, le estese foreste di lecci e le vaste estensioni di macchia mediterranea, devono necessariamente essere effettuate in relazione al ricco patrimonio storico-culturale, al fine di verificare o escludere l'alterazione dell'assetto percettivo, che mal si concilia con le esigenze di tutela dettate sia dagli

C_H848 - - 1 - 2023-03-02 - 0001782

strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sia dal vincolo di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Giova comunque evidenziare che, fermo restando quanto sopra espresso, dall'esame della documentazione trasmessa emerge comunque come le relazioni visuali evidenzino per alcuni beni paesaggistici l'interferenza sulla percezione del contesto, tali da compromettere il carattere identitario e unico del paesaggio. L'analisi effettuata su 47 elementi dell'insediamento rurale sparso (stazzi) mostra un impatto percettivo importante su circa il 38 per cento dei beni.

Tali impatti investono direttamente l'assetto paesaggistico del territorio, determinando una alterazione irreversibile, enfatizzata dalla consistenza e dalla localizzazione degli aerogeneratori a ridosso del promontorio sulla valle del Rio Cuoni e prospiciente l'emergenza rocciosa di alto valore paesaggistico e identitario di Monte Tuvu, dei caratteri paesaggistici dominanti, rispetto a una sedimentazione della percezione paesaggistica storicamente attestata, costituendo elementi di tipo intrusivo su un contesto ancora in gran parte naturale.

Infine, non è stata predisposta l'analisi dettagliata dei possibili impatti sull'ambito di paesaggio locale, attraverso lo studio delle ricadute dell'intervento rispetto agli obiettivi specifici individuati dal PUC e in relazione ai valori che caratterizzano l'ambito, con particolare riferimento alle componenti di paesaggio, alla copertura vegetale, alle attività previste e alle strategie di sviluppo.

Conclusioni

Fermo restando quanto sopra esposto in relazione agli impatti emersi in sede di analisi, la documentazione trasmessa dal proponente risulta carente e non completa rispetto alla richiesta di integrazioni avanzata dal Comune di Aglientu in sede di conferenza di servizi e non permette la valutazione della compatibilità urbanistica e paesaggistica dell'intervento e pertanto l'espressione del parere di competenza.

Distinti Saluti

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Fabrizio Porcu

C_H848 - - 1 - 2023-03-02 - 0001782

Allegato a: RAS AOO 05-01-00 Prot. Ingresso n. 7929 del 10/03/2023

ARPAS
Protocollo Partenza N. 9688/2023 del 09-03-2023
Doc. Principale - Class. E.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione Ambientale
Servizio Agenti Fisici

Fascicolo 2023 – E.I. 677.439

- Regione Autonoma della Sardegna
  Assessorato Difesa Ambiente
  Direzione Generale dell'Ambiente
  Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali
  Direttore Daniele Siuni
  Via Roma, 80 - 09121 Cagliari
  Pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna

Oggetto: Realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 29.4 MW nel Comune di Luogosanto (SS) con sottostazione elettrica nel Comune di Santa Teresa di Gallura (SS)". Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A. Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi della L.R. n. 2/2021 e alla Delib.G.R. 11/75 del 2021. N. Reg. 4/I/21." - Proponente: IVPC Power 8 S.p.A. - N. Reg. 4/I/21 - Trasmissione Osservazioni.

Richiesta R.A.S.: Prot. AOO-05-01-00 - 2898 **del** 30/01/2023

Ricevuta da A.R.P.A.S. il : 30/01/2023**, Prot. n**. 2023-3853

Dando seguito agli Allegati, quali chiarimenti in seguito alla C.d.S. del 15 settembre 2022, limitatamente all'Impatto Ambientale della componente Rumore vista la nota esplicativa e le successive integrazioni, con la presente si comunica quanto segue.

Nella nostra precedente nota contenente le osservazioni è stato evidenziato:

- ***"non è stato dato attualmente riscontro alle nostre precedenti osservazioni relative all'impatto acustico atteso nella fase di esercizio e produzione. Considerato infatti che la valutazione previsionale è stata condotta riferendosi sia al livello di potenza sonora globale che a ai livelli parziali alle 8 (otto) frequenze fondamentali i dati relativi a questi ultimi rilievi non sono stati forniti."***

Nell'*Integrazione - Chiarimento* il Proponente scrive:

ARPAS
Protocollo Partenza N. 9688/2023 del 09-03-2023
Doc. Principale - Class. E.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Fascicolo 2023 – E.I. 677.439

La valutazione previsionale è stata effettuata riferendosi al livello di potenza sonora globale dell'aerogeneratore da installare al variare della velocità del vento … omissis.

A tale proposito si evidenzia la non concordanza tra il chiarimento fornito e le indicazioni contenute nell'Allegato SIA QA R.6 Capitolo 2, § 1, e ribadito ai §§ 3 e 3.1 del medesimo allegato,da cui si deduce che l'osservazione citata non sia stata recepita.

Sempre nella nostra nota è stato posto in evidenza:

"per quanto riguarda l'individuazione dei Ricettori, pur essendo stati riportati integralmente su mappe e orto foto, non è esplicitato se detti ricettori siano destinati ad uso abitativo, conduzione dei fondi e/o altro. Si ritiene inoltre che gli stessi vadano censiti per destinazione d'uso e catastale, al fine di focalizzare ed indirizzare lo studio verso l'edificato realmente utilizzato in maniera continuativa o parziale."

Per la richiesta sopra riportata il Proponente, ha recepito le osservazioni, effettuando il censimento catastale dei ricettori presenti in prossimità del nuovo parco eolico.

Sempre in riferimento ai ricettori è stato evidenziato dal Servizio scrivente che:

"poiché il cavidotto si sviluppa per buona parte sulla viabilità esistente coinvolgendo i comuni confinanti e raggiungendo la C.P. di Santa Teresa di Gallura è stato chiesto di effettuare il censimento dei ricettori che potenzialmente saranno interferiti acusticamente dalla realizzazione dello stesso con le medesime modalità sopra indicate."

Quale *Integrazione - Chiarimento* il Proponente scrive:

Con riferimento alla fase cantieristica di realizzazione del cavidotto, essendo lo stesso costituito da un cantiere mobile per la realizzazione degli scavi, posa del cavidotto e rinterro, dal punto di vista acustico non viene preso in considerazione in quanto il cantiere mobile produce una emissione rumorosa molto limitata sia nel tempo che nello spazio … omissis.

A supporto di tale affermazione viene allegato lo studio previsionale di un cantiere mobile relativo alla realizzazione di un cavidotto (Allegato 2)..

ARPAS
Protocollo Partenza N. 9688/2023 del 09-03-2023
Doc. Principale - Class. E.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

In merito alla valutazione proposta (Allegato 2), dall'esame della stessa risulta che gli esiti della valutazione analitica determinano un livello di immissione simulato inferiore a 42 dB(A) ad una distanza di circa 100,00 m dal cantiere.

Si osserva che da verifica su foto aeree (fonte Google Earth Pro) sono presenti fabbricati che insistono dal tracciato a distanze inferiori da quanto proposto pertanto, in assenza di destinazione d'uso degli immobili e di valutazioni previsionali specifiche, non appare certo il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Si evidenzia inoltre che la valutazione in parola è stata condotta utilizzando i livelli di emissione desunti dalle schede tecniche della pubblicazione "Abbassiamo il rumore nei cantieri edili" INAIL- CSF, sulle quali nel proseguo della presente si esprimeranno alcune considerazioni

In merito alle nostre considerazioni espresse sulle schede tecniche CPT, che si riportano di seguito:

In merito alla valutazione previsionale dell'impatto acustico del cantiere, in accoglimento delle nostre precedenti richieste, a tale proposito si osserva che:

- **Per quantificare l'incidenza acustica del cantiere si è fatto ricorso alle schede tecniche del CPT Torino;**
- **Inoltre per quantificare il rumore atteso sono state introdotte le percentuali di utilizzo delle macchine valutando l'incidenza acustica delle stesse nell'arco delle 8 (otto) ore lavorative e successivamente diluite su tutto il TR diurno;**
- **La realizzazione del cavidotto è stata liquidata come ininfluente ai fini acustici.**

Per quanto riguarda le schede tecniche CPT si evidnzia che queste sono state prodotte per la prevenzione degli infortuni nell'ambiente di lavoro, pertanto la metodologia di rilievo è volta a valutare la rumorosità percepita dall'operatore. Da tali schede risulta inoltre che per le varie macchine operatrici che presumibilmente saranno impiegate sono presenti più livelli di potenza sonora, variabili in funzione della marca e del modello delle macchine, e pertanto la scelta di un certo livello di potenza potrebbe portare a sottostimare gli impatti.

Si evidenzia inoltre che le percentuali d'utilizzo delle macchine sono riferite alle modalità applicative dell'esposizione al rumore previste nel D.Lgs 81/2008 per valutare la dose dei lavoratori coinvolti nelle

ARPAS
Protocollo Partenza N. 9688/2023 del 09-03-2023
Doc. Principale - Class. E.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

lavorazioni, mentre per la diluizione nel TR di riferimento non trova riscontro nella norma tecnica di settore.

Il Proponente quale integrazione chiarisce che:

Le schede tecniche delle macchine da cantiere del CPT sono state utilizzate come riferimento per il livello di potenza sonora emesso dalle stesse e quindi da considerare nell'utilizzo delle stesse macchine in un cantiere quali sorgenti rumorose … omissis

In merito a quanto fornito quale chiarimento si osserva che nelle schede del CPT i livelli di potenza sonora sono stati acquisiti secondo il protocollo contenuto nella norma UNI ISO 3746:2009, mentre nelle schede INAIL- CFS (edizione 2015) i rilievi sono stati eseguiti secondo i criteri e le metodiche della ISO 3744:2010.

Poiché entrambi le metodiche prevedono che la sorgente sia posta su piano riflettente entro una semisfera o un parallelepipedo, pare implicito che valutare la potenza sonora per mezzi d'opera semoventi, per i quali la rumorosità è anche determinata dall'interazione tra la ruota ed il piano di percorrenza, determina prevedibili difficoltà.

Inoltre, non essendo specificata la metodologia applicata per valutare la potenza sonora dei mezzi d'opera semoventi, è plausibile ipotizzare una sottostima dell'impatto acustico.

In merito alla diluizione della rumorosità nell'intero TR di riferimento, l'osservazione trasmessa discende dal contenuto dell'allegato SIA QA R.6. Utilizzando i dati forniti ed effettuando i relativi calcoli, in sede di valutazione, risulta che il livello sonoro prodotto dal cantiere durante le circa 8 (otto) h sia stato "spalmato" per tutto il TR diurno e questo non è contemplato nella norma tecnica di settore (D.M. 16 marzo 1998).

Per il traffico derivante dal cantiere, conferimento presso la discarica è stata recepita la nostra osservazione.

Il Tecnico Istruttore
f.to Andrea Aramo

Il Direttore del Servizio
Massimo Cappai
documento firmato digitalmente